

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) .....	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	24
GIUSTIZIA (II) .....	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	26
DIFESA (IV) .....	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	38
FINANZE (VI) .....	»	65
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	80
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	82
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	83
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	91

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 19.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	105
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	128
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	129
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	131
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	136

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	3
---	---

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.*

#### La seduta comincia alle 11.30.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile.**

**Atto n. 99.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che le Commissioni riunite I e II avviano oggi l'esame, ai fini del parere al Governo, dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (Atto 99).

Ricorda che il termine entro il quale le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi sullo schema è fissato al 15 agosto 2019 in base all'articolo 20 della legge n. 124 del 2015. Pertanto l'esame del provvedimento dovrà concludersi entro la sospensione dei lavori parlamentari per il periodo estivo.

Dà quindi la parola ai relatori, Parisse per la I Commissione, e Di Sarno per la II Commissione, per l'illustrazione del provvedimento.

Martina PARISSE (M5S), *relatrice per la I Commissione*, rileva innanzitutto come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto ai sensi della delega legislativa di cui all'articolo 20 della legge n. 124 del 2015, che ha appunto delegato il Governo al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti previste dal regio decreto n. 1214 del 1934.

In attuazione di tale disposizione di delega è stato adottato il Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174 del 2016.

La disposizione di delega consente altresì l'adozione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 20, entro 3 anni dalla

data di entrata in vigore del provvedimento approvato in attuazione della norma di delega, di decreti legislativi « recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura » di cui alla disposizione di delega.

Il termine per l'esercizio della delega in questione è dunque fissato al 7 ottobre 2019.

Ai principi e criteri direttivi individuati dalla disposizione di delega ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge n. 124, si aggiungono, ove compatibili, i principi e criteri dettati per la legge annuale di semplificazione dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge « Bassanini 1 »), il quale reca un'ampia serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi autorizzati dalla legge annuale di semplificazione. A tali principi si aggiungono inoltre quelli specifici per le singole materie, stabiliti di volta in volta dalla legge di semplificazione.

Molti di questi principi riguardano lo snellimento dell'azione amministrativa, principalmente in relazione all'attività dei privati. Alcuni, invece, hanno carattere generale, quali la definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia; il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; l'indicazione esplicita delle norme abrogate.

I principi e criteri direttivi di delega individuati dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 124 del 2015 – che trovano applicazione anche per l'adozione dei decreti legislativi e correttivi – sono:

adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; l'adeguamento va coordinato ai principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile,

assicurando in particolare la concentrazione delle tutele spettanti al giudice contabile;

disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare, in base al principio di concentrazione ed effettività della tutela e nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo;

ispirare le disposizioni processuali sulle azioni del PM e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti a principi di semplificazione e razionalizzazione e riparto delle competenze;

prevedere, per una sola volta e per un massimo di 2 anni, l'interruzione – con atto di costituzione in mora – del termine di prescrizione (di 5 anni) delle azioni esperibili dal procuratore regionale; il termine di prescrizione è sospeso per la durata del processo; detto criterio introduce quindi, per il procuratore regionale, una specifica limitazione rispetto alla disciplina generale sull'interruzione della prescrizione di cui agli articoli 2943 e seguenti del codice civile;

elevare il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio previsto dall'articolo 55 del Testo unico del 1934 per gli atti dannosi di lieve entità patrimoniale; il limite va periodicamente aggiornato sulla base delle rilevazioni Istat;

prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un rito abbreviato che permetta all'Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente una somma di denaro, a titolo di risarcimento non superiore al 50 per cento del danno economico imputato; l'accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo nell'arricchimento del responsabile del danno. La sentenza è immediatamente esecutiva e inappellabile. In secondo grado, la formulazione della richiesta di abbreviato consente una sentenza che preveda un risarcimento almeno pari al 70 per cento di quanto domandato con l'atto di citazione;

prevedere un riordino della fase istruttoria sulla base dei seguenti principi: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo l'emissione dell'invito a dedurre; obbligatorietà dell'audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell'archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione;

unificare le norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante;

disciplinare le procedure sulle consulenze tecniche, prevedendo l'istituzione di albi regionali;

riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti, che vengono dettagliatamente indicati;

ridefinire la disciplina delle impugnazioni, anche mediante rinvio a quella del primo grado, nonché riordino e ridefinizione delle norme relative alle decisioni impugnabili, all'effetto devolutivo dell'appello, alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, al regime delle eccezioni e delle prove, ai termini per la revocazione in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile, in ossequio ai principi del giusto processo e della sua durata ragionevole;

riordinare e ridefinire, in ossequio ai principi nomofilattici e di certezza del diritto, le norme sul deferimento alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale di questioni di massima importanza, conflitti di competenza territoriale e regolamento di competenza su ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo;

riordinare e ridefinire le disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno (il PM

contabile ha la titolarità di agire e resistere davanti al giudice civile dell'esecuzione immobiliare);

disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di controllo ed elementi probatori producibili in giudizio, anche assicurando, nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa, la necessaria considerazione dei pareri resi dalla stessa Corte in sede consultiva.

Il comma 3 dell'articolo 20 prevede, inoltre, che la normativa delegata debba ulteriormente:

a) rinviare, come disposizione di chiusura, alla disciplina del processo civile, individuando la normativa specificamente applicabile al processo davanti alla Corte dei conti;

b) operare l'abrogazione esplicita delle norme divenute incompatibili con il riordino (fatto salvo quanto previsto in materia di abrogazione dall'articolo 15 delle preleggi);

c) dettare le disposizioni di coordinamento con le disposizioni non abrogate;

d) prevedere una disciplina transitoria.

Il comma 4 del citato articolo 20 contempla, per la redazione dello schema da adottare in attuazione della delega legislativa, l'istituzione di una Commissione speciale presso il Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 prevede che l'adozione del decreto avvenga su proposta del Presidente del Consiglio; sullo schema del provvedimento sono acquisiti prima il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti e poi quello delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto legislativo, esso si compone di 98 articoli, attraverso i quali vengono novellate sia le disposizioni del

Codice della giustizia contabile, di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 174 del 2016 (articoli da 1 a 91), sia le disposizioni di attuazione di cui all'allegato n. 2 del citato decreto legislativo (articoli da 92 a 94), sia le norme transitorie e di abrogazione di cui all'allegato n. 3 del medesimo decreto legislativo n. 174 (articoli da 95 a 98).

Segnala quindi che sullo schema di decreto legislativo è stato acquisito il prescritto parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, espresso in data 1° luglio 2019 ed allegato all'atto trasmesso alle Camere.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore per la II Commissione*, illustrando il contenuto del provvedimento e rinviando alla documentazione predisposta per specifici aspetti, rileva che gli articoli da 1 a 17 dello schema modificano la Parte I del Codice della giustizia contabile, la quale reca disposizioni generali circa gli organi, la giurisdizione, il processo contabile.

Segnala che gli articoli 1 e 2 dello schema intervengono sul Capo I – relativo ai principi generali – del Titolo I (Principi generali e organi della giurisdizione) della ricordata Parte I del Codice incidendo in materia di digitalizzazione ed informatizzazione (aggiungendo la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice tra gli elementi che le specifiche tecniche stabilite con decreti del Presidente della Corte dei conti disciplinano, nonché prevedendo che anche le parti e non più solo il pubblico ministero contabile possano effettuare le notificazioni degli atti direttamente a indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri); estendendo al giudizio pensionistico l'applicazione del rito ordinario del giudizio di responsabilità contabile, se non espressamente derogato.

Evidenzia che gli articoli 3, 4 e 5 dello schema intervengono sul Capo II – relativo agli organi – del Titolo I della Parte I. In particolare: riguardo le sezioni giurisdizionali regionali (ossia gli organi di giurisdizione contabile di primo grado, si

sostituisce l'espressione «ricorsi» con quella più tecnica di «giudizi» e si sopprime l'espressione «in funzione di giudice unico», ridondante rispetto alla composizione monocratica. Ancora per le sezioni giurisdizionali regionali, con riferimento a quelle di Trento e di Bolzano, si aggiunge la specificazione che lo Statuto speciale che (unitamente alle norme di attuazione) le disciplina, sia lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige; riguardo le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti – alle quali è assegnato un numero di «consiglieri» determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza – si sostituisce il riferimento ai «consiglieri» con quello ai «magistrati» (in una più estesa raffigurazione del giudice contabile e tenuto conto della non elevata consistenza organica dei soli consiglieri). Inoltre riguardo le sezioni riunite in speciale composizione (le quali hanno giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica), la loro composizione (il Presidente e sei consiglieri, tratti per metà dalle sedi giurisdizionali, per metà dalle sedi di controllo, delle sezioni riunite) è incisa con la previsione che i sei consiglieri siano tratti da sedi «centrali o regionali», così estendendo la composizione anche a provenienti dal livello territoriale; riguardo l'ufficio del pubblico ministero – esercitato dal procuratore regionale innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali o dal procuratore generale innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti – si viene a prevedere, con riferimento al procuratore regionale, che le sue funzioni comportino l'esercizio di funzioni direttive, talché possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che abbiano conseguito la qualifica di presidente di sezione. Nella relazione illustrativa si chiarisce che la disposizione è introdotta al fine di rendere omogenea la posizione del procuratore regionale rispetto a quella del procuratore della Repubblica, a fini di coerenza logica e sistematica e sulla falsariga di quanto vale per gli organi del processo civile (improntato a parallelismo tra fun-

zioni giudicanti e funzioni requirenti, di modo che presidente del tribunale ordinario e procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale costituiscono entrambi uffici direttivi di primo grado), posto che tra i criteri di delega (articolo 20, comma 2 e comma 3, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015) figurano il richiamo e rinvio ai principi processualciviltistici. L'articolo 95 dello schema precisa che tale previsione circa le funzioni direttive del procuratore regionale non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Ricorda che l'articolo 6 dello schema incide sul Capo III – relativo alla giurisdizione – del Titolo I della Parte I del Codice, in particolare modificandone l'articolo 17, relativo alla decisione su questioni di giurisdizione. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice (o viceversa), ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima domanda è riproposta (non più se il processo è riassunto) innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione – e la domanda è da riproporre nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. Circa le misure cautelari, si prevede che esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. La novella viene ad aggiungere, rispetto a tale vigente previsione, che nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura

cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui all'articolo 78, comma 2, del codice (secondo cui il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento cautelare è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che decide con ordinanza. Dunque la novella punta a proceduralizzare la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per consentire alla parte interessata di ottenere un provvedimento giudiziale al fine di rimuovere gli effetti della misura. Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario (locuzione che lo schema sostituisce a quella vigente di « giudizi di responsabilità patrimoniale di danno »), quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile o il difetto di sua giurisdizione è statuito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione, entro un termine. Questo termine diviene di tre mesi secondo lo schema (anziché sei mesi), si intende dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova, prevede la disposizione vigente. La novella aggiunge che – ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute – sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dalla instaurazione del primo giudizio. Ancora nei giudizi su una pretesa per danno all'erario, si viene a prevedere che l'atto con cui la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile debba essere trasmesso senza ritardo e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti, da parte dei soggetti indicati dal-

l'articolo 52, comma 1 del Codice (ossia dirigenti o responsabili di servizi delle pubbliche amministrazioni comunque denominati, quali responsabili delle strutture di vertice), fermo restando l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le misure a evitare l'aggravamento del danno. Fuori dei casi in cui la giurisdizione sia declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice o viceversa, si prevede che – qualora il pubblico ministero notifici l'invio a dedurre entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia – siano comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, fermo restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

Rileva che gli articoli 7 e 8 dello schema intervengono sul Capo IV – relativo alla competenza – del Titolo I della Parte I. L'articolo 7 (modificativo dell'articolo 18 del Codice) peraltro reca un intervento di mero *drafting*, mentre l'articolo 8 verte sul rilievo dell'incompetenza. In particolare: si specifica che il rilievo dell'incompetenza, se di ufficio, sia effettuabile finché la causa non è decisa « in primo grado »; si prevede che il giudice cui sia demandato il giudizio da parte di altro giudice che si sia ritenuto incompetente, il quale ritenga a sua volta di essere del pari incompetente, rivolga la richiesta di regolamento di competenza alle sezioni riunite; in pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice indicato come competente, prevede la disposizione vigente. La novella aggiunge che siffatte misure cautelari perdano la loro efficacia entro trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento declaratorio dell'incompetenza del giudice che le abbia emanate – con facoltà delle parti di riproporre le domande cautelari al giudice competente; come formulazione linguistica, si espunge, in quanto superfluo, il riferimento della competenza « territoriale ».

Evidenzia che gli articoli 9 e 10 dello schema intervengono sul Capo V – relativo all'astensione e ricusazione del giudice – del Titolo I della Parte I.

In particolare: si espunge il pubblico ministero dalla previsione secondo cui al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. Tale soppressione risponde a coordinamento del testo, giacché l'astensione del pubblico ministero diviene oggetto di un articolo 54-*bis* del Codice, introdotto dall'articolo 20, comma 2 dello schema; in materia di ricusazione, si specifica che la pronuncia di ricusazione verso un giudice contabile è assunta in camera di consiglio.

Rammenta che l'articolo 11 dello schema incide sul Capo VI – relativo agli ausiliari del giudice – del Titolo I della Parte I. In particolare ne modifica l'articolo 25, relativo al commissario *ad acta*. Secondo la disposizione vigente, per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario *ad acta*. La novella introduce la facoltà di nominare un commissario *ad acta* nei giudizi di conto. Dunque nei giudizi di conto il collegio può nominare un commissario (stabilendone il compenso), in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere.

Fa presente che gli articoli 12 e 13 dello schema intervengono sul Titolo II – costituito da un unico capo e relativo a parti e difensori – della Parte I. In particolare: circa il patrocinio e l'obbligo di elezione di domicilio della parte, si specifica con maggiore puntualità che la parte (nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta) si intenda domiciliata presso la segreteria del giudice adito, in mancanza di elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito o di un indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; circa la procura alle liti, si prevede che per la fase pre-processuale essa rechi comunque l'elezione di domicilio e sia rilasciata in calce o a margine dell'invito a dedurre o delle deduzioni, con effetti che valgono anche per la fase del giudizio instaurato.



Quanto agli articoli 14 e 15, segnala che essi intervengono sul Titolo III – costituito da un unico capo e relativo agli atti processuali – della Parte I. In particolare: si prevede che l'obbligo di sottoscrizione degli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa: sottoscrizione della medesima parte, se essa stia in giudizio personalmente, oppure del difensore) valga solo per l'originale (non anche le copie) da notificare; si prevede che la sottoscrizione del processo verbale sia resa da chi presiede l'udienza (anziché « il presidente », come recita la disposizione vigente) oltre che dal segretario. In tal modo si ricomprende il giudice monocratico o quello delegato.

Ricorda che gli articoli 16 e 17 dello schema intervengono sul Titolo IV – costituito da un unico capo e relativo ai provvedimenti – della Parte I. In particolare: riguardo il contenuto della sentenza, si specifica che essa rechi: l'intestazione « Repubblica italiana » nonché la sottoscrizione del giudice monocratico (qualora tale sia la composizione del giudice decidente). E la nullità della sentenza si ha qualora manchino (e non risultino dal verbale d'udienza) « gli elementi » – anziché « le indicazioni » come recita la disposizione vigente – costitutivi e strutturali della sentenza (enumerati dal comma 2 dell'articolo 39 del Codice). Infine si viene a dare più puntuale determinazione della disciplina per il caso di impossibilità di sottoscrizione della sentenza. La novella specifica così che se, dopo la pronuncia della sentenza, morte o altro impedimento renda impossibile la sottoscrizione da parte del presidente, interviene quella del componente più anziano del collegio (purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento); se renda impossibile la sottoscrizione dell'estensore, interviene quella del presidente (purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento); riguardo la pronuncia sulla nullità, la disposizione vigente prevede che se la nullità degli atti del processo sia imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti, il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le

spese della rinnovazione a carico « della parte che ha dato luogo alla nullità ». La novella sostituisce a quella espressione l'altra più generale « del responsabile ».

Sottolinea che gli articoli da 18 a 55 dello schema modificano la disciplina del giudizio di responsabilità, di cui alla Parte II del Codice. Gli articoli da 18 a 33 dello schema intervengono sul Titolo I della Parte II, relativo alla fase preprocessuale. Relativamente alla denuncia di danno (la cui disciplina è dettata dal Capo I, dagli articoli 51-54, del Codice) lo schema: assicura la riservatezza del soggetto denunciante anche nell'ipotesi di *actio nullitatis* proposta prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità; con riguardo all'obbligo di denuncia del danno erariale oltre ad ampliare la platea dei soggetti obbligati alla denuncia di danno, ricomprendendo i liquidatori di società a partecipazione pubblica, introduce misure volte a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano al procuratore regionale eventi di danno; precisa l'attività del PM contabile, escludendo che il procuratore regionale debba comunicare al soggetto denunciante le proprie determinazioni sulla eventuale apertura del procedimento istruttorio; disciplina le cause di astensione e le modalità di sostituzione del magistrato del PM contabile. Per quanto riguarda l'attività istruttoria del PM presso la Corte dei conti lo schema: interviene in materia di deleghe istruttorie eliminando l'obbligo di motivazione dell'attività istruttoria diretta dal PM e ampliando le possibilità di delega ai dirigenti e funzionari di qualsiasi PA, a prescindere dal fatto che ricorrano specifiche esigenze e anche al di fuori dell'ambito territoriale del pubblico ministero; precisa con riguardo alle richieste di documenti e di informazioni da parte del pubblico ministero che esso possa richiedere atti e documenti, ancorché coperti dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie; sopprime l'attuale onere, gravante sul PM, di emettere un decreto motivato per richiedere alle pubbliche informazioni le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria. Come si precisa nella relazione illustrativa, non sussistono

infatti in questi casi quelle esigenze di tutela del destinatario, che invece ricorrono con riguardo ad altre attività istruttorie per le quali il codice già impone specifica motivazione; prevede – in aggiunta alle attuali facoltà di accesso per il tramite dei reparti della Guardia di Finanza – la possibilità per il PM di accedere direttamente, anche mediante collegamento telematico, alla sezione dell'anagrafe tributaria. In proposito nella relazione si precisa che gli aspetti tecnici e i connessi profili di sicurezza potranno formare oggetto di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, sentito, eventualmente, il Garante per la protezione dei dati personali; precisa che il sequestro documentale può riguardare non soltanto gli atti, ma anche i documenti non esibiti; interviene sulla disciplina delle audizioni personali introducendo la possibilità, per il PM, di delegare con decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti informati, finalizzata ad acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità; modifica la disciplina in materia di sequestro documentale, ancorando la decorrenza del termine per proporre reclamo alla data di conoscenza del decreto che dispone l'avvenuto sequestro anziché alla consegna del decreto; con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva precisa che è il presidente della sezione o il giudice da lui delegato che provvede all'assunzione preventiva del mezzo di prova richiesto dalla parte; in tema di nullità degli atti istruttori chiarisce che l'invalidità colpisce soltanto quegli atti, che, incidendo direttamente nella sfera del destinatario, richiedano una espressa motivazione. Le ipotesi di nullità degli atti istruttori del PM contabile sono limitate ai soli casi in cui la legge lo preveda espressamente. Con riguardo alla disciplina sulla conclusione della fase istruttoria, lo schema: modifica la disciplina dell'invito a dedurre, correggendo un errore materiale e riconoscendo al PM la possibilità di compiere attività istruttoria dopo l'emissione dell'invito a dedurre nel caso in cui ricorrano situazioni nuove, diverse da

quelle evincibili dalle controdeduzioni. In questi casi grava sul PM l'obbligo di comunicazione dei nuovi elementi acquisiti ai soggetti destinatari dell'invito; interviene sulla procedura di comunicazione alle parti dell'ordinanza che consente o nega la proroga precisando che di tale adempimento deve farsi carico la segreteria del giudice; con riguardo alla disciplina dell'archiviazione precisa che il PM può disporre l'archiviazione per assenza di colpa grave anche quanto valuti che l'azione amministrativa dell'amministratore dell'ente locale risulti conforme al parere reso dalla Corte dei conti in sede di controllo. Rispetto alla formulazione vigente si subordina l'adozione del provvedimento di archiviazione a una valutazione in concreto dell'incidenza che, sull'elemento soggettivo e sul nesso di causalità, assume la conformità dell'azione amministrativa ai pareri resi dalla Corte dei conti nel rispetto dei presupposti generali per il loro rilascio. Sempre con riguardo alla disciplina dell'archiviazione si precisa che il decreto di archiviazione debba essere comunicato «tempestivamente» al destinatario dell'invito a dedurre; interviene sulla disciplina relativa alla riapertura del fascicolo istruttoria archiviato. Attualmente i fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti con decreto motivato del procuratore regionale in presenza di fatti nuovi e diversi successivi alla archiviazione. Lo schema di decreto oltre a stabilire che tale riapertura sia possibile dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione solo se emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti ovvero preesistenti ma dolosamente occultati, impone anche al PM di dare comunicazione dell'avvenuta riapertura dell'istruttoria ai soggetti cui era stata precedentemente comunicata l'archiviazione. Relativamente alle attività difensive costituite dalle attività pre-processuali di parte, il provvedimento: modifica la disciplina dell'accesso al fascicolo istruttoria riconoscendo il diritto ad accedere al fascicolo depositato e a visionare e estrarre copia di tutti gli atti e documenti ivi contenuti non solo al presunto respon-

sabile, ma anche, ove nominato, al difensore dotato di procurare alle liti e limitando il possibile ricorso del destinatario dell'invito a dedurre al PM per l'attivazione dei suoi poteri istruttori alle sole richieste di documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio; interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle deduzioni scritte. A legislazione vigente il presunto responsabile può presentare deduzioni scritte con la relativa documentazione e gli altri elementi di prova su cui si basa la sua difesa entro 45 giorni dall'invito (o nel maggior termine fissato dal PM). Tale termine è prorogabile su richiesta motivata del destinatario dell'invito da presentarsi entro 5 giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre. Lo schema di decreto interviene su questo termine così da consentire al destinatario dell'invito un congruo *spatium deliberandi* per valutare se chiedere o meno la proroga del termine per il deposito delle deduzioni e documenti: il destinatario dell'invito a dedurre può infatti presentare l'istanza al PM non oltre 15 giorni prima della scadenza del termine. Lo schema di decreto prevede inoltre che in caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre, il nuovo termine, concesso dal PM per il deposito delle altrui deduzioni, deve comunque essere portato a loro conoscenza ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.

Rileva inoltre che lo schema interviene sulla disciplina delle azioni a tutela del credito erariale. Lo schema di decreto legislativo: interviene sulla disciplina del sequestro conservativo *ante causam*, attribuendo al terzo, che assume di essere stato leso da un provvedimento di sequestro, il diritto di opporsi intervenendo all'udienza davanti al giudice designato; modifica anche la analoga disciplina prevista per il sequestro conservativo in corso e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione riconoscendo al terzo, che assume di essere stato leso dal provvedimento di sequestro e che ne ha avuto conoscenza successivamente alla scadenza del termine per proporre reclamo, la possibilità di rivolgersi direttamente al colle-

gio in corso di causa con specifica istanza; completa la tutela del terzo, riconoscendogli il diritto di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare lesivo dei suoi diritti; introduce uno specifico procedimento per il sequestro conservativo in appello, modellato su quello previsto nel primo grado. Si prevede che sulla domanda di sequestro provvede, entro 45 giorni, il presidente della sezione di appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, in composizione monocratica e assegnando al procuratore generale un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la notificazione del decreto e della domanda. L'ordinanza del giudice designato è reclamabile; con riguardo alla inefficacia del sequestro limita l'esame collegiale dell'istanza intesa alla dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo ai soli casi in cui l'istanza stessa non sia manifestamente infondata; elimina, nell'ambito della disciplina relativa alla esecuzione del sequestro e alla gestione dei beni sequestrati, il riferimento all'articolo 684 del codice di procedura civile relativamente alla possibilità, per il debitore, di offrire una fideiussione bancaria in luogo dei beni sequestrati, sostituisce il riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze con quello più ampio di « amministrazione danneggiata ».

Rammenta che il Titolo III della Parte II del Codice (articoli da 83 a 113), relativa ai giudizi di responsabilità, disciplina il giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario. Con riguardo a queste disposizioni lo schema di decreto: rinomina – per ragioni di maggiore appropriatezza terminologica – « Disposizioni generali » (attualmente « Generalità ») la rubrica del Capo I del Titolo III della Parte II del Codice; precisa che nel giudizio per responsabilità amministrativa è vietata la chiamata in causa per ordine del giudice ed elimina il riferimento – di difficile verifica nel giudizio contabile – al « litisconsorzio necessario sostanziale », al ricorrere del quale i responsabili debbono essere convenuti già in fase istruttoria e, in caso

negativo, il giudice dovrà tenere conto della circostanza in sede di determinazione della minor somma da imputare con la sentenza al codebitore parte. Lo schema inoltre esplicita l'obbligo del giudice di ripartire le quote di responsabilità nel caso di responsabilità parziaria; relativamente alla facoltà di terzi di intervenire nel giudizio contabile, precisa che l'interesse all'intervento deve essere qualificato al fine di evitare interventi privi di interesse e di ogni concreta utilità; apporta modifiche alla disciplina delle nullità dell'atto di citazione finalizzate ad una più opportuna collocazione sistematica delle norme; con riguardo alla udienza pubblica prevista dalla disciplina sulla trattazione della causa, precisa che, nel rito ordinario, il PM formula le proprie conclusioni prima di quelle dei difensori delle parti presenti, tenuto conto della sua posizione di attore e del principio generale secondo cui è l'attore ad esporre per primo le ragioni delle proprie pretese; sopprime il termine di 45 giorni entro il quale deve essere redatta la sentenza; interviene sulla disciplina in tema di incidente di falso prevedendo – allo scopo di consentire la tempestiva riattivazione del processo sospeso – che debba essere depositata in cancelleria unitamente alla sentenza che ha definito il giudizio di falso anche l'istanza di fissazione dell'udienza e stabilendo che nel caso in cui entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza nessuna parte deposita copia della sentenza il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio; apporta modifiche di carattere formale alla disciplina della sospensione processuale: nella rubrica dell'articolo del Codice è sostituito il riferimento al « giudizio » con quello più corretto al « processo » ed è soppressa la ridondante locuzione « civile, penale o amministrativa » riferita alle « controversie » che, in quanto contemporaneamente pendenti, danno luogo alla sospensione; relativamente alla prosecuzione o riassunzione del processo sospeso individua nella conoscenza della cessazione della causa di sospensione la decorrenza del termine di tre mesi, previsto per il deposito dell'istanza di fissa-

zione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio; interviene, similmente alla sospensione, sulla disciplina della interruzione processuale, sostituendo nella rubrica dell'articolo del Codice il termine « giudizio » con « processo », tecnicamente più appropriato ed eliminando il riferimento ai « successori di persona giuridica » in quanto non equiparabili agli eredi di persona fisica nel limitare la trasmissibilità del debito risarcitorio.

Fa presente che l'articolo 52 modifica l'articolo 114 del codice nella direzione di una maggiore semplificazione applicativa, prevedendo che il deferimento alle sezioni riunite da parte della sezione di appello può avvenire anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti. L'articolo 53 precisa il contenuto della norma di cui all'articolo 124, comma 1, lettera *a*), del codice, nel senso che, nei giudizi sui piani di riequilibrio davanti alle sezioni riunite in speciale composizione, il ricorso deve essere notificato alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (in luogo della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali), nonché, oltre al prefetto, all'« autorità territoriale competente », per tener conto del fatto che, in alcune regioni (in particolare nella regione siciliana), la competenza nelle procedure di riequilibrio finanziario è attribuita a organi diversi dal prefetto. L'articolo 54 reca modifiche all'articolo 132 del codice, che riguarda il rito monitorio. In primo luogo, aggiungendo un nuovo periodo al comma 1, prevede che il decreto presidenziale di determinazione dell'addebito stabilisca, oltre alla data dell'udienza di discussione per l'ipotesi di mancata accettazione della somma da versare all'erario, anche il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2. Inoltre, con la sostituzione del comma 2, viene previsto che il decreto deve essere notificato, congiuntamente all'atto di citazione, a cura della procura regionale. Questa modifica consente di evitare frequenti duplicazioni e intrecci di comunicazioni e di notifiche (da parte della segreteria della sezione

della Corte dei conti e della procura regionale) e soprattutto l'ipotesi, ricorrente nella prassi, che il convenuto riceva la determinazione presidenziale del rito monitorio prima ancora di aver avuto conoscenza dell'atto di citazione. Quanto alla dichiarazione di accettazione, il nuovo comma 3 prevede che essa sia sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e sia depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto. L'articolo 55, in tema di rito applicabile alle fattispecie di responsabilità sanzionatoria, mira a colmare una lacuna, rilevata in fase applicativa, nell'articolo 133, comma 3, prevedendo che, oltre alla copia del ricorso, sia notificata alla parte a cura del pubblico ministero anche il decreto di fissazione dell'udienza camerale. A seguito della modifica del comma 3, anche il testo del comma 4 è stato integrato con l'indicazione che il deposito da parte del pubblico ministero, successivamente alla notificazione concerne anche il decreto di fissazione della medesima udienza. L'articolo 56 modifica la rubrica del Capo I del Titolo I della Parte III del codice, sostituendo l'espressione « Generalità » con « Disposizioni generali », in quanto formula più appropriata. L'articolo 57, in tema di giudizio per la resa del conto, modifica in più punti l'articolo 141 del codice. In primo luogo, è stata eliminata, al comma 1, lettera *d*), la precisazione « d'ufficio » con riguardo alla comunicazione della segreteria della sezione, in quanto superflua. Sono state poi risolte le problematiche applicative evidenziate dalla norma del comma 4 in ordine alla presenza del pubblico ministero in camera di consiglio, con l'eliminazione dell'inciso « in camera di consiglio ». Sempre al comma 4 è stato chiarito che il conto deve essere presentato all'amministrazione e non alla Corte dei conti, prevedendosi un termine all'agente contabile per la presentazione del conto all'amministrazione di appartenenza e a quest'ultima per il successivo deposito del conto stesso presso la segreteria della sezione giurisdizionale. In-

fine, con i richiami dell'ultima parte del comma 6 alla corrispondente disciplina dell'articolo 131 in tema di rito monitorio, è stato reso più agile e sollecito il procedimento di aggiornamento dell'importo della sanzione.

Evidenzia che l'articolo 58 intende risolvere problematiche applicative insorte con riferimento all'articolo 142 del codice, in particolare, in ordine al perimetro oggettivo dell'opposizione. Si precisa quindi avverso quali decreti può essere proposta opposizione. Altra modifica riguarda la necessità di un termine perentorio per proporre opposizione della stessa durata di quello già previsto dall'articolo 141, comma 4, per la resa del conto. Inoltre, poiché l'interesse a proporre opposizione può essere, oltre che dell'agente contabile, anche del pubblico ministero o del responsabile del procedimento, cui può essere applicata la sanzione prevista dall'articolo 141, comma 7, la locuzione « pubblico ministero », contenuta nel comma 5, è stata sostituita con quella più ampia « alle parti », anche in analogia con quanto già prevede l'articolo 142, comma 3, per il deposito di memorie e documenti. L'articolo 59 ha modificato l'articolo 144, comma 2, del codice, prevedendo tra i destinatari della comunicazione della sentenza che definisce il giudizio per resa di conto anche il responsabile del procedimento, attese le specifiche funzioni che gli sono attribuite dall'articolo 139, comma 2. L'articolo 60 modifica l'articolo 145 del codice a proposito della fase istruttoria del giudizio sul conto, prevedendo, in particolare, che il magistrato relatore è tenuto a chiedere la previa autorizzazione del collegio soltanto per la nomina di consulenti tecnici, ciò al fine di semplificare e accelerare l'istruttoria, evitando carichi aggiuntivi del collegio, che altrimenti sarebbe tenuto a deliberare, in un'apposita udienza, ciascuna richiesta istruttoria del magistrato relatore. Resta fermo che la relazione sul conto conclude, allo stato degli atti conosciuti e disponibili, o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la

somma di cui sia ritenuto debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il giudice relatore ritenga opportuni.

Sempre in tema di giudizio sul conto, rileva che l'articolo 61 modifica l'articolo 147, comma 4, del codice, prevedendo che siano comunicati al pubblico ministero, all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile, non soltanto il decreto di fissazione dell'udienza di discussione ma anche la relazione del giudice designato per l'esame del conto, allo scopo di garantire la pienezza del contraddittorio e il rispetto del diritto di difesa. L'articolo 62 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 148 del codice, che, nella sua formulazione originaria, non è apparso conforme ai principi del giusto processo nella parte in cui prevede per l'agente contabile, ove presente in udienza, soltanto il diritto di essere ascoltato dal collegio per fornire chiarimenti ma non anche per svolgere le proprie difese se non con il patrocinio di un difensore. Dal momento che appare di difficile individuazione il confine fra il « fornire chiarimenti » e lo « svolgere le proprie difese », la modifica consente all'agente contabile, quando viene sentito dal collegio, di potersi sempre difendere, anche personalmente. La seconda parte del comma 2 è stata poi riformulata con la previsione che l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato. Infine, allo scopo di assicurare una completa neutralità di giudizio da parte del collegio, è stato introdotto il comma 2-*bis*, secondo cui il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto non può fare parte del collegio giudicante. L'articolo 63, con la modifica dell'articolo 149, comma 3, ha inteso coordinare possibili contenuti della decisione collegiale con le conclusioni del magistrato istruttore, come indicate nell'articolo 145, comma 4, integrando, quindi, la norma con la previsione che possa essere dichiarata dal collegio anche

l'irregolarità della gestione contabile. Anche l'articolo 64 modifica la rubrica Capo I del Titolo I della Parte IV del codice, dedicata ai giudizi pensionistici, sostituendo l'espressione « Generalità » con quella « Disposizioni generali ». L'articolo 65 modifica l'articolo 151, comma 1, del codice, eliminando la qualificazione « in funzione di giudice unico » perché superflua e tecnicamente inappropriata.

Ricorda che l'articolo 66 modifica l'articolo 154, comma 2, del codice per rendere omogenea la disciplina del deposito del ricorso. È stata così ammessa per tutti i ricorsi in materia di pensioni, e non soltanto per quelli in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie, la modalità della spedizione mediante raccomandata e la rilevanza del bollo dell'ufficio postale mittente ai fini della prova della spedizione, come del resto già affermato dalla Corte costituzionale nella risalente sentenza 8 luglio 1971, n. 170. È stato poi abrogato il comma 3 del medesimo articolo 154, al fine di evitare che l'amministrazione, prima ancora di aver ricevuto la notifica del ricorso, si veda richiedere dalla segreteria del giudice adito il relativo fascicolo amministrativo. La modifica recata dall'articolo 67 all'articolo 155, comma 3, del codice è sostenuta dalla medesima motivazione, prevedendosi che la richiesta del fascicolo amministrativo deve essere formulata dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Inoltre, nel comma 1 del medesimo articolo 155, è stato eliminato il termine « unico », sostituito con « monocratico », essendo stata ritenuta la seconda qualificazione tecnicamente più appropriata. Al comma 3 del medesimo articolo 155 del codice, al fine di razionalizzare gli adempimenti di segreteria e, a un tempo, realizzare una più efficace concentrazione del processo, è stato previsto che la trasmissione del fascicolo amministrativo è richiesta all'amministrazione solo in caso di effettivo radicamento del contraddittorio su impulso del ricorrente, cui spetta notificare, insieme al ricorso depositato, il decreto di fissazione di udienza, contenente l'ordine

di trasmissione del fascicolo stesso. Nell'ottica della celerità e speditezza che connota il rito pensionistico, è stato previsto un termine di dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto, per l'adempimento. Tutti i termini, indicati nei commi 4, 6 e 7 del predetto articolo, sono stati adeguati per garantire alle parti il diritto a un'effettiva difesa in giudizio. Il comma 5, alla stregua delle modifiche innanzi descritte, non ha più una sua ragion d'essere, per cui è stato eliminato. Nella prospettiva di rimuovere inconvenienti registrati in primo grado e di disciplinare compiutamente la fase della fissazione dell'udienza e della notificazione del ricorso, è introdotto il nuovo comma 5-bis, con cui si stabilisce che il ricorrente deposita in segreteria le prove dell'avvenuta notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Nei commi 8 e 10, il termine « collegio » è stato sostituito con « giudice », trattandosi di giudizio monocratico. L'articolo 68 modifica l'articolo 156 del codice, oltre che con correzioni formali, prevedendo la facoltà per il convenuto di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, che viene esplicitamente richiamato.

Quanto all'articolo 69, fa presente che esso modifica l'articolo 158, comma 2, del codice con un richiamo alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di liquidazione delle spese processuali in favore delle pubbliche amministrazioni. Le difficoltà registrate in sede applicativa hanno reso necessaria una più puntuale disciplina dell'integrazione del contraddittorio, sulla falsariga di quanto stabilito dall'articolo 420, commi 9 e 10, del codice di procedura civile. Conseguentemente, l'articolo 70 ha abrogato l'articolo 160, comma 2, del codice e introdotto un nuovo articolo 160-bis con la disciplina dell'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice. Anche il comma 3 dell'articolo 160 è stato modificato nel senso che l'atto di intervento deve essere notificato alle altre parti. L'articolo

71 sostituisce l'articolo 161, comma 2, del codice perché frequentemente la segreteria della sezione si è trovata a dover comunicare la fissazione di una camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare a una parte convenuta cui il ricorso non era stato ancora notificato dal ricorrente, con difficoltà anche per quanto riguarda le modalità della comunicazione, trattandosi di parte non ancora costituita e domiciliata. Il nuovo testo del comma 2 soddisfa anche l'esigenza di semplificazione delle attività segretariali, laddove prevede che, in caso di ricorso con contestuale istanza di sospensiva, il ricorso stesso sia notificato dal ricorrente alla controparte, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare. La modifica che l'articolo 72 ha previsto per il comma 1 dell'articolo 162 del codice, è stata determinata dall'esigenza di individuare con precisione il *dies a quo* del termine perentorio per il deposito del reclamo, facendolo decorrere dal dato oggettivo della comunicazione dell'ordinanza ovvero in quella della sua notifica, se anteriore, eliminando ogni riferimento alla pronuncia in udienza. Per quanto poi concerne le parti aggiunte al comma 2 del medesimo articolo 162, trattasi della precisazione che la camera di consiglio è la sede di discussione del reclamo cautelare e che, oltre al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato alle parti anche l'atto di reclamo. Per assicurare pienezza del contraddittorio e diritto di difesa, è stata introdotta la possibilità per le parti di depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima della data fissata per la camera di consiglio. Infine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 del codice, si prevede espressamente che, anche nel rito pensionistico, il magistrato, che ha emesso il provvedimento reclamato, non può far parte del collegio che decide il reclamo. L'articolo 73 modifica l'articolo 164 del codice sia al comma 6, per consentire adeguate difese alle parti, sia al comma 9 per eliminare un erroneo richiamo ai casi previsti dall'articolo 165, del tutto incon-

ferente, sostituendolo con il richiamo all'articolo 160-bis (che ora disciplina l'intervento del terzo per ordine del giudice), come introdotto dall'articolo 70 del presente provvedimento. L'articolo 74 modifica il termine, che, ai sensi dell'articolo 167 del codice, può essere concesso dal giudice per il deposito di note difensive, ampliandolo a un massimo di trenta giorni. L'articolo 75 sostituisce, nell'articolo 168 del codice, la parola « cancelleria » con « segreteria » in quanto più appropriato per indicare l'ufficio di supporto del giudice contabile. L'articolo 76 elimina, nell'articolo 170, comma 4, del codice, l'improprio riferimento al « giudice unico delle pensioni », sostituendolo con quello, più corretto, di « giudice monocratico ».

Rileva come gli articoli da 77 a 79 dello schema modificano la Parte V del codice, relativa agli altri giudizi ad istanza di parte. In particolare l'articolo 77 modifica l'articolo 173 del codice, che disciplina la forma della domanda per ampliare, dagli attuali 60 giorni a 90 giorni, il termine massimo che può intercorrere tra il deposito del ricorso e l'udienza di discussione. Lo stesso termine è portato dagli attuali 80 giorni a 120 giorni nel caso in cui la notificazione del ricorso debba essere effettuata all'estero. In questo senso interviene la modifica dell'articolo 78 all'articolo 174 del codice, in tema di comunicazioni e notificazioni. Tale disposizione, inoltre, prevede che: il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba sempre essere notificato anche alla procura regionale della Corte dei conti; ricorso e relazioni di notificazione debbano essere depositati in segreteria almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione. L'articolo 79 interviene sull'articolo 175 del codice, che disciplina l'intervento del pubblico ministero « negli altri giudizi ad istanza di parte », per semplificarne il contenuto. La riforma, in particolare, stabilisce che il procuratore debba sempre formulare conclusioni scritte (attualmente sono talvolta scritte, altre volte in udienza, a seconda del tipo di giudizio), da depositare in segreteria 20 giorni prima dell'udienza (attualmente 30

giorni prima, ma solo per i giudizi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria). Sono conseguentemente soppresse le previsioni relative alle conclusioni del pubblico ministero in udienza e all'avviso alle parti del deposito in segreteria. Lo schema di decreto legislativo non modifica l'articolo 176 del codice che rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, anche con riguardo agli altri giudizi ad istanza di parte, alle disposizioni previste per il rito ordinario.

Evidenzia che gli articoli da 80 a 88 dello schema modificano la Parte VI del codice, relativa alle impugnazioni. In particolare, l'articolo 80 modifica l'articolo 178 del Codice, che individua i termini per le impugnazioni. Oltre a correggere alcuni errori materiali (segnatamente al comma 2), la riforma prevede che, indipendentemente dalla data della notificazione della sentenza, il termine per proporre revocazione è di un anno e il termine per proporre ricorso per cassazione è di 6 mesi, calcolati entrambi dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso in cui ricorra uno degli eventi interruttivi di cui all'articolo 108 (ovvero la morte o la perdita di capacità della parte), trovano applicazione le norme del codice di rito civile di cui all'articolo 328 (che disciplina la decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta), e ciò sia quando l'interruzione attiene al termine breve per impugnare, di 60 giorni, sia quando riguarda il suddetto termine annuale per la revocazione. Senza modificare la disciplina della notifica dell'impugnazione prevista dall'articolo 179 del codice, l'articolo 81 dello schema interviene sull'articolo 180 del Codice, inerente al deposito dell'atto di impugnazione. La riforma mira a distinguere l'appello e la revocazione e il rispettivo regime di notifica e deposito: mentre infatti l'appello deve essere prima notificato e poi depositato, la revocazione deve essere prima depositata e poi notificata unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. L'articolo 82 modifica l'articolo 182 del codice, relativo alla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, per prevedere che, nei giudizi di



conto, lo stesso debba essere notificato anche all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile. Gli articoli da 83 a 85 intervengono sulla disciplina dell'appello di cui agli articoli da 189 a 199 del codice. In particolare, gli articoli 83 e 84 dello schema apportano correzioni formali agli articoli 190 (Forma e contenuto dell'appello) e 196 (Improcedibilità dell'appello), mentre l'articolo 85 modifica l'articolo 199, che disciplina il rinvio al primo giudice da parte del giudice d'appello per concedere alle parti 3 mesi – in luogo degli attuali 90 giorni – per riassumere il processo. Il termine di 3 mesi è peraltro già previsto dal codice per altre ipotesi di riassunzione. L'articolo 86 dello schema interviene sulla disciplina dell'opposizione di terzo, modificando l'articolo 201 del codice relativo alla forma della domanda e al procedimento di opposizione. Il decreto correttivo ribadisce che l'opposizione di terzo si presenta con ricorso (e non con atto di citazione), che deve essere depositato nel rispetto del termine di 60 giorni fissato dall'articolo 178. Gli articoli 87 e 88, infine, intervengono sulla disciplina della revocazione. In particolare, l'articolo 87 dello schema modifica l'articolo 202 del Codice, che elenca i casi di revocazione, per consentirla anche avverso le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello se frutto di omissione o doppio impiego ovvero di errore di calcolo, purché la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o l'omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo sia avvenuta dopo la scadenza del termine per appellare. L'articolo 88 dello schema modifica l'articolo 203 del codice, sulla proposizione della domanda, per specificare che la revocazione si propone con ricorso da depositare presso la segreteria dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Nessuna modifica è apportata alla disciplina del ricorso per Cassazione prevista dagli articoli da 207 a 210 del codice.

Fa presente che gli articoli da 89 a 91 dello schema apportano alcune correzioni alla Parte VII del codice, relativa all'interpretazione del titolo giudiziale e all'e-

secuzione. L'articolo 89 reca modifiche all'articolo 212 del codice relativo alla formazione del titolo esecutivo. In particolare, il comma 3 dell'articolo 212 è stato novellato prevedendo che la spedizione del titolo in forma esecutiva possa essere fatta soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento. La modifica del comma 3 si è resa necessaria per risolvere problematiche applicative e per introdurre una più dettagliata disciplina relativa alla spedizione in forma esecutiva. Per le medesime ragioni di semplificazione procedurale anche il comma 4 dell'articolo 212 del codice è stato modificato. L'articolo 90 modifica l'articolo 214 del codice. In particolare, alla lettera *a*) del comma 1 si introduce un nuovo comma *1-bis*, che disciplina le attività di competenza dell'amministrazione danneggiata nella fase esecutiva, con la finalità di precisare, per il caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, quale sia il soggetto competente a curare la riscossione delle spese di giustizia. La lettera *b*) del medesimo comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 214 del codice consentendo all'amministrazione precedente una più completa conoscenza degli elementi di fatto chiamati ad orientare la scelta delle modalità esecutive. L'articolo 91 modifica il comma 2 dell'articolo 217 del codice, sostituendo il termine « unico » con il termine « monocratico » con riferimento al giudice delle pensioni e alle sue attribuzioni quale giudice dell'ottemperanza.

Segnala che il Capo II modifica le norme di attuazione del codice (di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) ed è composto dagli articoli da 92 a 94. L'articolo 92 modifica la norma sulla vigilanza, che l'articolo 3 dell'allegato 2 già affidava al presidente della sezione, in ordine alla corretta distribuzione degli

incarichi di consulenza, ed introduce parametri di maggior certezza dei limiti temporali entro i quali l'affidamento degli incarichi a ciascun consulente tecnico deve essere contenuto. La disposizione inoltre opera una mera correzione formale al comma 3 dell'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia amministrativa contabile. L'articolo 93 modificando l'articolo 4 delle norme di attuazione del codice, precisa che il Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ivi richiamato è quello del Titolo II. L'articolo 94 introduce l'articolo 25-*bis* nell'allegato 2, con cui si disciplina lo svolgimento dei tirocini formativi presso la Corte dei conti.

Quanto al Capo III dello schema di decreto, ricorda che esso reca modifiche alle norme transitorie ed abrogazioni di cui all'allegato 3 delle norme di attuazione ed è composto dagli articoli 95 e 96. In particolare, l'articolo 95, nel chiarire la portata della norma di diritto intertemporale di cui all'articolo 2 dell'allegato 3, precisa che le disposizioni contenute nella Parte III del codice si applicano ai conti che risultano ancora da depositare al momento dell'entrata in vigore del codice stesso, qualunque sia l'esercizio di riferi-

mento. In particolare la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 95, introducendo un nuovo comma 6-*bis*, chiarisce l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina sugli uffici direttivi di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del codice. L'articolo 96 aggiunge, con riguardo all'elenco delle norme oggetto di abrogazione espressa, di cui al comma 1 dell'articolo 4 dell'allegato 3, la lettera *f-bis)* con la quale è prevista l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto superato dalla disciplina del codice stesso, anche in relazione all'impropria qualificazione del giudice monocratico nei termini di « giudice unico delle pensioni ».

Evidenzia infine che il Capo IV dello schema (articoli 97 e 98) reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 97 reca mere correzioni formali al citato decreto legislativo n. 174 del 2016 recante le norme di attuazione del codice e l'articolo 98 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.40.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri moldavo. Atto n. 98 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21

#### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri moldavo. Atto n. 98.**

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 luglio 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha appena trasmesso una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Laura BOLDRINI (LEU) evidenzia che la situazione politica in Moldova presenta

diverse criticità: le elezioni politiche, infatti, sono state vinte dal partito filo-russo del Presidente Igor Dodon, che ha più volte messo in discussione l'Accordo di associazione con l'Unione europea; nel Paese, che registra una corruzione dilagante, le riforme politiche avviate nell'ambito del processo di avvicinamento all'UE sono, di fatto, bloccate, e persistono forti tensioni militari nella zona contesa della Transnistria. Sottolinea che, come evidenziato in un recente rapporto di *Amnesty International*, sono numerosi i casi di atti discriminatori perpetrati nei confronti delle minoranze, in particolare contro le comunità rom ed LGBTI, e che le politiche del governo hanno determinato una drastica contrazione della spesa pubblica per istruzione e sanità. Sulla scorta di queste considerazioni, onde evitare che l'approvazione del parere si riduca ad un mero atto notarile, invita i relatori a far valere le prerogative del Parlamento, inserendo nella proposta di parere una osservazione volta a raccomandare al partner moldavo il rispetto dei diritti fondamentali e un nuovo impulso al processo di riforme.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore per la IV Commissione*, ricorda che dal

2004, come sottolineato nella relazione che ha svolto nella precedente seduta, è entrato in vigore un Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova in materia di lotta alla criminalità organizzata e che tramite la cessione dei 10 veicoli VM-90P, peraltro obsoleti rispetto alle esigenze dell'Arma dei carabinieri, si intende rafforzare tale cooperazione tra i due Paesi, che ritiene sia fortemente positiva.

Laura BOLDRINI (LEU), nel ringraziare il collega Chiazzese per le precisazioni fornite, ribadisce l'invito a introdurre nel parere un riferimento al rispetto dei diritti umani, in particolare delle minoranze che, in base al rapporto di *Amnesty International*, hanno subito e continuano a subire soprusi e discriminazioni.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore per la III Commissione*, rileva che, come

evidenziato nella relazione sul provvedimento, la Moldova è un Paese molto importante nell'area geostrategica dell'Europa orientale, soprattutto alla luce degli instabili equilibri registrati dopo il 1989. Ribadisce dunque l'opportunità di approvare senza condizioni la cessione dei mezzi militari in oggetto, peraltro obsoleti, al fine di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la Commissione Affari esteri, presenta una nuova proposta di parere, integrata alla luce della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole presentato dai relatori.

**La seduta termina alle 13.30.**

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri moldavo (Atto n. 98).**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa),

esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di 10 *VM-90P* in favore del Dipartimento delle Truppe dei Carabinieri moldavo (atto del Governo n. 98);

rilevato che la Moldova è tra i paesi facenti parte del Partenariato per la Pace e dell'Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), inoltre, dal 2004 è entrato in vigore un Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova in materia di lotta alla criminalità organizzata ulteriormente rafforzato con l'entrata in vigore di un Accordo sulla cooperazione nel campo della Difesa, sottoscritto a Roma il 6 dicembre 2006 e ratificato con la legge n. 175 del 12 novembre 2009;

sottolineato che i veicoli *VM-90P* oggetto della cessione sono obsoleti per cause tecniche in quanto, essendo entrati nel ciclo logistico nel periodo 1996-2004,

appartengono a un segmento di parco vetusto che oggi presenta elevati oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego nei moderni scenari di crisi sia all'interno sia, soprattutto, all'esterno del territorio nazionale dove sono stati progressivamente sostituiti dai Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo *VTLM Lince* che si sono dimostrati obiettivamente molto più performanti e sicuri;

considerato che l'attività di cessione in argomento ha lo scopo di rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra l'Arma dei carabinieri e il DTC moldavo e si inquadra nell'ambito dell'attività di sostegno al processo di riorganizzazione dei Carabinieri moldavi;

preso atto che la Commissione Bilancio, nella seduta del 25 luglio 2018, si è espressa favorevolmente sui profili di carattere finanziario del provvedimento,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	22
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete <i>internet</i> e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica. C. 1056 Fiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Diego DE LORENZIS.*

#### La seduta comincia alle 12.35.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete *internet* e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica.**

**C. 1056 Fiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2019.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 luglio scorso è stata svolta la relazione introduttiva da parte delle relatrici ed è stata avviata la discussione generale.

Antonio PALMIERI (FI) rinnova la propria proposta avanzata nella precedente seduta di effettuare un ciclo di audizioni con esperti della materia volto a fornire ai commissari gli strumenti per meglio capire il fenomeno e per valutare l'utilità e l'idoneità dello strumento della Commissione d'inchiesta.

Simone BALDELLI (FI) si associa alle considerazioni svolte dal collega Palmieri circa l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di meglio orientare l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite.

Andrea ROMANO (PD) segnala l'esigenza di includere, nell'ambito dei soggetti da audire peraltro già segnalati dal gruppo del Partito democratico, anche esponenti del mondo del giornalismo indipendente ed esperti delle problematiche relative alla diffusione di *fake news*, nonché l'opportunità che le audizioni si svolgano in un lasso di tempo ragionevole.

Paolo LATTANZIO (M5S) concorda con i colleghi Palmieri e Baldelli sulla necessità di ampliare l'esame del provvedimento attraverso audizioni che consentano una riflessione a 360 gradi sul tema e sulle sue ricadute in termini di prevenzione ed educazione ad un uso critico dei *media*.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ritiene che le proposte di audizioni potranno essere utilmente discusse nell'ambito della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, prevista al termine della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 25 luglio 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

## **I COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 24

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 25 luglio 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13 alle 13.10.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019. C. 1771 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole</i> ) .....	25
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti <i>post mortem</i> a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole</i> ) .....	25

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del vice presidente Riccardo Augusto MAR-CHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Jacopo Morrone.*

#### La seduta comincia alle 11.15.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.**

**C. 1771 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2019.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, nel sottolineare che l'articolo 3 dell'Accordo in oggetto estende al Segretariato permanente le medesime immunità e privilegi delle sedi diplomatiche, rammenta che la

Commissione è chiamata ad esprimersi soltanto sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo stesso. Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.**

**C. 1806, approvata dal Senato, ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2019.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, come preannunciato nella seduta di ieri, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

#### La seduta termina alle 11.20.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi (*Svolgimento e conclusione*) ..... 26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 27

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE-Cina – Una prospettiva strategica (Join 2019/5 final) (*Esame e conclusione – Approvazione di un documento finale*) ..... 27

ALLEGATO 1 (*Documento finale approvato dalla Commissione*) ..... 30

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo (*Seguito esame e conclusione*) ... 28

ALLEGATO 2 (*Emendamento*) ..... 33

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019. C. 1771 Governo (*Seguito esame e conclusione*) ..... 28

ERRATA CORRIGE ..... 29

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.*

**La seduta comincia alle 8.20.**

**Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.**

**Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata soltanto mediante resoconto stenografico. Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe BUCCINO GRIMALDI, *Ambasciatore d'Italia in Libia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Paolo FORMENTINI (Lega), a più riprese, Laura BOLDRINI (LeU), Pino CABRAS (M5S), Yana Chiara EHM (M5S), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), a più riprese, Iolanda DI STASIO (M5S), Mirella EMILIOZZI (M5S) e Lorenzo VIVIANI (Lega).

Giuseppe BUCCINO GRIMALDI, *Ambasciatore d'Italia in Libia*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.55.

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE-Cina – Una prospettiva strategica.**

**(Join 2019/5 final).**

*(Esame e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 luglio scorso il Comitato permanente sulla politica estera e le relazioni esterne dell'Unione europea ha concluso, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, l'esame istruttorio del provvedimento in titolo con la presentazione da parte del relatore, onorevole Cabras, di una proposta di documento finale sull'atto in titolo. Segnala che in questa sede il collega Cabras ha presentato una nuova formulazione della medesima proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, nell'illustrare la nuova formulazione del documento, evidenzia l'aggiunta di una ulteriore osservazione nel dispositivo, volta a segnalare, nelle competenti sedi europee, la necessità che lo sviluppo delle future relazioni con la Cina da parte dell'Unione europea si svolga in un quadro complessivo che garantisca il rispetto e la convergenza con le prospettive del partenariato dell'Unione europea con la NATO. Sottolinea altresì che il formato «16+1» deve essere modificato in «17+1», a seguito dell'adesione della Grecia. Segnala che l'obiettivo di semplificare l'accesso dei nostri prodotti al mercato cinese deve essere accompagnato dall'impegno ad assicurare un'effettiva parità di trattamento per gli operatori italiani e europei e che il rafforzamento delle norme internazionali, allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dovrebbe avvenire nella cornice di una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio volta a limitare l'incidenza dei sussidi industriali e a combattere le pratiche della cessione forzata di tecnologia.

Piero FASSINO (PD), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo, esprime apprezzamento per l'impegno a sviluppare le relazioni con la Cina nel quadro degli orientamenti concordati a livello europeo. Al riguardo, ricorda che tale esigenza, malgrado le reazioni scostanti della maggioranza, è stata costantemente ribadita dal gruppo del Partito democratico, in particolare in occasione della firma del *Memorandum* d'intesa tra Governo italiano e Governo cinese del marzo scorso.

Paolo FORMENTINI (LEGA), nel ringraziare il collega Cabras per aver inserito il riferimento al partenariato dell'Unione europea con la NATO, sottolinea che anche gli altri Stati membri dell'UE dovrebbero essere sollecitati, nella gestione dei loro rapporti bilaterali con la Cina, ad assicurare posizioni coerenti con gli orientamenti dell'UE.

Valentino VALENTINI (FI), associandosi alle considerazioni del collega Fassino, dichiara di condividere pienamente la proposta di documento finale presentata dal relatore, rilevando che i principi in esso contenuti sono assai più coerenti rispetto alle posizioni assunte dal Governo italiano in occasione della visita del Presidente cinese Xi Jinping. Ribadendo quanto affermato in sede di Comitato permanente, evidenzia l'esigenza che la politica commerciale europea costituisca la cornice strategica di riferimento per i nostri rapporti bilaterali con la Cina.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, in risposta alle osservazioni del collega Fassino, precisa che anche in occasione della firma del *Memorandum* d'intesa il Governo italiano ha affermato la necessità di conformarsi, nei rapporti con la Cina, alle scelte strategiche dell'Unione europea. Peraltro, a tale riguardo, osserva che alcuni Paesi UE si sono dimostrati assai meno rispettosi della comune appartenenza all'Unione, stipulando accordi commerciali con la Cina al di fuori della strategia e degli obiettivi condivisi e senza previa comunicazione ai *partner* europei.

Piero FASSINO (PD) ribatte al collega Cabras ricordando le dichiarazioni ufficiali dei rappresentanti del Governo e i numerosi comunicati stampa di segno diverso da quello qui ricostruito dal collega.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di documento finale presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Marta GRANDE.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della**

**marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Difesa e Attività produttive, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Avverte che, conseguentemente, la relatrice Emiliozzi ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (*vedi allegato 2*).

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, illustra l'emendamento 3.1.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Emiliozzi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.**

**C. 1771 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione)*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Finanze e Lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Ehm, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato

dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 226 del 23 luglio 2019, a pagina 35, prima colonna, sesta e ventiquattresima riga, leggasi « Pallottino » invece di « Pallottini ».

## ALLEGATO 1

**Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE-Cina – Una prospettiva strategica (Join(2019)5 final).****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio « UE-Cina – Una prospettiva strategica » (Join (2019)5 final), presentata congiuntamente dalla Commissione europea e dall'Alta Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

premessi che:

la relazione illustra le prospettive delle relazioni tra l'UE e la Cina, che dovrebbero svilupparsi, dal punto di vista europeo, intorno a tre obiettivi principali: approfondire il dialogo per promuovere gli interessi comuni a livello mondiale; promuovere condizioni più equilibrate e reciproche che disciplinino le relazioni economiche; potenziare le politiche interne dell'Unione e rafforzare la sua base industriale al fine di preservare a lungo termine la propria prosperità, i propri valori e il proprio modello sociale;

il Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 ha proceduto ad uno scambio di opinioni sulle relazioni generali con la Cina ed ha adottato delle conclusioni in materia di politica commerciale nelle quali, in particolare, chiede che sia garantita una concorrenza leale, anche utilizzando appieno gli strumenti di difesa commerciale e le norme europee in materia di appalti pubblici;

il 9 aprile 2019 si è svolto il 21o vertice UE-Cina, al termine del quale è

stata adottata una dichiarazione congiunta che prevede, tra le altre cose, un accordo provvisorio sulla protezione delle indicazioni geografiche e ulteriori sinergie tra l'iniziativa cinese della « nuova via della seta » (*Belt and Road Initiative*) e le iniziative dell'UE per migliorare la connettività Europa-Asia;

il 23 marzo 2019, nell'ambito della visita di Stato del Presidente della Repubblica Popolare cinese Xi Jinping, sono stati firmati diciannove intese istituzionali e dieci accordi commerciali;

evidenziato che:

l'Unione europea è il principale partner commerciale della Cina, mentre la Cina è il secondo partner commerciale per l'Unione europea, dopo gli Stati Uniti. In particolare, nel 2018 l'UE ha esportato merci in Cina per circa 210 miliardi di euro ed ha importato merci dalla Cina per circa 395 miliardi di euro, con un disavanzo commerciale pari a circa 185 miliardi di euro;

nel 2017 il flusso di investimenti diretti cinesi nell'UE è calato di circa il 17 per cento rispetto al 2016 ed essi risultano concentrati per quasi il 60 per cento in Francia, Germania e Regno Unito, mentre l'Europa del sud risulta avere una quota residuale;

un ulteriore aggravamento della crisi commerciale in atto tra Cina e Stati Uniti potrebbe determinare, secondo stime autorevoli, una contrazione del PIL del 2,5 per cento per la Cina e dell'1,5 per cento

per l'Europa e per il Giappone, con gravi contraccolpi sull'attività economica globale, che potrebbe contrarsi dell'1,7 per cento;

l'interscambio tra Italia e Cina, che nel 2018 ha sfiorato i 44 miliardi di euro, registra un costante aumento del disavanzo commerciale a nostro sfavore, pari a 17,6 miliardi nel 2018;

la Cina ha avviato nel 2012 una iniziativa denominata «17+1» volta ad intensificare ed espandere la cooperazione con 12 Stati membri dell'UE e 5 Paesi balcanici – Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia – per sviluppare progetti infrastrutturali su vasta scala e rafforzare la cooperazione economica e commerciale;

valutata la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 marzo 2019 sulle minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'Unione;

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea il 26 giugno 2019;

rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere della Commissione Politiche dell'Unione europea,

esprime una

#### VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nell'ottica di ridurre lo squilibrio della nostra bilancia commerciale negli scambi con la Cina, occorre intensificare gli sforzi volti alla rimozione delle barriere tariffarie e non tariffarie, al fine di semplificare l'accesso al mercato cinese dei nostri prodotti, in particolare agroalimen-

tari, e assicurare un'effettiva parità di trattamento per gli operatori italiani e europei;

b) allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, carattere prioritario assume il rafforzamento delle norme internazionali, nella cornice di una riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio volta a limitare l'incidenza dei sussidi industriali e a combattere le pratiche della cessione forzata di tecnologia;

c) sempre nel settore tecnologico, per scongiurare le possibili gravi implicazioni in termini di sicurezza delle infrastrutture digitali critiche, occorre continuare a lavorare sul piano nazionale e in sede UE per l'elaborazione di una strategia comune mirata alla sicurezza delle reti 5G, sul modello di quanto elaborato in sede nazionale con le recenti modifiche del decreto-legge n. 21 del 2012, affinché eventuali imprese cinesi che forniscono apparecchiature o servizi si conformino alla legislazione nazionale ed europea per quanto riguarda vita privata, protezione dei dati e cybersicurezza;

d) nel quadro degli impegni internazionali connessi con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, occorre promuovere un partenariato con la Cina basato sui principi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, anche al fine di ridurre le forme di concorrenza sleale che derivano dalla inosservanza, da parte cinese, dei vincoli in tema di emissioni di carbonio;

e) sostenere in ogni sede di confronto con la Cina, europea e bilaterale, il rispetto e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sia i diritti civili e politici che quelli economici, sociali e culturali, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze e al rispetto dei diritti dei lavoratori;

f) anche alla luce dell'iniziativa «17+1», tenuto conto degli interessi italiani nella regione e della necessità di promuovere la sicurezza e la stabilità dell'Europa e del Mediterraneo, assicurare

continuità alla promozione di progetti infrastrutturali che contribuiscono a rafforzare la presenza e l'influenza del nostro Paese nell'area balcanica;

g) avviare la riflessione sul rafforzamento del nuovo quadro europeo per il controllo sugli investimenti esteri diretti, definito dal Regolamento (UE) 2019/452, affinché tutti gli Stati membri si dotino meccanismi a livello nazionale che preve-

dano la possibilità di selezionare e bloccare le possibili acquisizioni predatorie;

h) segnalare, nelle competenti sedi europee, la necessità che lo sviluppo delle future relazioni con la Cina da parte dell'Unione europea si svolga in un quadro complessivo che garantisca il rispetto e la convergenza con le prospettive del partenariato dell'Unione europea con la NATO.



ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018 (C. 1626 Governo).**

**EMENDAMENTO**

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutati in.*

**3. 1.** La Relatrice.

***(Approvato)***

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	34
Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021. Doc. CCXXXIV, n. 2 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00248 Frusone e n. 7-00276 Frailis, sugli alloggi di servizio militari.	
Audizione dell'Amministratore Delegato della società Difesa Servizi, Avv. Fausto Recchia .	37

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021.**

**Doc. CCXXXIV, n. 2.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del Documento in titolo, rinviato nella seduta del 17 luglio 2019.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, osserva che il dibattito svolto nella seduta introduttiva è stato ulteriormente approfondito attraverso lo svolgimento dell'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli.

Preannuncia, quindi, l'intenzione di volere raccogliere gli spunti di riflessione emersi in un intervento che si riserva di svolgere nella prossima seduta.

Salvatore DEIDDA (FDI) sottolinea come l'audizione del Generale Enzo Vecciarelli abbia reso evidente che occorre invertire l'attuale tendenza che vede sottrarre sempre più risorse al bilancio della Difesa.

Manifesta, quindi, la preoccupazione del gruppo di Fratelli d'Italia per la continua diminuzione dei fondi destinati al personale militare e all'acquisizione dei mezzi di cui le Forze armate si devono dotare ed invita il relatore a rimarcare, nell'intervento conclusivo che presenterà alla Commissione, l'esigenza di prevedere che, a livello europeo, le spese militari non

rientrano tra quelle computabili ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Conclude rivolgendo un appello alle forze di maggioranza affinché si adoperino per sollecitare il Governo ad assegnare alla Difesa le risorse necessarie per assolvere con pienezza i propri compiti istituzionali.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) apprezza la procedura d'esame del documento che la Commissione ha seguito, sottolineando come sia il dibattito, sia l'attività conoscitiva svolta abbiano fatto emergere importanti spunti di riflessione.

Ritiene importante che l'intervento conclusivo del relatore possa dare conto delle diverse sensibilità presenti all'interno della Commissione e condivide le considerazioni svolte riguardo alla necessità di assegnare alla Difesa una quantità maggiore di risorse economiche, anche se sottolinea che lo Stato Maggiore della Difesa è chiamato ad impiegare tali risorse nella maniera più proficua.

Occorre, quindi, il massimo sforzo da parte del Governo per incrementare i fondi da destinare agli investimenti e ai mezzi dello Strumento militare, ma soprattutto occorre riequilibrare la distribuzione percentuale delle risorse assegnate al bilancio della Difesa cercando di perseguire l'obiettivo generalmente riconosciuto come ottimale di ripartire le spese nella misura del 50 per cento per il personale, del 25 per cento per gli investimenti e del 25 per cento per l'esercizio.

Alberto PAGANI (PD) condivide le considerazioni del collega Deidda sulla necessità di incrementare la spesa militare, osservando come il compito del relatore si preannunci arduo e complicato.

Evidenzia le criticità, sotto il profilo della perdita di competenze tecniche e scientifiche, che comporta un bilancio della Difesa carente di risorse. In particolare, segnala gli svantaggi legati alla mancata partecipazione ai programmi svolti in cooperazione con gli altri Paesi delle Alleanze in cui l'Italia è inserita ed auspica che la prossima legge di bilancio rappresenti l'occasione giusta per correg-

gere una posizione politica sbagliata, legata più ad esigenze di propaganda, che considera la spesa per la Difesa una spesa superflua e dannosa.

Ritiene senza dubbio irrealizzabile l'obiettivo di raggiungere una spesa per la Difesa pari al 2 per cento del PIL, ma considera necessario incrementare le risorse da destinare al comparto e, sotto questo profilo, auspica che a livello europeo possa trovare nuova linfa il progetto di finanziamento delle spese militari attraverso il meccanismo denominato Athena.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) esprime preoccupazione per il campanello dall'arme che è stato lanciato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte Difesa della Camera e del Senato sul documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2019-2021.

Rileva che tutte le forze politiche presenti in Commissione convergono sull'esigenza di tutelare il comparto della Difesa, tuttavia non può esimersi dal constatare che, dall'inizio della legislatura, i programmi d'armamento presentati non hanno concluso il loro *iter* parlamentare.

Auspica, pertanto, che le forze di Governo e il Parlamento possano adoperarsi per ridare dignità alla Difesa, tanto più se si considera l'encomiabile senso di appartenenza alle Forze armate espresso quotidianamente dal personale militare.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, ribadisce che anche il gruppo del M5S condivide le considerazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa riguardo all'esigenza di incrementare la spesa per la Difesa ed è a favore di un aumento delle risorse assegnate al bilancio della Difesa.

Rileva, tuttavia, che la contrazione della spesa militare non costituisce una novità, ma si protrae oramai da diversi anni e coinvolge anche i precedenti Governi. Peraltro, la riduzione delle risorse di bilancio ha interessato, in generale, tutti i dicasteri.

Precisa, quindi, che l'attuale maggioranza non ha affatto ridotto i programmi

da finanziare, bensì ne ha previsto uno slittamento negli anni, razionalizzando le scelte sbagliate fatte in passato e ponendo maggiore attenzione a come vengono impiegate le risorse.

Ricorda, quindi, che nella passata legislatura il gruppo del M5S votò a favore del programma navale e che, grazie alle modifiche richieste dalla Commissione con riguardo ai mutui da stipulare per il finanziamento del programma stesso, è stato possibile realizzare importanti risparmi che permisero l'acquisizione di ulteriori 4 pattugliatori d'altura. Una ferma contrarietà fu invece manifestata sull'acquisizione della unità portaelicotteri.

Ribadisce, quindi, che il punto cardine del proprio intervento conclusivo riguarderà la necessità di incrementare la spesa per la Difesa, ponendo particolare attenzione ad un uso razionale ed efficiente delle risorse disponibili.

Renzo TONDO (MISTO-NCI-USEI) sottolinea come effettivamente la riduzione della spesa per la Difesa sia ascrivibile non solo all'attuale Governo, ma anche a quelli precedenti e, tuttavia, rileva che oggi il vero problema risiede nell'indeterminatezza delle scelte politiche di politica estera e di difesa.

Si avverte la mancanza soprattutto di una linea strategica che definisca quali siano le priorità che il nostro Paese intende perseguire. La presenza nelle missioni internazionali ne è una testimonianza, giacché l'Italia sembra essere impegnata un po' ovunque, senza considerare che le risorse a disposizione non consentono di poterci permettere di partecipare a tutti i contesti possibili.

Alberto PAGANI (PD) premette che le considerazioni svolte dal relatore sono realistiche, ma avrebbero dovuto essere integrate con altre valutazioni che invece sono rimaste taciute.

È vero che la spesa per la difesa è stata mantenuta ad un livello inferiore anche dai precedenti Governi, tuttavia osserva che l'attuale Governo ha ridotto in misura

consistente le risorse per gli investimenti proprio in un momento in cui le esigenze richiedevano, invece, di incrementare la spesa per investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.

Auspica, quindi, che nella prossima legge di bilancio ci sia un'inversione di tendenza e la maggioranza eviti di ripetere gli errori commessi in passato.

Salvatore DEIDDA (FDI) osserva che è vero che l'attuale situazione di bilancio impone di ridurre le spese in modo generale, ma non può non mettere in guardia da un atteggiamento che cerca di reperire risorse in modo dissennato rischiando di provocare seri problemi di funzionamento alla Difesa.

Ritiene grave continuare con una politica di tagli che mette a rischio la sicurezza nazionale e pregiudica il prestigio dell'Italia nei tavoli internazionali cui siede e si domanda se non sia più opportuno reperire le risorse da destinare alla Difesa riducendo, ad esempio, la quota di contributi versati per la partecipazione all'Europa.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, non condivide l'affermazione del collega Deidda riguardo ai problemi di funzionamento della Difesa e sottolinea come il *trend* del bilancio della Difesa, dopo quasi un decennio di contrazione, mostri nel 2018 e nel 2019 una crescita delle risorse stanziata.

Invita, quindi, a considerare il bilancio in termini reali e non in percentuale al PIL, dal momento che una ripresa della crescita allontana inevitabilmente dall'obiettivo del 2 per cento. Ribadisce, quindi, che occorre cercare di incrementare la spesa per la Difesa, ma ritiene che la situazione non sia così drammatica come è stata descritta.

Infine, condivide le considerazioni del collega Tondo evidenziando, tuttavia, che l'attuale maggioranza è attivamente impegnata nel tracciare le linee strategiche come conferma la revisione in atto del contributo italiano all'intervento militare in Afghanistan.

Auspica, quindi, che si possa proseguire nei progressi fatti anche se rimane ancora molto lavoro da fare.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 25 luglio 2019.*

**Nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00248 Frusone e n. 7-00276 Frailis, sugli alloggi di servizio militari.**

**Audizione dell'Amministratore Delegato della società Difesa Servizi, Avv. Fausto Recchia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.30.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	39
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	56

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri moldavo. Atto n. 98 (Rilievi alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	43
Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 93 (Rilievi alle Commissioni I e VII) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Atto n. 95 (Rilievi alle Commissioni II e VI) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99 (Rilievi alle Commissioni I e II) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	46

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 1640 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. C. 1641 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015. C. 1770 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	49

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. C. 1850 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. C. 1769 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	55

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

#### La seduta comincia alle 11.20.

**DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.**

**C. 2000 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sono state presentate 15 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 61 del 2019, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica (*vedi allegato 1*).

In proposito ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Sottolinea quindi che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con

riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce di tali criteri segnala che è da ritenersi inammissibile il solo articolo aggiuntivo Marattin 1.01, che prevede l'incremento del contributo straordinario in favore dei comuni che danno luogo a procedure di fusione, peraltro di contenuto analogo ad un emendamento dichiarato inammissibile sul medesimo provvedimento al Senato.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario su ciascuna di esse.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con il parere espresso dal relatore.

Luigi MARATTIN (PD), in relazione all'emendamento 1.1 a sua prima firma, segnala che questo è volto a confermare anche per l'anno 2020 la destinazione dei risparmi relativi a reddito di cittadinanza e « quota 100 » al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, in considerazione della volontà espressa dal Governo di rispettare gli impegni assunti con le istituzioni europee. Rispetto a questa destinazione dei risparmi di spesa, ritiene comunque necessario comprendere quali siano gli intendimenti del Governo, anche alla luce delle previsioni economico finanziarie per il prossimo anno. A questo riguardo, stigmatizza il fatto che il Presidente del Consiglio Conte non sia stato in grado, nel corso del *question-time* svolto nella giornata di ieri, di fornire indicazioni in merito all'entità del deficit tendenziale per il 2020.

Il sottosegretario Massimo BITONCI osserva che sulla determinazione del deficit agiscono anche componenti esogene, come ad esempio l'entità delle entrate che, nel corrente anno, è stata notevolmente superiore alle aspettative, anche grazie all'introduzione di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Auspicando che il *trend* positivo in materia di entrate si mantenga, osserva come sia prematuro, in questo momento dell'anno, fare previsioni sul deficit tendenziale per il 2020. Assicura comunque che nel prossimo mese di settembre sarà possibile formulare previsioni attendibili. Evidenziando in particolare come l'incremento delle entrate fiscali sia dovuto soprattutto all'introduzione della fatturazione elettronica, misura adottata dal precedente Governo, assicura che l'attuale Esecutivo non intende eliminare questa riforma, pur ritenendo possibile introdurre alcuni correttivi, come è stato fatto nel recente decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto crescita, con il quale sono state adottate misure di semplificazione. Si augura inoltre che l'avvio a regime della trasmissione telematica dei corrispettivi possa comportare ulteriori incrementi di entrate.

Segnala infine i dati incoraggianti relativi all'indice dell'attività manifatturiera – *Purchasing Managers Index* – dai quali emerge la buona posizione dell'Italia, superiore a quella media dell'Eurozona e in particolare a quella della Germania.

Ferma restando quindi la necessità di attendere ancora qualche settimana, ritiene che le considerazioni testé svolte autorizzino a prevedere che i dati relativi al deficit tendenziale 2020 saranno incoraggianti.

Luigi MARATTIN (PD) si dichiara soddisfatto per il riconoscimento della validità della fatturazione elettronica, introdotta dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze Padoan, misura in passato criticata dall'attuale maggioranza.

Claudio BORGHI, *presidente*, si associa all'apprezzamento espresso dall'onorevole Marattin per l'introduzione della fatturazione elettronica.

Pietro Carlo PADOAN (PD), nel sottolineare come il merito dell'introduzione della fatturazione elettronica sia stato dovuto soprattutto all'attività dell'Amministrazione, segnala che il Presidente del Consiglio Conte, nel *question-time* di ieri, ha ribadito l'impegno del Governo a raggiungere una strutturale riduzione del disavanzo, in linea con le richieste del Patto di stabilità e crescita, senza però fornire indicazioni su natura e entità delle misure che intende adottare per adempiere a questo impegno.

Il sottosegretario Massimo BITONCI segnala che sono state avviate alcune sedi di confronto per giungere alla definizione delle misure da inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2020 e cita in particolare le tematiche della riduzione del carico fiscale, della semplificazione e della *spending review*.

La Commissione respinge l'emendamento Marattin 1.1.



Ylenja LUCASELLI (FdI), nel segnalare che in questo momento è in corso l'Assemblea Nazionale del proprio partito, per consentire lo svolgimento della quale sono stati sospesi i lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, si rammarica per il fatto che non potrà seguire la presente seduta sino al termine.

Ciò posto, esprime quindi perplessità sul provvedimento in esame. Ritiene infatti che le misure in esso contenute siano estremamente vaghe, in quanto i commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono ipotesi tra loro alternative, che potranno essere definite solo nei prossimi mesi, quando sarà resa nota l'entità dei risparmi derivanti da reddito di cittadinanza e da « quota 100 ».

Avanza poi la richiesta di avere indicazioni sul contenuto del prossimo disegno di legge di bilancio, quanto meno per comprenderne l'impianto generale.

Con specifico riferimento alle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, segnala che esse sono volte a prevedere una diversa destinazione dei previsti risparmi. Si tratta di finalità che sono giudicate particolarmente rilevanti per il gruppo Fratelli d'Italia, quali la riduzione del costo del lavoro per i datori di lavoro e i lavoratori, il sostegno delle famiglie e della natalità e la *flat tax* per i redditi incrementali. Con riferimento a quest'ultima misura, oggetto dell'emendamento Lollobrigida 1.6, osserva che la previsione di un'aliquota in misura fissa e di importo inferiore a quelle attualmente vigenti avrebbe un costo sicuramente minore rispetto all'introduzione generalizzata della tassa piatta e consentirebbe di agevolare tutti i contribuenti, anche se in misura minore. Auspica che quanto meno questa misura venga introdotta nella legge di bilancio per il 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, si rammarica per il fatto di non aver potuto evitare una sovrapposizione tra la seduta odierna della Commissione e lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, come peraltro già preannunciato ieri nel corso della riunione dell'ufficio di

presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene che l'introduzione di una *flat tax* incrementale sia sostanzialmente priva di effetto di pratici. Evidenzia infatti come circa l'85 per cento dei contribuenti IRPEF sia costituito da lavoratori dipendenti e pensionati, i cui redditi sono piuttosto stabili nel tempo, in particolare in un periodo di stagnazione come l'attuale. Segnala inoltre che per i lavoratori autonomi la *flat tax* sia stata già introdotta ad opera della legge di bilancio per il 2019 e che nel 2020, con il consenso della Commissione europea, l'applicazione di tale regime potrebbe essere ulteriormente estesa. Si chiede quindi a chi possa giovare la misura prevista nell'emendamento Lollobrigida 1.6. Evidenzia infine la possibilità di effetti distorsivi ed elusivi, come ad esempio l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore per differire al momento dell'eventuale entrata in vigore della misura il pagamento di straordinari, effettuati nel precedente periodo di imposta.

Claudio BORGHI, *presidente*, segnala come una discussione sugli effetti economici della *flat tax* incrementale esuli dall'oggetto del presente provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FdI), convenendo con il presidente in merito all'inopportunità di entrare nel dettaglio della *flat tax* incrementale nel corso della presente discussione, osserva che gli imprenditori sono in grado di apprezzare ulteriori effetti dell'introduzione della misura che l'onorevole Marattin ha ommesso di considerare. Evidenzia inoltre l'effetto positivo che una simile misura potrebbe avere ai fini dell'emersione del reddito sommerso, il quale sarebbe pari, secondo alcune valutazioni, a circa il 60 per cento del reddito dichiarato. I contribuenti potrebbero infatti essere indotti da tale misura a dichiarare redditi maggiormente corrispondenti a quelli effettivamente percepiti e in tal modo si potrebbe ridurre la pressione fiscale, che attualmente grava in misura molto pesante sui lavoratori dipen-

denti e sui pensionati. Inoltre la *flat tax* sui redditi incrementali potrebbe essere il primo passo per l'introduzione di una vera e propria *flat tax* generalizzata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lollobrigida 1.2, 1.3 e 1.4.

Luigi MARATTIN (PD) segnala che l'emendamento a sua prima firma 1.5 propone di destinare i risparmi derivanti dall'applicazione del reddito di cittadinanza e di « quota 100 », che si realizzeranno nell'anno 2020, alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia su IVA e accise relative al medesimo anno e ricorda che l'ultima legge di bilancio ha elevato di 3,9 miliardi di euro la somma necessaria per la completa sterilizzazione di dette clausole per l'anno 2020.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marattin 1.5 e Lollobrigida 1.6.

Luigi MARATTIN (PD) evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 1.7 è volto a prevedere che eventuali rimodulazioni degli accantonamenti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento debbano essere comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei relativi pareri, in modo tale da consentire al Parlamento di partecipare alle decisioni che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1118, della legge di bilancio per il 2019, sono state adottate esclusivamente dal Governo.

Sottolinea infine come gli accantonamenti disposti dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento possano essere paragonati a clausole di salvaguardia che impediscono ai Ministeri di programmare le proprie spese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marattin 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Andrea MANDELLI (FI), illustrando gli emendamenti Gelmini 1.13 e 1.14, evidenzia che gli stessi prevedono di utilizzare gli ulteriori risparmi, che si dovessero realizzare rispetto quelli disciplinati dal presente provvedimento, alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ancora in grave disagio, e al sostegno economico delle famiglie e della genitorialità. Ritiene inoltre che il Governo dovrebbe chiarire come intenda impiegare le eventuali ulteriori risorse che, secondo lo studio dell'Osservatorio per i conti pubblici italiani diretto da Carlo Cottarelli, conseguiranno dall'applicazione del reddito di cittadinanza e di « quota 100 » rispetto a quelle stanziare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gelmini 1.13 e 1.14.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, nonché il parere del Comitato per la legislazione.

Pietro Carlo PADOAN (PD) preannuncia il voto contrario sul provvedimento, destinato, a suo parere, all'aggiustamento di situazioni pregresse erroneamente impostate, senza che sia dato comprendere la traiettoria che si vuole imprimere alla finanza pubblica.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) annuncia l'astensione del gruppo Forza Italia sul provvedimento, motivata dal fatto che, anche grazie ad esso, il Governo sia riuscito ad evitare una procedura di infrazione contro l'Italia. Osserva peraltro come il provvedimento in oggetto costituisca una bozza di manovra correttiva rispetto agli errori contenuti nella legge di bilancio per il 2019, già evidenziati a suo tempo dal proprio gruppo.

Rileva infine come non sia stata chiara la posizione del Governo in ordine al riconoscimento della necessità di intervenire sui saldi di finanza pubblica e come

non si sia tenuto adeguatamente conto degli effetti distorsivi della legge di bilancio per il 2019. Auspica, quindi, che la manovra per il prossimo anno sia più aderente alla reale situazione economico-finanziaria del Paese.

Bruno TABACCI (Misto-+E-CD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, ciò anche alla luce delle palesi contraddizioni che in materia dividono l'attuale maggioranza parlamentare. Si limita infatti a rilevare che l'intervento di miglioramento dei saldi di finanza pubblica disposto dal provvedimento in esame – pur configurandosi a suo avviso come un'operazione necessaria ed inevitabile al fine di evitare l'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia da parte dell'Unione europea – è stato in sostanza rinnegato dai due Vicepresidenti del Consiglio, che non hanno neppure partecipato alla riunione del Consiglio dei Ministri nel corso della quale è stato deliberato il decreto in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Claudio BORGHI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 11.55.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri moldavo.**

**Atto n. 98.**

(Rilievi alle Commissioni III e IV).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia dello schema di decreto in oggetto.

Vanessa CATTOI, *relatrice*, avverte che lo schema di decreto ministeriale in titolo reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di n. 10 VM-90P (Veicolo Multi-ruolo nella versione Protetta) in favore del Dipartimento delle Truppe dei Carabinieri (DTC) moldavo, che dovrebbe presumibilmente essere finalizzata entro il 31 luglio 2019, nel quadro di quanto disciplinato dall'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

Rammenta in proposito che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali difensivi d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione.

Al riguardo, osserva che – come dettagliato nella relazione dello Stato maggiore della difesa allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante – nel caso di specie sussistono tutti i requisiti giuridici richiesti dalla disposizione sopra richiamata, specificandosi altresì che i veicoli in questione sono transitati in extra-organico rispetto all'esigenza dell'Arma dei carabinieri e sono già stati dichiarati « fuori servizio » dall'Ispettorato logistico dell'Arma.

Per quanto attiene ai profili di competenza di codesta Commissione, non ha osservazioni da formulare, posto che l'attività di cessione in parola – che rientra nell'ambito della facoltà riconosciuta nei limiti ed alle condizioni di cui al menzio-

nato articolo 311, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 – non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica.

Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in esame una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.**

**Atto n. 93.**

(Rilievi alle Commissioni I e VII).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, essendo ancora in corso gli approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finan-**

**ziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.**

**Atto n. 95.**

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, fa presente preliminarmente che il comma 3 dell'articolo 15 della legge di delega 12 agosto 2016 n. 170 (Legge di delegazione europea 2015) per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849, prevede che dall'attuazione della medesima e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Tanto premesso, con riferimento all'articolo 6, recante clausola di invarianza, evidenzia innanzitutto che le amministrazioni interessate dallo schema in esame sono solo in parte incluse nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. In particolare, se Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione investigativa antimafia (DIA) e Corpo della Guardia di finanza sono da considerare a tutti gli effetti quali rientranti nel novero delle amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, ciò non può però dirsi per l'Unità di informazione finanziaria (UIF) che è stata istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia.

In generale, dal punto di vista metodologico-contabile, ricorda che la previsione di una specifica clausola di neutralità all'articolo 6 dello schema imporrebbe di considerare quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità in presenza di siffatte clausole, laddove la citata norma stabilisce che ogni qualvolta nuove norme risultino accompagnarsi a siffatte clausole di neu-

tralità, la relazione tecnica dovrebbe riportare elementi circa la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione di tutti i dati ed elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime all'occorrenza anche attraverso la loro riprogrammazione, restando precluso il ricorso a clausole di neutralità finanziaria nel caso di oneri di spesa aventi natura giuridicamente obbligatoria.

In tal senso, con particolare riferimento ad alcune delle novelle in esame alla vigente disciplina antiriciclaggio, in cui si prevede il richiamo esplicito ad attività poste a carico di amministrazioni pubbliche, andrebbe a suo avviso confermato che, anche a seguito di tali modifiche, le predette amministrazioni potranno comunque avvalersi per lo svolgimento delle attività ad esse assegnate delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

In proposito, sarebbero a suo parere necessari maggiori elementi di rassicurazione circa l'impatto che tali modifiche alla normativa determineranno sull'ordinario funzionamento delle istituzioni con specifico riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza e alla DIA.

Segnala poi le seguenti norme che meriterebbero chiarimenti in merito ai fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali ipotizzabili. In particolare, all'articolo 1, comma 2 lettera g), numero 1), laddove la norma mira a rafforzare i presidi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio dei proventi criminosi e del finanziamento al terrorismo, consentendo al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza l'acquisizione, in presenza di elementi informativi sintomatici dei fenomeni illeciti in parola, anche in assenza di una specifica segnalazione per operazioni sospette, di dati e informazioni rilevanti per orientare ulteriormente le proprie attività

investigative. Circa l'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 2, e lettera i), laddove si aggiunge il compito per la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia di svolgere, oltre agli approfondimenti investigativi già previsti per le segnalazioni di operazioni sospette, gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi del nuovo articolo 13 nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale, laddove ciò potrebbe determinare l'ampliamento delle attività info-investigative dei due organismi, con inevitabili fabbisogni aggiuntivi di risorse per il loro funzionamento. In merito all'articolo 1, comma 2, lettere h) e l), laddove si consente il recepimento di quanto espressamente previsto dalla direttiva (UE) 843/2018, ai fini dell'accesso, anche da parte della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, all'anagrafe immobiliare integrata, analogamente a quanto già previsto per la UIF. Dalla citata facoltà potrebbe derivare un sensibile impatto sulle attività investigative e sulle risorse dedicate allo specifico settore, che potrebbero determinare riflessi sui fabbisogni di funzionamento. Infine, in merito all'articolo 1, comma 3, lettera a), numeri 2 e 3, e lettera b), laddove, nell'ambito della disciplina di collaborazione e dello scambio di informazioni tra le autorità nazionali, è previsto un nuovo comma diretto a consentire, sempre per le finalità di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, che il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di vigilanza di settore, nonché l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza, collaborino tra loro scambiando informazioni, anche in deroga dell'obbligo del segreto d'ufficio. A rigore, anche su tali scambi informativi, andrebbe a suo avviso fornita assicurazione che i medesimi potranno svolgersi, da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte – segnatamente, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzie fiscali e Autorità di vigilanza, DIA e Corpo della Guardia di finanza –, potendo le stesse avvalersi a tal

fine delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente per il loro funzionamento.

In merito agli articoli da 2 a 5, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni e delle modifiche alla normativa vigente ivi previste, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile.**

**Atto n. 99.**

(Rilievi alle Commissioni I e II).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, con riferimento all'articolo 5, che inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 12 del decreto legislativo n. 174 del 2016, recante codice della giustizia contabile, rilevata la contrarietà espressa nel parere della Corte dei conti, ritiene che andrebbe chiarito se il nuovo requisito previsto per assumere le funzioni di procuratore regionale, oltre alle problematiche giuridiche evidenziate nel richiamato parere, non possa determinare anche difficoltà di carattere organizzativo e di funzionamento degli uffici di procura. Infatti, la norma potrebbe avere effetti sui fabbisogni organici dell'istituto e, sia pure solo *medio tempore*, rispetto all'esigenza di doversi provvedere prima o poi ad un adeguamento dei posti previsti nell'organico di magistratura nella qualifica di presidente di sezione d'ora in poi

necessaria per assumere le funzioni di procuratore regionale.

Sul punto, riterrebbe necessaria la richiesta di una situazione aggiornata circa l'organico di fatto presente rispetto alla dotazione organica di diritto del personale di magistratura della Corte dei conti nonché elementi informativi, con specifico riferimento alle posizioni previste nella qualifica di magistrato presidente di sezione.

Sull'articolo 11, che modifica l'articolo 25 del codice della giustizia contabile, nel presupposto che il compenso del commissario *ad acta* risulti posto a carico dell'agente contabile inadempiente, giusta previsione di cui all'articolo 141, comma 6, del codice, non formula osservazioni.

Sull'articolo 94, che introduce il nuovo articolo 25-*bis* alle norme di attuazione del codice, per i profili di copertura, andrebbe a suo parere confermata la sostenibilità degli oneri per le borse di studio dal 2019, posto che la norma pone il relativo onere a valere del bilancio della Corte dei conti. A tale proposito, osserva che il bilancio consuntivo definitivo relativo al 2018 è stato di recente oggetto di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e da esso emerge un consistente avanzo complessivo, tuttavia non è ivi precisata la quota di avanzo non vincolato ad impegni di spesa già programmati o in via di perfezionamento. Ad ogni modo, pur essendo la norma formulata in termini di facoltà, evidenzia che l'avanzo di bilancio potrebbe costituire una fonte di copertura temporanea.

Sull'articolo 98, che reca la clausola di invarianza finanziaria, rammenta che il ricorso a clausole di invarianza dovrebbe sempre accompagnarsi a relazioni tecniche recanti elementi idonei a comprovare la sostenibilità degli eventuali oneri a valere delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente. In tal senso, ricorda che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità prescrive infatti che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica dovrebbe riportare innanzitutto la valutazione degli effetti derivanti dalle di-

sposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza anche attraverso la loro riprogrammazione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Modifiche al codice della strada.**

**C. 24 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, segnalando come sia ancora in corso un'interlocuzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla valutazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.**

**C. 1640 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, assicura che l'accoglienza in Italia di delegazioni del Qatar, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 dell'Accordo, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico della nazione di appartenenza delle delegazioni, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Qatar di delegazioni italiane.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata comunque la necessità, all'articolo 3, di qualificare gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1640 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'accoglienza in Italia di delegazioni del Qatar, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 dell'Accordo, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico della nazione di appartenenza delle delegazioni, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Qatar di delegazioni italiane;

rilevata la necessità, all'articolo 3, di esprimere gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 124.140 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 72.025 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.**

**C. 1641 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, conferma che la prima riunione con la Controparte si svolgerà a Singapore nell'anno 2021.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata comunque la necessità, all'articolo 3, di qualificare gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1641 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; ».



preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la prima riunione con la Controparte si svolgerà a Singapore nell'anno 2021;

rilevata la necessità, all'articolo 3, di esprimere gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dagli articoli II e IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 362.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 78.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 87.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della**

**Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.**

**C. 1770 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, chiarisce che l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento dei previsti benefici, sarà attuata nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conferma altresì che la prima riunione in Bulgaria della Commissione mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo in esame, avrà luogo nell'anno 2021.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata comunque la necessità, all'articolo 3, di configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del presente Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1770 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godi-

mento dei previsti benefici, sarà attuata nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la prima riunione in Bulgaria della Commissione mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo in esame, avrà luogo nell'anno 2021;

rilevata la necessità, all'articolo 3, di configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del presente Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutato in ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.**

**C. 1850 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento alle previsioni di cui agli articoli da 4 a 12, concernenti attività che, secondo la relazione tecnica, sono già svolte a legislazione vigente in quanto la normativa nazionale già contempla quanto prescritto dalla Convenzione.

Peraltro, osserva che la relazione tecnica non precisa con quali risorse sarà possibile provvedere all'istituzione di un Punto nazionale di informazione sul calcio, di cui all'articolo 11: ritiene quindi che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione riguardo alle risorse umane e finanziarie disponibili per adempiere a tale obbligo, al fine di verificare l'effettiva neutralità finanziaria del medesimo.

Segnala che gli oneri del provvedimento sono invece ricondotti alle spese per la partecipazione italiana alle missioni del Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi, di cui all'articolo 13.

A tal proposito rileva che la disposizione finanziaria configura gli oneri in termini di spesa autorizzata: tenuto conto che le spese in questione discendono dall'attuazione di obblighi internazionali, ritiene opportuno acquisire la conferma che le stesse possano effettivamente essere ricondotte entro il limite annuo indicato. Si tratta, infatti, di spese di missione che, in altri accordi analoghi, sono state configurate quali oneri valutati.

In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia italiane alle riunioni del Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica per gli eventi sportivi,

previste dagli articoli 13 e 14 della Convenzione oggetto di ratifica, pari a 27.030 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, il quale reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto, rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dagli articoli 13 e 14 della Convenzione oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali, analogamente a quanto accaduto per altri provvedimenti. Ciò premesso segnala la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 4 nel senso di indicare che si tratta di un onere « valutato in », anziché « pari a », come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo dell'onere previsto a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 4.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.**

**C. 1769 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocolli.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica ascrive alla Convenzione conseguenze sul gettito con riferimento sia alla tassazione sui canoni sia ai crediti d'imposta per imposte assolate all'estero: tali effetti, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, risultano compensativi e pertanto, complessivamente, non si registrano variazioni di gettito per effetto della Convenzione in esame. Rileva peraltro che, con riferimento alla stima riferita ai minori crediti d'imposta per le ritenute ridotte applicate alle imprese italiane in Colombia, non sono forniti i dati ed i parametri utilizzati ai fini della quantificazione dei relativi effetti positivi di gettito. Pur considerando l'esiguità dei relativi importi, ritiene utile acquisire elementi informativi in proposito, al fine di verificare la stima indicata dalla relazione tecnica e, quindi, la compensatività dei medesimi effetti rispetto al minor gettito derivante dalla tassazione sui canoni, da cui deriva l'asserita neutralità finanziaria del provvedimento in esame.

Per quanto attiene alle altre disposizioni della Convenzione, espressamente considerate dalla relazione tecnica, quest'ultima non stima effetti finanziari tenendo conto dei dati rilevabili dalle dichiarazioni fiscali: ritiene opportuna una conferma che eventuali effetti incentivanti della Convenzione, quali ad esempio la tassazione prevista sui dividendi e sui compensi dei professionisti, non siano comunque suscettibili di determinare conseguenze apprezzabili in termini di gettito. Ritiene infine che andrebbe confermata la neutralità degli effetti della Convenzione in esame anche rispetto alle tipologie di redditi non espressamente considerate dalla relazione tecnica, con riferimento, in particolare, alle pensioni (articolo 18), alle remunerazioni per lo svolgimento di fun-

zioni pubbliche (articolo 19) e alle somme per il mantenimento di studenti e apprendisti (articolo 20).

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.**

**C. 1909 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che il testo in esame è corredato di relazione tecnica e che, nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, il Governo ha messo a disposizione una Nota tecnica e ha fornito ulteriori chiarimenti, dei quali darà conto nella presente relazione.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante clausola di neutralità, segnala che tale articolo prevede, da un lato, che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro, che agli oneri derivanti dalla legge medesima si provveda nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.

Evidenzia altresì che la relazione tecnica, nel quantificare gli effetti finanziari imputabili all'Accordo in esame, li suddivide in due categorie: alcuni derivano da

previsioni dell'Accordo del 1995 riprodotte nel nuovo Accordo, altri, invece, derivano da previsioni introdotte in quest'ultimo *ex novo*.

Sottolinea che, per quanto riguarda la prima categoria, la relazione tecnica si limita a fornire i costi medi del complesso degli oneri attribuibili all'Accordo del 1995: a tali spese il disegno di legge di ratifica, come visto, non attribuisce effetti per la finanza pubblica. In proposito, dunque, pur rilevando che l'operatività del Centro è proseguita anche nelle more del rinnovo dell'Accordo, andrebbe a suo avviso chiarito se la loro neutralità dipenda dal fatto che tali oneri siano considerati già scontati a legislazione vigente. In caso affermativo, nell'evidenziare che non risulta chiaro quale sia la fonte normativa sulla cui base gli stessi siano già finanziati, evidenzia che, secondo la stessa relazione tecnica, tali risorse risulterebbero comprese in quelle reperibili nel bilancio dell'ASI. Occorrerebbe quindi a suo parere un chiarimento riguardo al carattere permanente di tali risorse e alla effettiva disponibilità delle stesse, tenendo conto delle complessive esigenze di spesa dell'Agenzia.

Fa presente che la stessa relazione tecnica dà conto inoltre di spese *una tantum* verificatesi nel triennio 2016-2018: anche con riguardo all'eventualità che dette spese possano ripresentarsi in futuro andrebbe a suo avviso acquisito un chiarimento nonché la conferma della disponibilità di risorse con cui farvi fronte.

Per quanto riguarda la seconda categoria di spese, relativa ai nuovi obblighi previsti dall'Accordo in esame – che include l'incremento del canone annuo di affitto dei terreni, l'adeguamento quinquennale del predetto canone, le spese di missione del personale, gli oneri per gli Accordi attuativi, per un totale di 800.300 euro annui, per i quali non viene esplicitata la decorrenza –, prende atto degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Rileva tuttavia che il disegno di legge pone detti oneri a carico del bilancio dell'ASI, inclusa nell'elenco ISTAT. In proposito, nel rilevare che tale

forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi che consentano di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione nel bilancio ASI, senza incidere su attività già avviate o programmate a legislazione vigente. Tale disponibilità appare infatti condizionata alla presenza di risorse attualmente non utilizzate nel bilancio dell'Agenzia ovvero alla possibilità per la stessa di operare forme di riallocazione delle spese iscritte in bilancio.

Ritiene che andrebbe inoltre verificata l'utilizzabilità delle risorse in questione per le finalità in esame per l'intero periodo di applicazione dell'Accordo.

Inoltre, ferme restando le predette osservazioni di carattere generale, per quanto riguarda più dettagliatamente talune delle quantificazioni operate dalla relazione tecnica segnala in primo luogo che il nuovo Accordo non riproduce la previsione di una serie di esenzioni fiscali a vantaggio dell'ASI – relative ad attrezzature destinate a essere usate nella base – già previste, invece, all'articolo IV, comma 9 dell'Accordo del 1995. Osserva che da ciò potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri che la relazione tecnica non sembra considerare; evidenzia altresì che andrebbe chiarito se e in quali termini la quantificazione riportata nella relazione tecnica abbia tenuto conto delle fluttuazioni del cambio euro-dollaro; rileva, da ultimo, per quanto concerne la nomina del direttore per la gestione della Base (articolo VII), come né l'Accordo, né la relazione tecnica diano indicazioni relative alla previsione di gettoni o compensi da corrispondere all'incaricato. Sul punto andrebbero a suo parere acquisiti chiarimenti da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, altresì, che agli oneri derivanti dalla legge di ratifica si provveda nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale

italiana. In proposito, dal punto di vista formale, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.**

**C. 1806, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato, reca norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

Rammenta che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata presentata una relazione tecnica riferita al testo base poi modificato dalla Commissione Affari sociali. Evidenzia che la relazione è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato e che oggetto del presente esame è il contenuto di tale documentazione per le parti tuttora utilizzabili.

Osserva che il progetto di legge è assistito da una clausola generale di non onerosità, riportata all'articolo 9, in base alla quale dall'attuazione del testo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le ammi-

nistrazioni pubbliche interessate provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione relativi agli articoli da 1 a 10, concernenti la disposizione del proprio corpo *post mortem*, reputa necessario che il Governo chiarisca se l'adeguamento della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento – previsto dall'articolo 3 del testo, al fine di consentire la memorizzazione dei consensi all'utilizzo dei corpi *post mortem* – possa essere disposto nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per la gestione della banca dati stessa ai sensi dell'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018.

Per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 6, in materia di restituzione del corpo del defunto e delle spese connesse, rileva che la norma pone obblighi a carico dei centri di riferimento, da cui scaturiscono oneri che, in base al comma 2, sono a carico degli stessi centri « che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca ». Ai fini del rispetto di tale limite di spesa, andrebbe peraltro a suo avviso chiarito se i centri di riferimento, la cui competenza è individuata per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, possano effettivamente subordinare il prelievo del corpo del defunto alla effettiva disponibilità di risorse da destinare alle attività di competenza, ivi comprese quelle connesse alla restituzione del corpo medesimo, indicate dall'articolo 6.

Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di istituzione dell'elenco nazionale dei centri di riferimento presso il Ministero della salute, nonché di attività affidate agli stessi centri di riferimento, reputa necessaria una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità per i soggetti interessati di svolgere i compiti affidati a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 del medesimo

articolo nonché dalla clausola generale di non onerosità inserita all'articolo 9, riferita alla complessiva attuazione del progetto di legge in esame.

Non ha infine osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dall'articolo 2 che trattano della promozione dell'informazione delle disposizioni recate dal testo in esame, dal momento che tali disposizioni appaiono avere carattere programmatico e attesa la presenza delle clausole di non onerosità recate dall'articolo stesso e dall'articolo 9.

Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*).

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1806, approvato dal Senato, recante Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince, tra l'altro, che:

all'articolo 3, comma 1, l'adeguamento della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) al fine di consentire anche la memorizzazione dei consensi all'utilizzo dei corpi *post mortem* sarà realizzato nell'ambito degli stanziamenti, pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2019, destinati alle spese di manutenzione e gestione della suddetta banca ai sensi dell'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018;

all'istituzione e gestione dell'elenco nazionale dei centri di riferimento, di cui

all'articolo 5, il Ministero della salute provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rientrando tali attività nell'ambito delle ordinarie competenze istituzionali del predetto Dicastero;

le disposizioni di cui all'articolo 6, aventi ad oggetto la restituzione del corpo del defunto e la disciplina delle relative spese, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i centri di riferimento pubblici ivi richiamati nella propria attività di ricerca sono finanziati, previo espletamento di appositi bandi, da specifiche linee di finanziamento concesse sulla base di progetti che tengono conto, oltre che degli obiettivi, anche dei costi ad essi connessi, tra i quali rientrano ordinariamente quelli riconducibili al tratta-

mento del materiale biologico eventualmente ricompreso nell'attività di ricerca,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

## ALLEGATO 1

**DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di  
finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Per l'anno 2019 con le seguenti: Per gli anni 2019 e 2020.

1. **1.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

*Al comma 1, sostituire le parole:* al miglioramento dei saldi di finanza pubblica con le seguenti: al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. **2.** Lollobrigida, Meloni, Lucaselli, Rampelli, Caiata.

*Al comma 1, sostituire le parole:* al miglioramento dei saldi di finanza pubblica con le seguenti: a un apposito Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.

1. **3.** Lollobrigida, Meloni, Lucaselli, Rampelli, Caiata.

*Al comma 1, sostituire le parole:* al miglioramento dei saldi di finanza pubblica con le seguenti: a un apposito Fondo, da istituire nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla copertura finanziaria di inter-

venti a sostegno delle famiglie e della natalità.

1. **4.** Lollobrigida, Meloni, Lucaselli, Rampelli, Caiata.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'anno 2020 i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, concorrono alla copertura delle misure di completa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia su IVA e accise relative al medesimo anno.

1. **5.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in



100 milioni di euro per l'anno 2020, sono posti a carico dei risparmi di spesa di cui al comma 1.

1. **6.** Lollobrigida, Meloni, Lucaselli, Rampelli, Caiata.

*Al comma 2, sostituire le parole:* alle Camere *con le seguenti:* alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei relativi pareri.

1. **7.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

*Al comma 2, sostituire le parole:* nell'ambito degli stati di previsione della spesa *con le seguenti:* nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili.

1. **8.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

*Al comma 2, sostituire le parole:* nell'ambito degli stati di previsione della spesa *con le seguenti:* nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. **9.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

*Al comma 3, alle parole:* Sulla base della rendicontazione *premettere le seguenti:* Fermo restando l'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 2.

1. **10.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

*Al comma 3, dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze, *inserire le*

*seguenti:* , da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari.

1. **11.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

*Al comma 4, sostituire le parole:* sono abrogate *con le seguenti:* si applicano a decorrere dall'anno 2020.

1. **12.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Per gli anni 2019 e 2020, una quota parte non inferiore al 30 per cento dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate aggiuntive rispetto a quanto previsto dal presente articolo, derivanti dal minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, è destinata all'incremento delle risorse finalizzate alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

1. **13.** Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Per gli anni 2019 e 2020 i risparmi di spesa e le maggiori entrate aggiuntive rispetto a quanto previsto dal presente articolo, derivanti dal minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, sono destinati al

finanziamento di misure di sostegno economico delle famiglie e per favorire la genitorialità.

- 1. 14.** Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è

incrementato di 32 milioni di euro per l'anno 2019, di 37 milioni di euro per l'anno 2020 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2019, a 37 milioni di euro per l'anno 2020 e a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

- 1. 01.** Marattin.

**(Inammissibile)**

ALLEGATO 2

**Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

DRP-0006294-A-24/07/20



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

PROT. N. 1-5130

Roma, 24 LUG 2019

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
-Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c. AL MINISTERO DELLA SALUTE – U.L.

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO  
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: **A. C. 1806 - "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica".  
Relazione tecnica di passaggio.**

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto ed alla relazione tecnica di passaggio predisposta ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge n. 196/2009, dal Ministero della Salute.

Al riguardo, si trasmette copia della nota n. 190010 del 23 luglio 2019 con la quale il competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha restituito **positivamente verificata la citata relazione tecnica.**

IL CAPO DELL'UFFICIO

389  
14/1




*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza

UFFICIO II

Prot. Nr. 190010/2019  
Rif. Prot. Entrata Nr. 189505/ 2019  
Allegati: 1



All' Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
SEDE

All' Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

e, p.c.

All' Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

OGGETTO: AC 1806 - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica – Relazione Tecnica di passaggio.

È stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata al passaggio del provvedimento del provvedimento in oggetto alla Camera dei Deputati, pervenuta dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 31 dicembre 2009.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

### Relazione tecnica

#### AC 1806 - “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”

Il provvedimento in esame ha la finalità di assicurare che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* sia informato ai principi etici e di solidarietà in conformità a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato e che sia disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

Nel dettaglio il DDL in parola consta di dieci articoli.

L'**articolo 1** disciplina la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio, di ricerca e di formazione; al riguardo, la disposizione, attesa la precipua finalità di definire unicamente l'ambito della materia, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2** reca disposizioni tese ad individuare tutte le iniziative che possano consentire la promozione dell'informazione ai cittadini. La norma distingue tra le iniziative del Ministero della salute (comma 1) e quelle delle Regioni (comma 2). Con riferimento al Ministero della salute, la disposizione stabilisce che le iniziative in parola debbano essere svolte attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente; a tal riguardo, si rammenta che le iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente ddl saranno realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 - mediante i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito (articolo 3) oppure attraverso i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario, utilizzando a tal fine le risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 14). Con riferimento alle Regioni, in relazione alle attività di cui alla lettera a) del comma 2, esse sono certamente ricomprese tra le azioni ordinariamente svolte al fine di assicurare la conoscenza, se del caso attraverso note circolari, di qualsivoglia, nuova disposizione di legge relativa al settore sanitario; con riferimento alla lettera b) si ritiene che le attività di promozione dell'informazione sui temi del presente ddl nei confronti della cittadinanza saranno svolte nell'ambito delle azioni, previste dalle singole normative regionali, rivolte, più in generale, alla comunicazione istituzionale.

L'**articolo 3** stabilisce le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo, che devono essere espressi in maniera chiara e inequivocabile e per iscritto, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6 della legge n.219/2017. Viene altresì disposto che le dichiarazioni di consenso confluiscono direttamente nella banca dati DAT di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Dal punto di vista finanziario si dà assicurazione che le risorse stanziata a legislazione vigente dal comma 573, articolo 1 della legge 145/18 per la gestione e il funzionamento di tale banca dati, pari a 400.000 € annui a decorrere dall'anno 2019, potranno essere sufficienti sia per una prima implementazione dell'infrastruttura informatica sia per svolgere, a regime, la raccolta delle dichiarazioni di consenso sull'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Tale assicurazione muove dalle considerazioni che le funzionalità richieste per la registrazione delle dichiarazioni di volontà del disponente sono inferiori

– e sostanzialmente già incluse – in quelle che, a regime, dovranno assicurare il funzionamento della Banca dati DAT. Peraltro, si fa presente che la ingegnerizzazione di tale infrastruttura è, ad oggi, ancora in via di definizione: tale circostanza rende, pertanto, ancora più semplice e diretta l'integrazione delle modalità di accesso e gestione della banca dati DAT per le finalità di cui al presente DDL. Si ribadisce pertanto che per lo svolgimento a regime delle attività previste dal riformulato articolo 3, i costi di gestione della raccolta delle disposizioni del proprio corpo e dei tessuti *post mortem*, utilizzando la banca dati delle disposizioni anticipate di trattamento di cui al comma 418, art.1 della legge 205/2017, possono essere sostenuti nell'ambito delle risorse già stanziata dal comma 573 art. 1 della Legge 145/2018 per la gestione e funzionamento della banca dati da ultimo citata, atteso che le spese di gestione di cui trattasi riguardano: canoni di gestione per la medesima infrastruttura tecnica (identici rete, server, database), un servizio di help desk destinato ad entrambe le raccolte, rinnovi licenze prodotti software di base già previsti per l'infrastruttura, eventuale manutenzione correttiva del medesimo sistema. Ciò sarà assicurato dalla previsione di modalità di raccolta delle disposizioni del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* analoghe a quelle che saranno implementate per la acquisizione e registrazione delle DAT.

A conferma di quanto detto, si fa altresì presente che sulla base delle ridotte percentuali di adesione attualmente registrate a livello nazionale per le DAT, è realisticamente lecito prevedere un contenimento di circa del 15% dei costi di gestione annuali inizialmente stimati per la banca dati DAT.

La quota di risorse destinabili alla gestione della parte di sistema utilizzabile per la registrazione della DPM può essere quantificata in un massimo di 62.525€ (iva inclusa), tetto massimo difficilmente raggiungibile in considerazione dei ridotti volumi di dette dichiarazioni anche in altri Paesi europei che hanno adottato analoghe disposizioni normative.

Si ritiene, pertanto, che le risorse - attualmente stanziata nel capitolo 7120 del bilancio di previsione del Ministero della salute per la banca dati della registrazione delle DAT - risultano sufficienti sia per la copertura dei costi di gestione annui dell'architettura per la registrazione delle DAT sia per l'impiego della stessa per la registrazione delle DPM.

Al riguardo di seguito si riportano i previsti costi di gestione per la banca dati DAT e DPM:

DESCRIZIONE COSTO GESTIONE ANNUALE	COSTI STIMATI (IVA inclusa)
Quota canone di gestione per l'infrastruttura tecnica (rete, server, database), helpdesk, rinnovi licenze prodotti sw di base, manutenzione correttiva, evolutiva per raccolta e registrazione DAT	€ 337.475,00
Quota canone di gestione per l'infrastruttura tecnica (rete, server, database), helpdesk, rinnovi licenze prodotti sw di base, manutenzione correttiva, evolutiva per raccolta e registrazione DPM	€ 62.525,00
TOTALE	€ 400.000,00

L'**articolo 4** stabilisce, al **comma 1**, le modalità di individuazione dei centri di riferimento, assegnata ad un Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione. Da tale disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 2** si specifica che le attività dei centri di riferimento, come individuati ai sensi del comma 1, debbono essere sempre conformi ai progetti di ricerca per i quali sia stato rilasciato il parere favorevole dal comitato etico territorialmente competente, individuato ai sensi della normativa di riferimento. Si precisa, altresì, che l'attività chirurgica di formazione, che sia in linea con i percorsi dei succitati centri di riferimento, non necessita del parere dei succitati comitati, ma risulta sufficiente una mera autorizzazione della Direzione sanitaria della struttura di appartenenza. Sotto il profilo finanziario si rappresenta che da tale norma, atteso il carattere che riveste, di natura evidentemente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione de quo, infatti, prescrive soltanto la necessaria conformità delle attività dei centri di riferimento ai progetti di ricerca per i quali sia stato rilasciato il parere favorevole dei comitati etici, senza, pertanto, prevedere ulteriori attività o adempimenti dal parte di questi ultimi, rispetto alle ordinarie competenze, svolte dai medesimi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale specificazione, anzi, consentirà di determinare una semplificazione – e, dunque, un'economia procedurale, con i conseguenti, benefici effetti anche sull'efficienza dei comitati etici, che verranno sollevati di una parte di attività – in quanto viene revocato ogni dubbio circa la necessità di richiedere il parere del comitato etico in relazione ad ogni specifica azione dei centri di riferimento involgente l'impiego di un cadavere. Per tali attività, infatti, con il presente emendamento viene chiarito che potrà valere il parere già reso dal comitato etico – e già previsto dalla legislazione vigente – in relazione al progetto di ricerca nel cui contesto si prevede l'impiego di un cadavere per le finalità di cui al presente DDL.

L'**articolo 5** istituisce un apposito Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati, ai sensi dell'articolo 4 del presente ddl, attribuendone al Ministero della salute l'onere di pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.

Sotto il profilo finanziario si rappresenta che l'attività di pubblicazione sul sito del Ministero della Salute dell'elenco in questione non comporta oneri aggiuntivi, rientrando tali compiti nelle attività istituzionali svolte dal Ministero della salute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si rappresenta inoltre che le spese riguardanti il sito del Ministero vengono imputate sui capitoli dedicati all'informazione sanitaria e alla promozione della salute, capitoli 5510 pg 12 e 18. Non sono istituiti capitoli dedicati in modo specifico al sito. Con riferimento all'attività connessa alla istituzione dell'Elenco, ed alla sua successiva gestione, si fa presente che essa si intende quale mera attività provvedimentale, ampiamente rientrante nelle finalità istituzionali del Ministero della salute ed, in particolare, della Direzione Generale della Ricerca. Per istituire – e successivamente aggiornare – l'elenco dei centri di riferimento che faranno richiesta di rientrare in tale elenco – che, peraltro, si prevede possano essere nell'ordine di alcune unità (si abbia presente, al riguardo, che il numero complessivo degli IRCCS pubblici e privati – che sono i principali destinatari di questa disposizione – è pari a 50) – non sarà, dunque, necessario impiegare alcuna risorsa, di alcun genere, al di fuori di quelle che già ordinariamente svolgono le attività istituzionali del ministero della salute afferenti alla ricerca sanitaria. Con tale precisazione si dà, dunque, piena assicurazione che le attività previste da tale disposizione non genereranno alcun nuovo onere, rientrando esse nelle ordinarie competenze istituzionali - da esercitarsi peraltro

attraverso meri atti provvedimenti, preceduti da una istruttoria che appare, in base alle disposizioni de qua, estremamente semplificata – del Ministero della salute.

L'**articolo 6** determina le modalità e tempi di restituzione della salma alla famiglia e dispone che gli oneri per il trasporto della stessa, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione siano a carico dei centri di riferimento, come individuati dall'articolo 4. La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre infatti precisare che tra i centri di riferimento individuabili ai sensi dell'articolo 4 possono rientrare sia soggetti privati che soggetti pubblici; a tal proposito, ferma restando l'irrelevanza per l'erario degli oneri ricadenti su soggetti privati, con particolare riferimento a quelli pubblici (essenzialmente riconducibili agli IRCCS e alle aziende ospedaliere universitarie), si fa presente che essi, per la propria attività di ricerca, sono finanziati, previo espletamento di appositi bandi, da specifiche linee di finanziamento concesse sulla base di progetti che tengono conto, oltre che degli obiettivi, anche dei costi ad esse connesse. Tra tali costi, già ora sono ordinariamente individuati quelli riconnessi al trattamento – e all'eventuale smaltimento – del materiale biologico eventualmente ricompreso nell'attività di ricerca. In ogni caso, la disposizione non genera oneri poiché le eventuali nuove attività di ricerca saranno svolte pursempre nell'ambito delle risorse disponibili

L'**articolo 7** stabilisce che la donazione del corpo *post mortem* non può avvenire a fini di lucro ed eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca devono essere destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4. Dalla disposizione in esame, in quanto avente natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** prescrive unicamente le modalità di adozione del regolamento di attuazione e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo all'**articolo 9** – che reca la clausola di invarianza finanziaria per l'intero provvedimento in esame - si ritiene che alla luce delle considerazioni formulate in merito alle singole disposizioni del presente ddl, e puntualmente illustrate nella presente Relazione Tecnica, non si rinvergono dai precedenti articoli ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica.


Infine l'**articolo 10** si limita ad abrogare una disposizione vigente incompatibile con la disciplina introdotta ed ha pertanto mero valore ordinamentale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



3 LUG. 2019



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Maurizio Leo, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancelleri, in materia di imposta municipale sugli immobili .....	65
---	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata ( <i>Deliberazione</i> ) ....	65
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Programma deliberato dalla Commissione</i> ) .....	69
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
---	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02589 Osnato: Accordi territoriali relativi alle imposte su immobili concessi in locazione a canone concordato .....	66
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	71
--	----

5-02590 Bignami: Richiesta di dati da parte dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA) .....	67
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	73
--	----

5-02591 Fregolent: Avvisi di irregolarità relativi al modello 770 del 2017 emessi dall'Agenzia delle entrate .....	67
--	----

ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	75
--	----

5-02592 Sangregorio: Detraibilità fiscale delle prestazioni di massofisioterapia .....	68
--	----

ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	77
--	----

5-02594 Centemero: Fatturazione relativa alla cessione dei prodotti ittici .....	68
--	----

ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	79
--	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 25 luglio 2019.*

**Audizione del professor Maurizio Leo, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancelleri, in materia di imposta municipale sugli immobili.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.45.

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Indagine conoscitiva sui sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.**

*(Deliberazione).*

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 17 luglio scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

La Commissione deve quindi procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) dichiara il suo consenso e quello del suo gruppo ad approfondire il tema dei sistemi tributari delle regioni e degli altri enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione dell'autonomia differenziata, a patto che si tenga conto delle necessità e delle prerogative dei comuni, oltre che delle regioni. Rammenta inoltre che vi sono Commissioni parlamentari bicamerali – quali la Commissione per le questioni regionali e la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale – che sono già impegnate sul medesimo tema; ritiene necessario tenere in considerazione le audizioni sin qui svolte, al fine di evitare inutili duplicazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che già negli Uffici di Presidenza del 10 e del 17 luglio si è stabilito di procedere ad un coordinamento delle rispettive attività.

Giulio CENTEMERO (Lega) propone di integrare l'elenco delle audizioni, inserendo nel programma dell'indagine anche i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, prende atto della richiesta dei colleghi e ricorda che l'elenco dei soggetti da audire potrà essere integrato, previa acquisizione

dell'intesa del Presidente della Camera. Rammenta infine che le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva avranno inizio alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 13.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Informa infine che, a seguito della richiesta del Sottosegretario Villarosa, e concorde il presentatore, lo svolgimento dell'interrogazione Grimaldi 5-02593 è rinviato ad altra seduta.

**5-02589 Osnato: Accordi territoriali relativi alle imposte su immobili concessi in locazione a canone concordato.**

Marco OSNATO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco OSNATO (Fdi) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita.

**5-02590 Bignami: Richiesta di dati da parte dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA).**

Galeazzo BIGNAMI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Condivide le ragioni dell'interrogante, ritenendo che occorra arrivare alla situazione nella quale al contribuente non sono più richiesti dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria. Osserva tuttavia che sono stati fatti in proposito significativi passi in avanti e che gli adempimenti richiesti dall'Agenzia delle entrate sono stati già significativamente ridotti. Vi è certamente ancora spazio per ulteriori progressi e si dichiara disponibile a svolgere sul punto un lavoro condiviso.

Galeazzo BIGNAMI (FI) ringrazia il Sottosegretario Villarosa per la sua cortesia, tuttavia ritiene che la situazione denunciata nell'interrogazione rappresenti l'ennesima perversione dell'Agenzia delle entrate, che si ostina ad affliggere il contribuente, chiedendogli dati che sono già in suo possesso e obbligandolo, innanzitutto, a ricorrere – non certo gratuitamente – ad un soggetto terzo il quale, munito di delega, procede a recuperare quei dati presso l'amministrazione finanziaria, quindi a comunicare nuovamente i dati all'Agenzia delle entrate. Tutto ciò in palese violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, nonché dello Statuto del contribuente e del buon senso.

Vorrebbe comprendere su quale base normativa l'Agenzia delle entrate proceda

sistematicamente alla violazione delle citate disposizioni; si tratta di una domanda che avrebbe voluto rivolgere direttamente al direttore dell'Agenzia, la cui presenza è stata richiesta 8 mesi fa dal suo gruppo in relazione all'attuazione della fatturazione elettronica, ma senza alcun esito.

Ricorda anche che l'Agenzia delle entrate, utilizzando i dati in suo possesso, emette delle vere e proprie « pagelle » dei contribuenti, con le quali si stabilisce se questi debbano o meno essere oggetto di una procedura di accertamento, anche in tal modo collocando alcune categorie di soggetti in una sorta di « paradiso fiscale », nel quale possono essere posti in compensazione i crediti e ove l'onere probatorio non è più a carico del contribuente ma dell'Agenzia delle entrate. Per i meno fortunati, è possibile sottrarsi a tali verifiche mediante pagamento, realizzandosi a suo avviso una sorta di « corruzione istituzionalizzata ».

Ritiene in definitiva che ad oggi l'Agenzia delle entrate abbia un potere eccessivo – detta norme, fa accertamenti fiscali, emette pagelle – che deve essere contenuto e delimitato da coloro che sono stati eletti dal popolo.

**5-02591 Fregolent: Avvisi di irregolarità relativi al modello 770 del 2017 emessi dall'Agenzia delle entrate.**

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si riserva di verificare quanto detto dal Sottosegretario Villarosa, poiché gli risultano ancora esistenti sul territorio trattamenti assai differenziati.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA conferma che l'Agenzia delle en-

trate ha diramato il 28 giugno scorso la richiamata comunicazione, ed invita il deputato Fragomeli a segnalare eventuali casi di singole Agenzie territoriali che non dovessero averla ancora recepita.

**5-02592 Sangregorio: Detraibilità fiscale delle prestazioni di massofisioterapia.**

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara molto soddisfatto.

**5-02594 Centemero: Fatturazione relativa alla cessione dei prodotti ittici.**

Lorenzo VIVIANI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Lorenzo VIVIANI (Lega) ringrazia il sottosegretario per aver fatto luce su un problema sollecitato da molti operatori interessati alla cessione dei prodotti ittici.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.30.**

## ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sui sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.****PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

La legge 5 maggio 2009, n. 42 recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ha delineato un nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale.

La legge ha stabilito in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di regioni ed enti locali, definito i principi per l'assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e definito gli strumenti attraverso cui garantire il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica. Ciò con l'obiettivo di superare il vecchio criterio della spesa storica sulla quale si basavano i trasferimenti agli enti territoriali e di consentire l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria da parte dei governi decentrati, nonché un adeguato livello di flessibilità fiscale.

A tal fine, la riforma ha previsto l'individuazione di due parametri fondamentali:

la capacità fiscale, che rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale;

i fabbisogni *standard*, che rappresentano le reali necessità finanziarie di re-

gioni ed enti locali in base alle loro caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente.

Il percorso attuativo del federalismo fiscale – che si è sviluppato attraverso l'emanazione di diversi decreti legislativi – si è realizzato solo parzialmente, anche a causa di importanti mutamenti del quadro istituzionale, riconducibili principalmente all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria e alla conseguente necessità di una maggiore centralizzazione delle decisioni di entrata e di spesa. I tagli di spesa e gli aumenti di entrata hanno infatti posto in secondo piano il federalismo fiscale, riducendo gli spazi di autonomia finanziaria degli enti territoriali e imponendo limiti più stringenti alle regole di spesa del patto di stabilità interno. In tale assetto, peraltro, uno degli elementi più innovativi della disciplina federalista, costituito dai fabbisogni standard, ha assunto un ruolo importante come criterio di assegnazione delle risorse agli enti locali.

Per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario il nuovo sistema di finanziamento delineato dal federalismo fiscale, costituito da entrate di tipo tributario ed entrate proprie, è stato più volte rinviato, da ultimo al 2020 ad opera della Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 778, della legge n. 205/2017).

La mancata attuazione del disegno federalista ha lasciato immutate le esigenze di autonomia finanziaria e gestionale delle regioni, sfociate nei referendum consultivi in Lombardia e in Veneto, volti a solleci-

tare l'attivazione delle procedure per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione. A tali iniziative si è aggiunta analoga richiesta della regione Emilia-Romagna.

Tali istanze debbono essere valutate, secondo il dettato costituzionale, alla luce dei principi stabiliti dall'articolo 119, che collega la ripartizione del fondo perequativo al parametro oggettivo della minore capacità fiscale per abitante ai fini di reperire, attraverso la leva fiscale, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti che l'ente territoriale è tenuto istituzionalmente a svolgere. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è lo Stato ad avere competenza esclusiva sulla materia della « perequazione delle risorse finanziarie ».

La perequazione fiscale prevede il trasferimento di risorse allo scopo di attenuare le differenze di capacità fiscale esistenti tra diverse aree territoriali. Ciò al fine di garantire, a parità di sforzo fiscale ed efficienza dei governi locali, il medesimo livello in termini quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici di carattere regionale o locale, in un'ottica di equità orizzontale.

La presente indagine conoscitiva si propone pertanto in primo luogo di acquisire informazioni e dati aggiornati in merito allo stato di attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento al processo di definizione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nonché alle modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni e agli enti territoriali.

In tale ambito, particolare attenzione potrà essere dedicata al *tax gap*, differenza tra il gettito teorico e quello effettivo, tenuto conto del rilievo che esso può assumere nell'attribuzione della capacità fiscale. Ciò anche al fine di verificare la possibilità per i governatori e gli amministratori locali di intervenire più efficacemente sul recupero dell'evasione fiscale.

Obiettivo dell'indagine è inoltre di individuare l'orizzonte di riferimento all'interno del quale collocare l'azione di Governo in tema di federalismo fiscale ed

autonomia differenziata, tenendo ben presente i canoni di solidarietà economica, di garanzia delle prestazioni pubbliche essenziali e di inviolabilità dei diritti fondamentali della persona.

Ciò dovrebbe consentire l'effettivo passaggio ad un modello istituzionale in grado di contemperare le istanze di autonomia con le esigenze di perequazione, basato su capacità fiscali e fabbisogni standard.

L'indagine conoscitiva, che dovrebbe avere una durata di 6 mesi, si articolerebbe secondo il seguente programma di audizioni:

Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Giovanni Tria;

Ministro degli affari regionali e delle autonomie, sen. Erika Stefani;

Ministro per il Sud, sen. Barbara Lezzi;

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Giancarlo Giorgetti;

Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze;

Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'economia e delle finanze;

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, Ministero dell'interno;

Rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI;

Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*;

SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A.;

Ufficio parlamentare di Bilancio;

Corte dei conti;

SVIMEZ;

Banca d'Italia;

Confindustria;

Esperti e studiosi della materia.

## ALLEGATO 2

**5-02589 Osnato: Accordi territoriali relativi alle imposte su immobili concessi in locazione a canone concordato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina dei contratti di locazione ad uso abitativo «a canone concordato», e, in particolare, chiedono chiarimenti in merito all'opportunità di un intervento affinché l'attestazione della conformità del contratto ai criteri dettati dagli accordi territoriali sia consentita a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che hanno sottoscritto la convenzione nazionale integralmente recepita nel decreto ministeriale 16 gennaio 2017 n. 62.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta quanto segue.

La legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», nel definire le modalità di stipula o rinnovo dei contratti di locazione a canone concertato di cui all'articolo 2, comma 3, individua due distinti momenti procedurali, entrambi essenziali, per una corretta determinazione dei canoni.

Tali fasi si sostanziano, la prima, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della richiamata legge 431, nella promozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Convenzione nazionale che individua i criteri generali per la realizzazione degli accordi in sede locale per la stipula dei contratti di locazione sopra detti e la seconda, in attuazione del sopracitato articolo 2, comma 3, nel livello procedurale finalizzato alla sottoscrizione degli accordi in sede comunale.

Entrambe le fasi sono concluse con l'adozione del Decreto interministeriale n. 62 del 16 gennaio 2017.

A dette fasi partecipano, rispettivamente, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale.

In tale contesto va sottolineato il ruolo fondamentale svolto dai comuni nella attivazione delle procedure di definizione degli accordi locali in quanto spetta agli enti locali, sia l'individuazione che la successiva convocazione, delle predette organizzazioni di livello locale.

Ciò detto, e per quanto concerne in particolare il profilo della attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo locale, gli Onorevoli interroganti si riferiscono alla sentenza della Corte costituzionale n. 309 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito nella legge n. 359 del 1992, nella parte in cui prevedeva come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge n. 392 del 1978.

La sentenza n. 309 del 1996 risulta rispettata dal sistema normativo successivo introdotto con la riforma delle locazioni (legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni e decreto ministeriale 16 gennaio 2017), in quanto tale impianto

normativo non prevede l'obbligo bensì la mera facoltà della proprietà edilizia e dei conduttori di avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni sindacali (cfr. articolo 2, comma 2, legge n. 431 del 1998 e articolo 1, commi 4 e 8, articolo 2, comma 8, articolo 3, comma 5, decreto ministeriale 16 gennaio 2017).

Tale impianto normativo, con il quale è stato superato il regime vincolistico introdotto dalla legge n. 392 del 1978, configura un sistema concertativo innanzi sintetico, che appare rispettoso delle prerogative che l'ordinamento riconosce ai diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento.



## ALLEGATO 3

**5-02590 Bignami: Richiesta di dati da parte dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli lamentano che dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), si è determinato un ulteriore aggravio burocratico a carico dei contribuenti poiché per l'elaborazione degli Isa si rende necessario integrare la documentazione con i dati fiscali degli ultimi 8 anni dei contribuenti.

Gli Onorevoli interroganti evidenziano che tali dati, pur essendo già in possesso dell'Agenzia delle entrate, devono essere riacquisiti dai professionisti e ricaricati nuovamente sui sistemi informatici dell'Agenzia.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono « su quali basi normative si fondi questa continua richiesta di adempimenti da parte dell'Agenzia delle entrate e come si giustifichi una richiesta di dati, peraltro, già in possesso dell'Agenzia delle entrate, che appare agli interroganti in palese violazione dello Statuto del Contribuente, oltre che del buon senso. ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Il comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017) prevede che: « Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici

di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati "indici" ».

Tale previsione si innesta nel percorso tracciato dalla legge n. 190 del 2014 (articolo 1, commi da 634 a 636), e persegue la finalità di ridefinire il rapporto tra fisco e contribuente: dal controllo *ex post* della posizione fiscale a un nuovo rapporto collaborativo-preventivo finalizzato a stimolare comportamenti fiscali virtuosi.

All'interno del solco tracciato dalla disciplina di cui alla menzionata legge 190 del 2014, la richiamata disposizione sugli ISA prevede che, anticipatamente rispetto alla scadenze fiscali, l'Agenzia renda noti al contribuente gli elementi in proprio possesso, idonei a stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione di base imponibile.

Tale nuovo approccio dovrebbe mettere il contribuente nelle condizioni migliori per evitare situazioni di criticità con il fisco correlate ad errori o inadempienze.

Tanto premesso giova rilevare che i dati forniti dall'Agenzia delle entrate per l'applicazione degli ISA non sono costituiti esclusivamente da dati dichiarati dal contribuente ma, in taluni casi, sono provenienti da fonti informative diverse dalle dichiarazioni fiscali dello stesso.

Il comma 3 del citato articolo 9-*bis* dispone al riguardo che: « I dati rilevanti ai fini della [...] applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispet-

torato nazionale del lavoro e il Corpo della Guardia di finanza, nonché da altre fonti».

Ad esempio, in relazione ai compensi percepiti per prestazioni rese da un contribuente nell'ambito della propria attività professionale, l'Agenzia fornisce al contribuente stesso, quale elemento di riscontro, il dato comunicato all'interno dei modelli di Certificazione Unica da parte dei soggetti eroganti tali compensi.

Gli ISA, attraverso tale sistema, mettono, pertanto, il contribuente in condizione di evitare future contestazioni dell'Agenzia.

La messa in disponibilità di tali informazioni ha anche l'utilità di ridurre il numero di informazioni richieste al contribuente in fase dichiarativa; in tal senso, i modelli ISA approvati per il periodo di imposta 2018, se paragonati ai modelli di studi di settore approvati per l'annualità 2015, mostrano una rilevante contrazione delle informazioni richieste: si passa da 258 informazioni mediamente presenti nei modelli di studi di settore a 147 dei modelli ISA.

Se si concentra l'analisi sui quadri contenenti i dati strutturali, la contrazione appare ancora più evidente; si passa da 83 variabili mediamente presenti nei modelli studi di settore a 29 variabili in media presenti nei modelli ISA.

Tale percorso di semplificazione rappresenta, peraltro, solo un primo passo verso una più consistente riduzione degli adempimenti, posto che il decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019) ha previsto che, a partire dal periodo di imposta 2020, «Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi».

Riguardo alle modalità con cui l'Agenzia mette a disposizione del contribuente e dell'intermediario le ulteriori informazioni utili al calcolo degli ISA, si ricorda che tali informazioni rimangono sempre disponibili all'interno del «Cassetto fiscale» del contribuente. Inoltre, le modalità di acquisizione massiva di tali dati da parte dell'intermediario sono del tutto simili a quelle già efficacemente sperimentate per il modello 730 precompilato.

Il termine di disponibilità di 20 giorni (entro cui «l'Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli») all'interno dell'area riservata dei servizi telematici è un accorgimento a tutela del contribuente, finalizzato ad allinearsi al sistema implementato per lo scarico massivo dei dati relativi al 730 precompilato, in relazione al quale il Garante per la protezione dei dati personali ha manifestato parere favorevole.

## ALLEGATO 4

**5-02591 Fregolent: Avvisi di irregolarità relativi al modello 770 del 2017 emessi dall'Agenzia delle entrate.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli sottopongono all'attenzione del Governo una problematica riferita dall'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, secondo cui l'Agenzia delle entrate starebbe inviando avvisi di irregolarità relativi al modello 770/2017 fondati su una apparente incongruenza tra la certificazione unica e il modello 770/2017.

Gli Onorevoli interroganti precisano che le differenze evidenziate negli avvisi di irregolarità deriverebbero da un errore di alcuni software di compilazione che hanno riportato l'ammontare del *bonus* al netto delle compensazioni. Tale errore si sarebbe generato « a causa di un disallineamento tra le istruzioni per la compilazione dei due modelli e la rimozione temporanea del controllo bloccante sui software di compilazione automatica ».

Gli interroganti segnalano, altresì, che per poter chiarire la difformità dei dati, molti professionisti hanno utilizzato i servizi di assistenza dell'Agenzia delle entrate, riscontrando un comportamento difforme sul territorio da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, gli Onorevoli chiedono « se non ritenga necessario fornire a tutte le sedi territoriali indicazioni per applicare le stesse modalità operative d'intervento per la rapida risoluzione della problematica esposta. ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

In sede di approvazione del modello 770/2017 e delle specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica era stato attivato un controllo consistente nella ricerca dell'identità tra l'importo del credito

relativo al *bonus* Irpef recuperato dal sostituto d'imposta ai percipienti (SX47, colonna 3) e il corrispondente importo indicato a titolo di riversamento all'Erario (nei diversi righi del quadro ST). Tale controllo era stato attivato in coerenza con l'obbligo di compensare « esternamente » nel modello di pagamento F24 i crediti e i debiti relativi al rapporto di sostituzione con i dipendenti.

Successivamente, alcune case di software hanno rappresentato all'Agenzia delle entrate difficoltà nel trasmettere le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, considerato che questi ultimi, nel periodo d'imposta di riferimento, avevano già indicato nei modelli di pagamento F24 i debiti relativi al *bonus* Irpef al netto dei crediti afferenti al medesimo *bonus* Irpef.

Al fine di accogliere le istanze pervenute dagli operatori del settore, è stato, pertanto, rimosso, in data 8 giugno 2017, in tempo utile per la trasmissione delle dichiarazioni in argomento (da effettuarsi entro il 31 ottobre successivo) il predetto controllo di tipo bloccante.

In altri termini, la rimozione del blocco ha, di fatto, agevolato i sostituti che non avevano compensato « esternamente » il *bonus* Irpef e non costituisce la causa dell'invio degli avvisi di irregolarità di cui trattasi.

Tali avvisi derivano, invece, dall'esposizione del *bonus* Irpef recuperato ai percipienti nel rigo SX47, colonna 3, del modello 770, per un importo inferiore a quello riportato nelle certificazioni uniche rilasciate ai medesimi percipienti.

Relativamente alle lamentele circa il comportamento disomogeneo tenuto nel

prestare assistenza ai sostituti, l'Agenzia delle entrate riferisce che, in data 28 giugno, sono state fornite a tutte le strutture dell'Agenzia che prestano assistenza ai contribuenti le istruzioni operative sulle modalità d'intervento, raccoman-

dando alle stesse di astenersi, come di prassi avviene, dal chiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti i cui elementi siano direttamente rinvenibili dalle banche dati e dagli applicativi in loro uso.

## ALLEGATO 5

**5-02592 Sangregorio: Detraibilità fiscale delle prestazioni di massofisioterapia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al regime di detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese dal massofisioterapista.

In particolare, gli Onorevoli segnalano come l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, abbia precisato che le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito il diploma di formazione entro il 17 marzo 1999 mentre non sono detraibili quelle rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma dopo tale data.

A parere degli interroganti risultano incomprensibili le ragioni di tali disparità di trattamento e pertanto gli Onorevoli chiedono «quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per eliminare tali difformità di trattamento, consentendo così la detrazione delle spese sostenute ai pazienti di tutti i diplomati in massofisioterapia, a prescindere dalla data di conseguimento del diploma».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In merito alla possibilità di riconoscere la detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per le spese relative alle prestazioni rese dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999 (17 marzo 1999), l'Agenzia delle entrate ha chiesto al suddetto Ministero chiarimenti, atteso che

il suddetto Ministero, con riguardo al trattamento IVA, aveva negato la natura sanitaria delle prestazioni in esame.

A seguito della predetta richiesta del 2015 e dovendo, comunque, fornire indicazioni ai contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale e al fine di uniformare sul territorio il trattamento fiscale delle prestazioni rese dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la circolare n. 7/E del 2018 (richiamata dagli Onorevoli interroganti), che le prestazioni rese da tali soggetti non sono definibili, anche in presenza di una specifica prescrizione medica.

Da ultimo, con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che: «le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito, entro il 17 marzo 1999, il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data.».

La detrazione spetta, inoltre, per le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito, entro il 17 marzo 1999, il diploma di formazione biennale, «a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al decreto ministeriale n. 741 del 1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute».

Nondimeno, l'Agenzia evidenzia che non risulterebbe in contrasto con la nor-

mativa fiscale il riconoscimento, per le prestazioni in commento, della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, sempreché il Ministero della Salute affermi, nell'attesa del riordino

della figura dei massofisioterapisti, la natura sanitaria delle prestazioni rese dai soggetti con titolo di massofisioterapista conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999.

ALLEGATO 6

**5-02594 Centemero: Fatturazione relativa alla cessione dei prodotti ittici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicazione della fatturazione elettronica per le cessioni di prodotti ittici effettuate tramite la Borsa merci telematica italiana o tramite il mercato regolamentato. Ciò in considerazione del fatto che nel momento in cui l'impresa di pesca cede il prodotto ittico non è a conoscenza del corrispettivo che le sarà riconosciuto dal grossista – in quanto legato alle oscillazioni giornaliere della quotazione del pescato – ed essendo, quindi, per tali cessioni, emesso un documento di trasporto (D.D.T.) privo di prezzo di cessione che verrà poi ricompreso in una fattura differita.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Occorre, anzitutto, premettere che l'Italia è stata autorizzata con Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 – per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA 2006/112/ – ad introdurre, per finalità antifrode, l'obbligo di emettere ed accettare fatture in formato elettronico per le operazioni che intervengono tra soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano escluse quelle effettuate dai soggetti che applicano i regimi IVA di franchigia (forfettari o di vantaggio).

Ciò premesso, con riguardo alla richiesta degli Onorevoli interroganti, posto che tra gli elementi del documento di trasporto (D.D.T.) di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 non è mai stato contemplato il prezzo, si evidenzia che, con diversi interventi – e da ultimo, per i documenti di prassi, con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 – l'Agenzia ha dettagliatamente descritto i tempi, i termini e le modalità di emissione, nonché le relative eccezioni, delle fatture elettroniche tramite sistema di interscambio (SdI), documenti obbligatori, in linea generale, dallo scorso 1° gennaio 2019.

Sono peraltro consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia, all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), le necessarie precisazioni. Si rammenta, poi, che l'introduzione dell'obbligo di fattura in formato elettronico, salva espressa previsione, non ha modificato le regole di fatturazione previste dall'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comprese quelle relative alla fattura differita di cui al comma 4 del medesimo articolo 21 e quelle relative alle cessioni con prezzo da determinare.

In altre parole, l'obbligo di fatturazione elettronica via SdI, pur modificando la forma delle fatture (da analogiche ad elettroniche), non ha introdotto vincoli prima assenti, lasciando di per sé impregiudicati i termini di emissione di tali documenti e il loro contenuto, ivi compreso quello delle fatture cosiddette « differite » ossia da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 61/2019 – Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	80
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	81

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.*

##### La seduta comincia alle 11.05.

**Decreto-legge 61/2019 – Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.**

**C. 2000 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio scorso.

Vania VALBUSA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Il Sottosegretario Salvatore MICILLO esprime parere conforma a quello della relatrice.

Chiara BRAGA (PD), dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 11.10.**



ALLEGATO

**Decreto-legge 61/2019 – Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 61/2019 C. 2000 Governo, approvato dal Senato, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

rilevato che esso costituisce parte integrante delle misure adottate nell'ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea, ritenute sufficienti da quest'ultima per escludere l'avvio di una procedura per mancata osservanza della regola del debito pubblico del 2018;

preso atto che al fine di salvaguardare l'effettivo realizzo di risparmi per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, si dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio per il 2019, in termini di competenza e cassa, secondo la ripartizione per Ministeri indicata nell'Allegato 1 al decreto che, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammonta a 3,75 milioni e per il Ministero dell'ambiente è pari a 2,7 milioni, rispettivamente corrispondenti allo 0,25 per cento e 0,18 per cento del totale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dell'Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, ingegner Maurizio Gentile, sul Piano di RFI di abbattimento e contenimento del rumore ..... 82

##### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 25 luglio 2019.*

**Audizione dell'Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, ingegner Maurizio Gentile, sul Piano di RFI di abbattimento e contenimento del rumore.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.20 alle 9.05.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02595 Vallasca: Sull'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) .....	83
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	86
5-02596 Moretto: Sulle iniziative per assicurare trasparenza sui tavoli di crisi di impresa presso il Ministero dello sviluppo economico .....	84
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	88
5-02597 Barelli: Sulla situazione dei tavoli di crisi di impresa presso il Ministero dello sviluppo economico .....	84
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	89

#### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 61/2019 – Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....	90

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Dario Galli.

#### La seduta comincia alle 8.30.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-02595 Vallasca: Sull'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI).**

Luciano CILLIS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario,

ricordando che il PiTESAI è lo strumento normativo che stabilirà il quadro di riferimento, con l'accordo di Regioni, Province ed Enti locali, per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e che con l'adozione del PiTESAI stesso verranno individuate, su tutto il territorio nazionale, delle aree idonee per lo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Pertanto fino alla sua adozione, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, sia i permessi vigenti di prospezione o di ricerca di idrocarburi, liquidi e gassosi, su terraferma e in mare, che i procedimenti amministrativi (anche quelli di VIA) relativi al conferimento di nuovi permessi, saranno sospesi e riprenderanno la loro efficacia nelle aree che risulteranno compatibili. In tutte quelle aree che risulteranno non compatibili il Ministero rigetterà le istanze relative ai procedimenti sospesi e revocherà i permessi di prospe-

zione e di ricerca in essere. Rileva che si terrà conto, evidentemente, di tutte le caratteristiche territoriali, sociali, industriali, urbanistiche, morfologiche, dell'impatto sull'ecosistema delle rotte marittime e sottolinea che il PiTESAI indicherà tempi e modi di dismissione e ripristino degli impianti che avranno cessato la loro attività. Rileva, altresì, che, in data 24 gennaio 2019, con una nota, il Governo si impegnava per l'istituzione di un Tavolo permanente presso il Mise con il compito di concordare le misure definitive, in coerenza con il Piano delle aree. Chiede, pertanto, a che punto siano i lavori del tavolo permanente presso il Mise.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciano CILLIS (M5S), replicando, si dichiara molto soddisfatto della risposta resa dal viceministro che considera come un importante segnale di attenzione alle problematiche oggetto della sua interrogazione. Fa presente che tutti i livelli istituzionali sono chiamati in causa nel procedimento di adozione del PiTESAI e stigmatizza il fatto che alcune regioni, tra le quali la Basilicata dalla quale lui stesso proviene, non abbiano provveduto a designare i loro partecipanti alle riunioni istituzionali poiché tali enti, a suo avviso, devono assumersi le loro responsabilità sociali, economiche e ambientali. Auspica, quindi, che la sua interrogazione funga da stimolo per le regioni e più in generale per tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel delicato e importante procedimento.

**5-02596 Moretto: Sulle iniziative per assicurare trasparenza sui tavoli di crisi di impresa presso il Ministero dello sviluppo economico.**

Sara MORETTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando che, in vista dell'audizione del Ministro Di Maio innanzi alla Commissione programmata per il prossimo settembre, ritiene urgente conoscere i tavoli di crisi aperti nonché le attività di monitoraggio in essere sugli

stessi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sara MORETTO (PD), replicando, ricorda che il Ministro Calenda aveva consegnato al Ministro Di Maio un quadro di sintesi delle crisi in atto e ritiene gravissimo che a un anno di distanza si discuta ancora di come definire un tavolo di crisi senza fornire un quadro della situazione in essere. Fa presente, poi, che a molti di questi tavoli non le risulta partecipi il Ministro Di Maio. Avrebbe preferito avere qualche numero in più ed invece la risposta del rappresentante del Governo si concentra sulla critica dei numeri forniti dall'Esecutivo precedentemente in carica. Segnala che le crisi aziendali non vanno in ferie e che l'assenza del Ministro potrebbe aggravare tali situazioni. Ricorda, infine, che il modo giusto per risolvere le crisi di impresa è quello di favorire lo sviluppo delle aziende obiettivo, questo, che il Governo attuale non vuole perseguire come dimostrano alcune misure adottate quale, ad esempio, la riduzione degli incentivi previsti dal Piano Industria 4.0.

**5-02597 Barelli: Sulla situazione dei tavoli di crisi di impresa presso il Ministero dello sviluppo economico.**

Luca SQUERI (FI), nella sua qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca SQUERI (FI), replicando, fa presente che mai come in questo caso la risposta fornita dal Governo è lontana dal quesito posto. A fronte di una situazione così complessa senza un elenco dei tavoli di crisi, a suo avviso, non è possibile trovare soluzioni idonee per le crisi medesime. Aggiunge che, ad aggravare il

problema della gestione delle crisi aziendali, vi è la decisione di non rinnovare l'incarico presso il Ministero dello sviluppo economico di un esperto con esperienza decennale della materia per sostituirlo con un *ex* parlamentare evidentemente non adeguato al compito a lui attribuito.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 8.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Decreto-legge 61/2019 – Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.**

**C. 2000 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2019.

Lino PETTAZZI (Lega) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Lisa NOJA (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. Ricorda infatti come il decreto-legge in esame si sia reso necessario per evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, il cui rischio era chiaro fin da dicembre. Il Governo, invece, ha minacciato per mesi di fare la voce grossa con la Commissione europea per dovere alla fine accettare le condizioni poste dalla Commissione medesima. Fa inoltre presente che dei 7.600 milioni di euro accantonati, circa 6.200 vengono dalle maggiori entrate dovute alla fatturazione elettronica, misura introdotta dai precedenti governi di centrosinistra. Altri 1.500 milioni sono ricavati dal possibile minor utilizzo delle risorse finanziarie stanziata a bilancio per il reddito di cittadinanza e quota 100. Ma l'elemento negativo che motiva, oltre ad una contrarietà generale di politica economica, il giudizio negativo del Partito Democratico è il taglio lineare che viene previsto sui singoli Ministeri a garanzia dei suddetti 1.500 milioni di euro, senza peraltro indicare dove si verrà effettivamente ad incidere. Osserva che si tratta di risorse che fin dalla scorsa legge di bilancio potevano essere stanziata per la crescita, gli investimenti e l'aiuto ad aziende in crisi, invece di essere bloccate per finanziare misure di bandiera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.15.**

## ALLEGATO 1

**5-02595 Vallasca: Sull'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI).****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 11-ter del decreto-legge Semplificazioni (decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), ha previsto l'approvazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della sua legge di conversione, del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI).

Per quanto di competenza del MiSE, le attività inerenti alla redazione e adozione del PiTESAI sono state tempestivamente avviate e proseguono secondo quanto indicato di seguito.

Per quanto concerne la *governance* generale, i lavori sono iniziati con la riunione del 28 febbraio 2019. In particolare, essi sono stati costituiti da:

un tavolo politico MISE-MATTM, coordinato dai Sottosegretari con delega nella specifica materia oggetto della norma;

un tavolo tecnico tra MiSE, MATTM, ISPRA, CONFERENZA delle REGIONI ed enti collegati al MISE, in grado di fornire specifici contributi tecnici;

7 gruppi di lavoro tecnici, ad ognuno dei quali è stata affidata l'elaborazione di specifici contenuti (dati; quadro conoscitivo; impatti ambientali a mare e a terra; impatti socioeconomici; piano di dismissione; VAS).

Nello specifico, dopo le prime riunioni istituzionali, tenutesi nei mesi di marzo e aprile, il Tavolo Tecnico è stato poi convocato in aprile. I relativi incontri sono iniziati il 5 maggio 2019, ed hanno

avuto una cadenza settimanale. Allo stato, tuttavia, si è ancora in attesa della designazione dei rappresentanti delle Regioni.

Quanto ai gruppi di lavoro ristretti, questi ultimi hanno iniziato ad elaborare i contenuti di propria competenza.

Inoltre, rappresento che, strumentale alla definizione del PiTESAI, è la stipula della convenzione MiSE-MATTM-ISPRA, che il MiSE ha già inviato in bozza ad ISPRA in data 5 luglio. Con riferimento a tale convenzione, vorrei precisare che in data 18 luglio, l'ISPRA ha inviato al MATTM l'accordo proposto con le modifiche e integrazioni in particolare:

all'attività di propria competenza e all'ammontare delle spese rimborsabili;

al cronoprogramma prevedendo la redazione/approvazione della prima proposta di PiTESAI, non più entro agosto 2019 ma entro ottobre 2019 per via del protrarsi dei tempi per la sottoscrizione dell'accordo medesimo.

In merito vorrei inoltre segnalare sul tema il 30 luglio prossimo si terrà una apposita riunione tecnica con ISPRA presso la DG competente del MISE.

Sono state poi effettuate preliminari valutazioni sugli impatti ambientali e sono in corso i lavori sugli aspetti normativi, ambientali e socio-economici che porteranno al Rapporto Preliminare Ambientale, funzionale al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Parallelamente, è stata svolta una ricognizione dei dati cartografici necessari ed

è stato effettuato un approfondimento preliminare sul quadro dei vari vincoli esistenti. I dati raccolti sono organizzati in un sistema « WebGIS PITESAI », organizzato dal Servizio per il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) dell'ISPRA.

Inoltre, è in corso lo studio delle aree con interesse geominerario in Italia, che

permetterà di individuare le zone di scarso interesse in materia di idrocarburi.

In conclusione, dunque, si rappresenta che, in conformità con gli altri strumenti di programmazione del settore a livello italiano ed europeo, si sta valutando di considerare l'orizzonte temporale del piano dal 2020 al 2050.

## ALLEGATO 2

**5-02596 Moretto: Sulle iniziative per assicurare trasparenza sui tavoli di crisi di impresa presso il Ministero dello sviluppo economico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, il nostro sistema economico ha perso nell'ultimo decennio, progressivamente, competitività e questo Governo sta provando a farvi fronte in ultimo, con provvedimenti importanti, come lo Sblocca Cantieri ed il Decreto Crescita, da poco convertiti in legge.

Voglio evidenziare preliminarmente che, al Ministero dello sviluppo economico tutte le vertenze sono state trattate con grande impegno, com'è dimostrato anche dalla priorità riconosciuta alla riorganizzazione dell'amministrazione stessa, con l'attribuzione di uno specifico ruolo ad un ufficio presso la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, dedicato proprio alle crisi di impresa. Tale struttura è in corso di implementazione sia nella sua organizzazione sia nel personale.

Vengo subito alla specifica domanda relativa alla tenuta di un apposito registro ufficiale che definisca i tavoli di crisi aperti presso il MISE (che peraltro è analoga per entrambe le *question time* di cui si discute).

In proposito, vorrei preavvisare che l'ingresso di nuove vertenze e la difficoltà di definire del tutto chiuse quelle aperte da anni, rendono non possibile fornire un

numero che sia ufficiale e che, a tal fine, si sta svolgendo un complesso lavoro di ricognizione su tutti i tavoli aperti.

In particolare, si vuole effettuare una classificazione maggiormente puntuale dei tavoli, definendo ad esempio come « permanenti », quelli attivi già da diversi anni e relativi a situazioni di crisi che, seppur ritenute in precedenza risolte a seguito di un accordo, nella realtà non erano state del tutto definite, poiché i termini degli accordi sottoscritti sono stati disattesi o avevano basi non solide.

Si è ritenuto, infatti, che il metodo di conteggio finora utilizzato dai governi precedenti sia lacunoso e contraddittorio. Per precisione e non per spirito polemico, non mi risulta che nel passato ci sia stato sul sito istituzionale del MISE uno specifico elenco di tavoli di crisi aperti o un quadro preciso degli stessi.

Orbene, in conclusione, si rappresenta che – a seguito del complesso lavoro che si sta delineando, cui ho fatto cenno – il Ministero dello sviluppo economico procederà ad un costante e adeguato monitoraggio sui tavoli di crisi.

Da ultimo, tengo a precisare che questo Governo continuerà a risolvere e seguire, con il massimo impegno e nei tempi idonei, tutte le vertenze per garantire la continuità aziendale e la salvaguardia dei lavoratori.



## ALLEGATO 3

**5-02597 Barelli: Sulla situazione dei tavoli di crisi di impresa presso il Ministero dello sviluppo economico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Fermo restando quanto ho rappresentato in risposta alla precedente *question time* (On. Moretto), vorrei evidenziare quanto segue.

La difficoltà maggiore sulle crisi non è costituita solo dalla ricostruzione nel numero dei tavoli aperti (basti pensare, infatti, che le sole convocazioni delle vertenze effettuate al MiSe tra giugno e luglio 2019 risultano essere 33, e a queste si devono aggiungere quelle per i tavoli tenuti presso il Ministero del lavoro, nonché gli incontri e le riunioni propedeutiche alla gestione delle vertenze stesse); ma soprattutto dall'esigenza di trovare soluzioni idonee per la reindustrializzazione nonché per l'individuazione di seri investitori, che possano rilanciare le attività imprenditoriali del nostro Paese a rischio chiusura.

Sicuramente, come bene dice l'Onorevole interrogante, la cessazione di attività in Italia per delocalizzazione all'estero, è un fenomeno che ha fortemente inciso sulle crisi d'impresa. Basti pensare alla Bekaert, multinazionale belga che ha rilevato dalla Pirelli lo stabilimento di Figline Valdarno, la quale inizialmente ha garantito il mantenimento dei livelli occupazionali, per poi decidere di traslocare in Romania. Nel corso di questi mesi è stato avviato un percorso propedeutico all'individuazione di investitori interessati a rein-

dustrializzare il citato sito. Proprio per favorire questo percorso, lo scorso anno è stato reintrodotta lo strumento della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione dell'attività produttiva, strumento che era stato abolito con il *jobs act*.

Non è possibile a tal proposito non evidenziare le disposizioni del Decreto Dignità, che ha previsto, come deterrente alla delocalizzazione, che le aziende restituiscano i finanziamenti ricevuti, qualora decidano di trasferire la propria attività all'estero.

Infine, vorrei ribadire che l'azione di Governo in materia di crisi è volta alla massima trasparenza e al dialogo, come dimostra anche l'apertura dei tavoli di crisi ai parlamentari di tutti i Gruppi politici, possibilità preclusa nella legislatura precedente.

Infatti, durante questo primo anno di lavoro il confronto con tutti gli interlocutori non si è mai interrotto e sono sempre stati costanti gli scambi, gli incontri istituzionali e le valutazioni congiunte.

In conclusione, dunque, ribadisco che il Ministero dello sviluppo economico, continuerà a seguire, con il massimo impegno e al fine di trovare le soluzioni più idonee, le vertenze, per garantire la continuità aziendale e un'adeguata tutela ai lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 4

**Decreto-legge 61/2019 – Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 61/2019, recante Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica (C. 2000 Governo, approvato dal Senato);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale. C. 294 Meloni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	95
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	96

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 61/19 misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	92
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93
---	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02598 Amitrano: Adeguamento dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) .....	93
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	98
5-02599 Serracchiani: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo Unicredit in Italia .....	93
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	100
5-02600 Murelli: Estensione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996 ai soggetti che hanno cessato l'attività commerciale negli anni 2017 e 2018 ..	94
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	102
5-02601 Fatuzzo: Superamento del divieto normativo di cumulo delle prestazioni in favore dei soggetti inabili al lavoro o invalidi .....	94
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	103

##### SEDE REFERENTE

Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

**La seduta comincia alle 11.15.**

Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in

materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.

**C. 294 Meloni.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2018.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame della

sola proposta di legge C. 294 Meloni, in precedenza abbinata alle proposte C. 310 Meloni e 1071 D'Uva: tali due ultime proposte, infatti, sono state ritirate, rispettivamente, in data 10 ottobre 2018 e 3 luglio 2019.

Ricorda, quindi, che la proposta in esame risulta attualmente inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea, all'interno della quota riservata alle opposizioni, per il prossimo mese di settembre.

Ricorda, altresì, che lo scorso 16 luglio si è concluso il ciclo di audizioni informali concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che giovedì 18 luglio è scaduto il termine fissato per la presentazione delle proposte emendative, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 10 luglio.

Avverte che sono stati presentati due emendamenti (*vedi allegato 1*). Avverte, inoltre, che, poiché l'emendamento Polverini 1.1 propone la soppressione dell'unico articolo di cui si compone la proposta di legge, la sua eventuale approvazione implicherebbe la contrarietà della Commissione al testo della proposta. Per tale ragione, in applicazione del principio del *ne bis in idem*, l'eventuale soppressione dell'articolo 1, conseguente all'approvazione della citata proposta emendativa, dovrebbe essere intesa, senza necessità di procedere ad altra deliberazione, come conferimento del mandato alla relatrice di riferire all'Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge C. 294 Meloni.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole De Lorenzo, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Polverini 1.1 e parere favorevole sull'emendamento Epifani 1.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.2 proposta dalla relatrice.

Renata POLVERINI (FI) ritira il suo emendamento 1.1.

Elisa SIRAGUSA (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, Renata POLVERINI (FI), a nome del gruppo Forza Italia, Carla CANTONE (PD), a nome del gruppo Partito Democratico, ed Elena MURELLI (Lega), a nome del gruppo Lega, sottoscrivono l'emendamento Epifani 1.2, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Epifani 1.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Andrea GIACCONI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dall'approvazione dell'emendamento Epifani 1.2 (*Nuova formulazione*), sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONI.*

**La seduta comincia alle 11.20.**

**DL 61/19 misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.**

**C. 2000 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla V Commissione (Bilancio), del disegno di legge n. 2000, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2019, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, approvato dal Senato senza modificazioni.

Ricorda che, avendo nella seduta di martedì 23 luglio la relatrice, onorevole Murelli, svolto la sua relazione, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Invita quindi la relatrice a illustrare la sua proposta di parere.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Carlo FATUZZO (FI) ribadisce la sua contrarietà a un provvedimento che destina i risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative a « Quota 100 » e Reddito di cittadinanza al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anziché al finanziamento di misure in favore dei pensionati.

Carla CANTONE (PD), concordando con il collega Fatuzzo, ritiene che sarebbe stato preferibile utilizzare le risorse a disposizione per iniziative nell'ambito del sistema previdenziale, a favore dei giovani e dei pensionati.

Alessandro ZAN (PD) osserva che il provvedimento è il risultato dell'azione del Governo che, fin dal suo insediamento, si è caratterizzato per incompetenza e incapacità, con gravi conseguenze a carico della finanza pubblica, che ora cerca di correggere. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 11.25.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.50.

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.*

#### **La seduta comincia alle 12.**

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **5-02598 Amitrano: Adeguamento dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).**

Alessandro AMITRANO (M5S) illustra sinteticamente il contenuto della sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro AMITRANO (M5S), condividendo quanto espresso dal rappresentante del Governo, ritiene che più che sull'aspetto normativo, pure necessario, occorra insistere sulla formazione, per provocare un cambiamento di approccio al tema, con conseguenze positive, non solo sui lavoratori, ma anche sulle imprese.

#### **5-02599 Serracchiani: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo Unicredit in Italia.**

Carla CANTONE (PD), in qualità di co-firmataria dell'atto di sindacato ispettivo, ne illustra sinteticamente il contenuto.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carla CANTONE (PD), ringraziando il sottosegretario, esprime la sua preoccupazione che il riferimento, nel comunicato dell'azienda letto dal rappresentante del Governo, alla possibilità di verificare il ricorso ai prepensionamenti possa rivelare, in realtà, una decisione già assunta. Auspica, pertanto, che il Governo vigili e si adoperi per la convocazione di un tavolo di confronto tra le parti.

**5-02600 Murelli: Estensione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996 ai soggetti che hanno cessato l'attività commerciale negli anni 2017 e 2018.**

Elena MURELLI (Lega) illustra sinteticamente l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Elena MURELLI (Lega) ringrazia vivamente il sottosegretario per la sollecitudine con la quale ha dato risposta alla sua interrogazione, dimostrando, ancora una volta, che il Governo predilige l'azione ai proclami inconcludenti.

**5-02601 Fatuzzo: Superamento del divieto normativo di cumulo delle prestazioni in favore dei soggetti inabili al lavoro o invalidi.**

Carlo FATUZZO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, ricorrendo a esempi pratici per meglio chiarirne il contenuto.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Carlo FATUZZO (FI), replicando, si dichiara soddisfatto dell'impegno assunto dal Governo, che sembra volere modificare l'attuale approccio, che considera gli infortunati sul lavoro quasi dei privilegiati, ma esprime, nel contempo, la sua perplessità sul giudizio di legittimità espresso dalla Corte costituzionale sul divieto di cumulo. A suo giudizio, infatti, le prestazioni erogate agli infortunati sul lavoro da parte dell'INAIL e dell'INPS hanno ambedue natura previdenziale, laddove la Corte ha eccepito la natura assistenziale della rendita corrisposta dall'INAIL.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.30.**

ALLEGATO 1

**Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale (C. 294 Meloni).**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. 1. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Scoma, Musella.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. L'INPS predispone modalità e procedure volte a evitare abusi nella gestione della contribuzione aggiuntiva di cui ai commi 5 e 6. ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.

1. 2. Epifani.

## ALLEGATO 2

**Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale. C. 294 Meloni.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'INPS, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, predispone modalità e procedure di gestione della contribuzione aggiuntiva di cui ai commi 5 e 6 volte a prevenire e contrastare eventuali abusi. ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifica dell'articolo 3 del

decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.

**1. 2.** *(Nuova formulazione).* Epifani, Siragusa, Aiello, Amitrano, Barzotti, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Invidia, Pallini, Segneri, Tripiedi, Tucci, Villani, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Lorenzoni, Moschioni, Piccolo, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rontondi e Scoma.

**(Approvato)**



## ALLEGATO 3

**DL 61/19 misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2000, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2019, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, approvato in prima lettura dal Senato senza modificazioni;

tenuto conto del fatto che il decreto-legge si inserisce nel quadro delle misure che comporteranno una correzione del saldo di bilancio pari a 7,6 miliardi di euro (0,42 per cento del PIL) in termini nominali, corrispondente a 8,2 miliardi di euro (0,45 per cento del PIL) in termini

strutturali, tale da consentire la conformità dell'Italia nel 2018 alla regola del debito pubblico;

preso atto che l'articolo 1 è volto a destinare alla correzione di bilancio i risparmi attesi nel 2019 dal minor utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del Reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata « Quota 100 », di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**5-02598 Amitrano: Adeguamento dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Osserva l'onorevole Interrogante che i dispositivi di protezione individuale sono strumenti e attrezzature utilizzati per proteggere il lavoratore contro i rischi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che devono essere conformi ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche della normativa europea.

Chiede altresì l'onorevole Interrogante se il Ministro non ritenga opportuno attivare le necessarie iniziative di carattere tecnico volte ad adeguare alle norme vigenti il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, recante « Criteri per l'individuazione e l'uso di DPI ».

Al riguardo non posso anzitutto che manifestare la piena condivisione della necessità, manifestata in questa sede, di garantire ai lavoratori la massima sicurezza nel lavoro.

Non posso altresì non condividere l'ulteriore necessità di avviare un nuovo processo culturale che valorizzi la prevenzione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come ho avuto modo di evidenziare in altre occasioni, in questa sede, è impegno centrale del Governo assumere qualsiasi tipo di iniziativa, anche normativa, suscettibile di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori per la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.

La materia della tutela della salute e sicurezza rientra nel *core business* dell'azione del Ministero che qui rappresento, tanto sul piano della tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle lavoratrici, quanto su quello della necessità che le imprese comprendano e condividano l'importanza di un nuovo approccio al tema della sicurezza e prevenzione.

In questa prospettiva l'obiettivo è quello di sviluppare nuove strategie finalizzate soprattutto all'introduzione di strumenti concreti, pratici, adeguati alle condizioni di lavoro e alle dimensioni dell'impresa che siano in grado – allo stesso tempo – di assicurare il benessere e l'integrità fisica dei lavoratori e la sostenibilità economica e organizzativa da parte delle imprese.

Nella consapevolezza che le norme da sole non bastano, non saranno risparmiati gli sforzi per diffondere e radicare nella maggior misura possibile una cultura su questi temi, a tutti i livelli aziendali, sindacali ed istituzionali.

Ma venendo più nello specifico al quesito posto in questa sede desidero evidenziare che la direttiva 89/686/CEE, in materia di dispositivi di protezione individuale, recepita con il decreto legislativo n. 475 del 1992, citato dall'onorevole Interrogante, è stata abrogata, a decorrere dal 21 aprile 2018, dal Regolamento (UE) 2016/425. Tale Regolamento è entrato in vigore il 20 aprile 2016, con applicazione a decorrere dal 21 aprile 2018 (data di abrogazione della Direttiva 89/686/CEE), fatto salvo per le alcune eccezioni.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento si è provveduto, a livello nazionale, a definire ed emanare il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, che ha avuto il compito di adeguare a detta fonte comunitaria la normativa interna in materia di dispositivi di protezione individuale. Preciso che detto decreto, in vigore dal 12 marzo 2019, ha introdotto modifiche al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro prevedendo, fra l'altro, che « I

DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 ».

Quanto sopra unicamente per rendere un quadro completo della recentissima evoluzione del quadro normativo in materia, a livello comunitario prima, e nazionale poi, a valle della quale nulla osta all'avvio di un processo di adeguamento del decreto ministeriale del 2 maggio 2001 alle novità intervenute sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Ed è in questa prospettiva che la competente Direzione del Ministero ha già avviato apposite interlocuzioni con l'INAIL e con il Coordinamento tecnico delle Regioni allo scopo di sviluppare – sulla base delle rispettive competenze – un confronto di carattere tecnico finalizzato ad individuare le necessarie modifiche che consentano di adeguare il contenuto del decreto ministeriale del 2 maggio 2001 alla vigente normativa nazionale ed europea.

## ALLEGATO 5

**5-02599 Serracchiani: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo Unicredit in Italia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in esame gli Onorevoli interroganti chiedono quali urgenti iniziative il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare al fine di verificare l'effettiva veridicità delle notizie riportate dagli organi di stampa riguardo alla drastica riduzione del numero dei dipendenti italiani di Unicredit, anche mediante l'immediata attivazione di un tavolo di confronto con i responsabili del gruppo bancario italiano e le parti sociali.

Devo in primo luogo evidenziare l'assoluta sensibilità di questo Governo rispetto alle crisi occupazionali che interessano i lavoratori italiani.

Con riferimento alla questione sottoposta dagli Onorevoli interroganti, a quel che consta allo Scrivente, l'Amministratore Delegato di UNICREDIT ha diramato al proprio personale un messaggio del seguente tenore:

« Care colleghe e cari colleghi, questa mattina avrete visto qualche speculazione mediatica sul nostro nuovo piano.

Come sapete, non commentiamo mai le voci o le speculazioni, ma vorrei darvi alcune informazioni di contesto in modo che non andiate in vacanza con queste voci in mente.

Siamo nelle prime fasi di sviluppo del nostro nuovo piano quadriennale di gruppo. Il piano sarà finalizzato il prossimo novembre e sarà presentato a voi e ai nostri investitori il 3 dicembre.

Come ho commentato in una recente intervista: "Nel nuovo piano, lavoreremo ancor di più sulla trasformazione di UniCredit. L'efficienza deriverà principal-

mente dall'ottimizzazione delle attività, semplificando i nostri processi e la nostra gamma di prodotti attraverso l'automazione e la digitalizzazione. Questa sarà una leva fondamentale in un contesto di debole crescita economica e di tassi negativi che ci aspettiamo per i prossimi anni in Europa".

Tutte le banche europee stanno affrontando questa sfida e i suoi effetti. In UniCredit, ogni evoluzione del gruppo e di tutte le nostre banche sarà gestita attraverso il prepensionamento e, come sempre, in modo socialmente responsabile e in linea con le rappresentanze dei lavoratori del gruppo.

So che negli ultimi tre anni vi abbiamo chiesto molto. Il vostro inesauribile impegno verso UniCredit e il sostegno a Transform 2019 è stato prezioso per renderci una banca migliore e più forte: una banca paneuropea vincente.

Ora siamo all'ultimo tratto del piano, con i nostri obiettivi in vista.

Permettetemi di ringraziarvi ancora una volta e di congratularmi con tutti voi per tutti i risultati finora ottenuti.

Grazie,

Jean Pierre ».

Alla luce del comunicato del quale ho dato conto, appare senz'altro necessario attendere l'evoluzione dei fatti e tenersi pronti, così come il Governo sin da ora assume il fermo proposito di fare, a co-

stituire un tavolo di confronto preventivo con i responsabili del gruppo bancario e con le parti sociali.

Per concludere, posso assicurare che l'interesse del Governo nei confronti della

problematica esposta dagli Onorevoli interroganti resterà alta. La vicenda del personale eventualmente coinvolto sarà oggetto di massima attenzione da parte di questo Governo.

## ALLEGATO 6

**5-02600 Murelli: Estensione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996 ai soggetti che hanno cessato l'attività commerciale negli anni 2017 e 2018.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione dell'onorevole Murelli, relativa alla problematica inerente l'esclusione di coloro che hanno cessato la propria attività commerciale nel biennio 2017/2018 dall'ambito di applicazione soggettivo dell'indennizzo previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284 della legge n. 145 del 2018, rappresento quanto segue.

La vicenda dei lavoratori autonomi costretti a chiudere la propria attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, rappresenta uno dei numerosi casi sui quali questo Governo ha riposto la sua attenzione.

Proprio per tale ragione, il Governo, consapevole dell'impatto negativo determinato dallo stato di crisi, ha reso strutturale dal 1° gennaio 2019, con la legge di bilancio 2019, l'indennizzo in riferimento, e, di conseguenza, ha stabilizzato l'obbligo di versamento, per gli iscritti alla relativa Gestione pensionistica, del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato, in parte, al Fondo che finanzia l'indennizzo stesso.

La circolare Inps n. 77 del 24 maggio 2019 è in linea con gli interventi legislativi che hanno introdotto e successivamente prorogato l'indennizzo in esame, che sono stati sempre ritenuti applicabili solo per le cessazioni avvenute successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse.

Pertanto, il medesimo criterio è stato seguito anche per quel che concerne l'ap-

plicazione dell'articolo 1, commi 283 e 284 della legge n. 145 del 2018 che oltre a rendere strutturale l'indennizzo in questione ha ripristinato l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento dal 1° gennaio 2019.

Si prende atto, tuttavia, che mentre in passato le proroghe non hanno lasciato vuoti temporali, in questo caso il diritto all'indennizzo è terminato nel 2016 per essere ripristinato, in maniera strutturale, con decorrenza 1° gennaio 2019.

Il disallineamento temporale sussistente tra la possibilità di accesso all'indennizzo e l'assoggettamento all'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento, tuttavia, era già presente nell'ordinamento ancor prima dell'entrata in vigore dei succitati commi 283 e 284. Difatti, se da un lato le domande di accesso al beneficio potevano essere presentate entro il 31 gennaio 2017, dall'altro, l'aliquota contributiva aggiuntiva veniva prorogata sino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 490, della legge 147 del 2013).

Il quesito posto vale ad attirare l'attenzione su questo tema e a riconsiderare, tra i requisiti indicati ai fini del diritto di accesso all'indennizzo in questione, la data di cessazione dell'attività commerciale. Al momento mi sembra però giusto evidenziare che questo Governo ha reso strutturale una misura in passato non stabile.

## ALLEGATO 7

**5-02601 Fatuzzo: Superamento del divieto normativo di cumulo delle prestazioni in favore dei soggetti inabili al lavoro o invalidi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione dell'onorevole Fatuzzo, relativa alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, rappresento quanto segue.

Secondo la normativa in vigore dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità, così come l'assegno ordinario d'invalidità, concesso ed erogato dall'Inps, non sono cumulabili con la rendita vitalizia Inail, se riferita allo stesso evento o causa, fino a concorrenza della rendita stessa.

In particolare, l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AGO), liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

Pertanto, è possibile avere un riconoscimento di pensione di inabilità, assegno ordinario d'invalidità e, contemporaneamente uno Inail per lo stesso evento o causa, ma i benefici economici spettanti non saranno cumulabili.

La disposizione in questione, in sostanza, determina che, ove l'evento invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni sia il medesimo, i lavoratori possono cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita Inail stessa.

La *ratio* della norma risiede nella necessità di impedire che, per il medesimo evento invalidante, siano corrisposte più prestazioni a carico di enti diversi, ancorché si tratti di forme distinte di assicurazione obbligatoria, aventi finalità e natura differente, risarcitoria quella gestita dall'Inail e previdenziale quella gestita dall'Inps.

L'obiettivo è quello di evitare che da una medesima causa di inabilità derivino, come conseguenze sul piano previdenziale, due distinte attribuzioni patrimoniali in senso lato compensative della medesima riduzione di capacità lavorativa e di guadagno.

Dunque, per espressa previsione normativa, la rendita Inail dal 1995 non è cumulabile con l'assegno ordinario d'invalidità e con la pensione di inabilità a carico dell'Inps, liquidata per lo stesso evento invalidante, fino alla concorrenza della rendita stessa e ciò per evitare, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, il cumulo delle prestazioni.

L'Inail con circolare n. 54 del 9 dicembre 1993 ha fornito i chiarimenti e le modalità operative per la trattazione dei casi d'incumulabilità delle diverse prestazioni, disciplinando inoltre la facoltà dell'assicurato all'esercizio del diritto di opzione per il trattamento economico più favorevole, con rinuncia espressa all'altra prestazione.

È stato, inoltre, chiarito che la facoltà di opzione può essere più volte esercitata nel tempo, purché sussistano i requisiti previsti, qualora intervengano mutamenti della situazione dell'interessato (circolare Ministero del lavoro n. 5/93).

La *ratio* di tale facoltà è quella di poter garantire sempre all'interessato il trattamento economico più favorevole.

La problematica in esame dell'incumulabilità è stata oggetto, in passato, di una possibile riconsiderazione.

Infatti, nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 186 del 23 dicembre 2004, è stato esaminato, in tal senso, un disegno di legge riguardante « Modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita Inail ».

D'altro canto, va pure considerato che la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 227 del 22-29 maggio 2002, proprio nello scrutinio della costituzionalità dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, ha ritenuto legittima la previsione legislativa di un regime di incompatibilità o divieto di cumulo tra le prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico dell'Inps, laddove il lavoratore già benefici – in ragione di uno stesso evento inabilitante – di una rendita a carico dell'Inail.

In particolare, la Corte ha affermato che « non può escludersi un intervento

legislativo che, per inderogabili esigenze della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali ».

La disposizione in parola risponde ad una scelta del legislatore, ispirata essenzialmente ad un rigore finanziario giustificato dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica previdenziale.

Nel ribadire che le prestazioni previdenziali erogate dall'Inps e dall'Inail erano tra di loro cumulabili senza alcun limite fino al 1995, potrà essere valutata nel tempo la possibilità che tecnicamente sia percorribile la soluzione prospettata per i premi assicurativi, in modo da superare la sussistenza di una doppia imposizione contributiva, priva del corrispettivo duplice beneficio.

Garantisco l'attenzione e l'impegno di questo Governo allo studio di eventuali possibili soluzioni tecniche che possano andare nel senso auspicato dall'onorevole Interrogante.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02602 Versace: Ritardo nell'adozione del decreto di fissazione delle tariffe per l'assistenza protesica e specialistica ambulatoriale .....	106
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	110
5-02603 Carnevali: Linee di intervento in tema di obbligo vaccinale .....	106
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	111
5-02604 Lapia: Accordi di programma per l'edilizia sanitaria in Sardegna .....	106
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	113
5-02605 Rostan: Inserimento della farmacovigilanza nei livelli essenziali di assistenza ....	107
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	114
5-02606 Boldi: Iniziative per salvaguardare il sistema dell'odontoiatria pubblica .....	107
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	115
5-02607 Bellucci: Modalità per garantire la cessazione della vendita dei prodotti derivanti dalla <i>cannabis sativa</i> L. ....	107
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	116

#### RISOLUZIONI:

7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani: Disturbi dello spettro autistico (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00037) .....	108
ALLEGATO 7 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione – n. 8-00037) .	117
7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale (Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00277 Bellucci) .....	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.*

**La seduta comincia alle 11.20.**

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-02602 Versace: Ritardo nell'adozione del decreto di fissazione delle tariffe per l'assistenza protesica e specialistica ambulatoriale.**

Dario BOND (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Armando BARTO-LAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Dario BOND (FI), replicando, segnala che un'interrogazione con analogo quesito presentata nell'ottobre del 2018 aveva ricevuto una risposta identica a quella fornita ora dal Governo, confermando che allo stato attuale la soddisfazione di un bisogno, che dovrebbe essere garantita a tutti i cittadini, è possibile solo grazie alla buona volontà di alcune regioni. Invita, quindi, a dare un segnale con la prossima manovra di bilancio, completando un percorso avviato nella passata legislatura con l'approvazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), poiché in molte regioni l'assistenza protesica che viene fornita è da ritenersi assolutamente inaccettabile.

**5-02603 Carnevali: Linee di intervento in tema di obbligo vaccinale.**

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTO-LAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, evidenziando l'atteggiamento ondivago del Governo, che solo recentemente sembra avere scartato l'ipotesi di eliminare l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'accesso agli istituti scolastici. Nel ricordare che il Piano nazionale vaccini costituisce uno strumento previsto oramai da

molti anni, invita ad assumere come unico criterio quello dell'evidenza scientifica nel caso in cui s'intenda valutare l'opportunità di trasformare, per alcune vaccinazioni, l'obbligo in raccomandazione. In ogni caso, condizione necessaria per ipotizzare tale passaggio è quella di avere servizi adeguati e di svolgere campagne informative efficaci, tenendo inoltre un comportamento lineare, diversamente da quanto accaduto durante i primi sei mesi dell'esperienza di Governo dell'attuale maggioranza.

**5-02604 Lapia: Accordi di programma per l'edilizia sanitaria in Sardegna.**

Mara LAPIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTO-LAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mara LAPIA (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta di una risposta dalla quale si evince che il Governo si fa carico delle problematiche segnalate attraverso l'atto di sindacato ispettivo da lei presentato. Ricorda che, come evidenziato anche della Corte dei conti, la Sardegna è tra le regioni che, nonostante le sollecitazioni ricevute, ha utilizzato meno le risorse a disposizione per interventi di edilizia sanitaria, a causa delle difficoltà burocratiche e dell'inerzia delle forze politiche che hanno governato l'isola. Rileva che il decreto-legge « sblocca cantieri » può dare un ulteriore impulso per intervenire in un settore che dovrebbe essere considerato prioritario. Invita, pertanto, il Governo a vigilare sulla capacità di utilizzazione delle risorse a disposizione per un obiettivo, quello di realizzare interventi di edilizia sanitaria, che deve essere considerato prioritario, a beneficio dell'intera collettività.

**5-02605 Rostan: Inserimento della farmacovigilanza nei livelli essenziali di assistenza.**

Michela ROSTAN (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michela ROSTAN (LeU), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta, rilevando che appare ancora sottovalutata l'importanza di una corretta azione di farmacovigilanza, che invece dovrebbe costituire un parametro indicativo di efficienza di un sistema sanitario. Ricorda che circa la metà dei ritiri di medicinali dal mercato derivano dalla farmacovigilanza, con importanti ricadute positive anche in termini di costi per il sistema. Nel segnalare che alcune regioni svolgono tale compito in autonomia, insiste sulla necessità di una diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale.

Osservando che l'inserimento della farmacovigilanza nei LEA può avvenire senza costi aggiuntivi, auspica al riguardo un impegno fattivo da parte del Governo.

**5-02606 Boldi: Iniziative per salvaguardare il sistema dell'odontoiatria pubblica.**

Rossana BOLDI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rossana BOLDI (Lega), replicando, manifesta apprezzamento per il riconoscimento della problematica sollevata, contenuto nella risposta, concordando sul fatto che per una possibile soluzione sarà necessario il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel ricordare la peculiarità del

percorso formativo odontoiatrico, conseguente alla creazione di una facoltà distinta da quella di medicina, rileva che le problematiche attualmente vissute dai laureati in tale settore, con le connesse difficoltà di conseguire una specializzazione, potrebbero rendere auspicabile un ritorno al sistema precedente.

**5-02607 Bellucci: Modalità per garantire la cessazione della vendita dei prodotti derivanti dalla *cannabis sativa* L.**

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, anche alla luce di quanto affermato dal Governo l'anno precedente, in occasione di un'interrogazione vertente sulla stessa materia, presentata a seguito del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in merito alla vendita dei prodotti derivanti dalla *cannabis sativa*. Segnala, infatti, che in quell'occasione erano stati richiesti dal suo gruppo interventi tempestivi per tutelare la salute di soggetti a rischio quali donne in stato di gravidanza, diabetici e cardiopatici, in relazione al consumo di prodotti anche con basso contenuto di THC. Il Ministero interrogato aveva invece fornito una risposta interlocutoria, ravvisando l'opportunità di eseguire ulteriori approfondimenti e di confrontarsi con altre amministrazioni.

Sottolinea che, dopo un anno di inerzia, una risposta chiara è venuta dalla Corte di cassazione che, con la sua recente sentenza, si è assunta la responsabilità di chiarire che la commercializzazione al pubblico delle foglie, delle inflorescenze, dell'olio e della resina ottenuti dalla coltivazione della *cannabis sativa* costituisce un reato. L'assenza di impegni precisi nella risposta fornita dal rappresentante

del Governo conferma le preoccupazioni espresse dal suo gruppo circa la capacità del Ministero della salute di fornire in tempi rapidi una risposta al problema segnalato.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani: Disturbi dello spettro autistico.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00037).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la deputata Bellucci ha predisposto una proposta di testo unificato delle risoluzioni in oggetto che è stata inviata nella giornata di ieri, per le vie brevi, a tutti i deputati della Commissione.

Dà, quindi, la parola alla deputata Bellucci per l'illustrazione di tale testo.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra la proposta di testo unificato delle tre risoluzioni all'ordine del giorno (*vedi allegato 7*), ringraziando i presentatori delle altre due risoluzioni, i colleghi Volpi e Siani, per l'apporto fornito, anche grazie alla loro competenza, che ha consentito di arricchire il testo dell'atto di indirizzo

unitario. Rileva che il percorso seguito conferma che attraverso un confronto serio, al di là delle divisioni politiche, si possono raggiungere risultati condivisi, nell'interesse di tutti gli italiani.

Manifesta, quindi, soddisfazione per aver conseguito l'obiettivo della predisposizione di una risoluzione unitaria. Ritiene doveroso esprimere un ringraziamento nei confronti di coloro che hanno partecipato alle audizioni, fornendo una testimonianza del loro impegno umano e professionale. Nel ringraziare anche gli uffici per l'apporto fornito, esprime l'auspicio di una condivisione unanime del testo presentato, che raccoglie le proposte dei diversi gruppi parlamentari.

Vito DE FILIPPO (PD), nel sottolineare la presenza di temi che consentono di superare le differenze tra i diversi gruppi politici, coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per evidenziare che la proposta in discussione contiene espliciti richiami alla legge n. 134 del 2015.

Ricorda che tale atto normativo ha eccezionalmente avuto come oggetto una singola malattia, in ragione del notevole incremento della prevalenza dei disturbi dello spettro autistico nonché del forte impatto sulla vita delle persone affette da tale patologia e sulle loro famiglie. Ricorda, quindi, che la legge n. 134 prevede la possibilità di condizionare parte dei trasferimenti alle regioni all'istituzione di servizi adeguati per le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie, in base a una valutazione effettuata dal Comitato LEA. Invita, pertanto, il Governo a dare attuazione agli impegni contenuti nel testo che la Commissione si appresta ad approvare e, soprattutto, ad essere parte attiva rispetto all'utilizzo del suddetto meccanismo.

Roberto NOVELLI (FI) si associa, a nome del suo gruppo, alle valutazioni positive espresse dai colleghi in merito conseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di un testo unitario rispetto ad una patologia in continua diffusione, ricor-

dando come in molte aree del Paese non vengano erogati servizi adeguati. Osserva che le audizioni svolte hanno consentito di cogliere l'impatto emotivo sulle famiglie causato dall'autismo ed hanno altresì evidenziato il tema della sottovalutazione dei sintomi che caratterizzano l'insorgere di tale patologia.

Invita, quindi, il Governo a rivolgere una particolare attenzione ai servizi relativi agli adulti, che attualmente costituiscono la più grave lacuna dell'assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Massimiliano PANIZZUT (Lega), nel ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro apporto alla redazione di un testo unitario, avendo ben presente la situazione di estrema difficoltà in cui vengono a trovarsi le famiglie con persone che presentano disturbi dello spettro autistico, auspica che possano essere reperite maggiori risorse per poter fornire un'assistenza ancora più efficace.

Massimo Enrico BARONI (M5S) reputa esaustivo e ben fondato scientificamente il testo proposto alla Commissione, osservando che i primi firmatari delle tre risoluzioni in esame, i colleghi Bellucci, Volpi e Siani, hanno potuto fornire un apporto basato su esperienze professionali complementari. Esprimendo l'auspicio che il testo che la Commissione si accinge ad approvare possa costituire uno stimolo per il Ministero della salute, rileva che nel tavolo tecnico sulla salute mentale che sta svolgendo i propri lavori presso tale Ministero sembra mancare una figura specifica per i disturbi dello spettro autistico. In conclusione, ritiene utile segnalare la validità di esperienze di *co-housing* per alcune tipologie di persone con disturbi dello spettro autistico.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI si congratula con la Commissione per essere riuscita a convergere su unico testo condiviso. Segnala di avere sempre seguito con grande attenzione il tema oggetto della risoluzione in discussione, rile-

vando che il suo contenuto presenta molti elementi di affinità con gli impegni assunti nella fase di campagna elettorale del Movimento 5 Stelle lo scorso anno. Evidenzia, altresì, che rispetto a molti degli impegni contenuti nel testo in oggetto il Ministero della salute si trova già nella fase attuativa.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni 7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani, che assume il numero 8-00037 (*vedi allegato 7*).

**7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale.**

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00277 Bellucci*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il 12 luglio 2019 è stata presentata la risoluzione Bellucci n. 7-00277, vertente sulla medesima materia delle risoluzioni in discussione. La presidenza ne dispone, pertanto, l'abbinamento.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), rinviando al testo della risoluzione da lei presentata per quanto riguarda i contenuti specifici, segnala che essa testimonia l'attenzione posta dal gruppo Fratelli d'Italia sul tema della salute mentale. Esprime, quindi, l'auspicio che tale risoluzione possa rappresentare un valido contributo per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione delle risoluzioni ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

## ALLEGATO 1

**5-02602 Versace: Ritardo nell'adozione del decreto di fissazione delle tariffe per l'assistenza protesica e specialistica ambulatoriale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 64 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, subordina l'entrata in vigore dei nuovi nomenclatori dell'assistenza specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica, limitatamente agli ausili su misura, all'approvazione del decreto interministeriale di definizione delle tariffe massime nazionali delle medesime prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.

In conseguenza di tale previsione, fino all'approvazione di detto decreto, resteranno in vigore i nomenclatori vigenti prima dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017, risalenti l'uno al 1996 (specialistica ambulatoriale) e l'altro al 1999 (assistenza protesica).

Al riguardo, occorre sottolineare che molte delle nuove prestazioni sono già erogate da alcune regioni (ad esempio, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e altre regioni non in piano di rientro dal disavanzo sanitario), perché la normativa vigente consente loro di erogare prestazioni « extra LEA » se in equilibrio economico e non in piano di rientro.

Ne consegue che tali nuove prestazioni innovative (ad esempio: aeroterapia, pro-

creazione medicalmente assistita, nuove tipologie di dialisi, prestazioni di laboratorio, ecc.) continueranno ad essere fornite nelle regioni in questione.

Ciò premesso, con riferimento all'*iter* in corso sulla definizione delle tariffe, si fa presente che la proposta di tariffe, dopo un ulteriore affinamento della valutazione di impatto resa possibile dalle nuove disponibilità dei dati messi a disposizione dai servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, nel senso di una maggiore completezza del flusso relativo al « Sistema Tessera Sanitaria » per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, sarà trasmessa quanto prima allo stesso Dicastero per la necessaria verifica della stima di impatto, e per il proseguimento dell'*iter*.

In ogni caso, si rappresenta che sulla base della relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, la stima di impatto risulta compatibile con le risorse finanziarie assegnate alle regioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 555, della legge n. 208 del 2015, laddove è prevista la finalizzazione, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale, dell'importo di 800 milioni di euro.

## ALLEGATO 2

**5-02603 Carnevali: Linee di intervento in tema di obbligo vaccinale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ritengo innanzitutto opportuno evidenziare che i dati relativi alle coperture vaccinali, appena pubblicati dal Ministero della salute, rappresentano l'indicatore per eccellenza delle strategie vaccinali, poiché forniscono informazioni in merito alla loro reale attuazione sul territorio.

Tali dati – si badi bene – sono relativi a tutte le vaccinazioni contemplate dal Calendario vaccinale allegato al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, che, com'è noto, persegue quale obiettivo prioritario la tutela della salute di tutta la popolazione, inclusi i soggetti fragili.

Essi, peraltro, saranno incrociati con quelli dell'Anagrafe nazionale – istituita finalmente da questo Governo – che, a regime, conterrà la registrazione di tutte le vaccinazioni effettuate anche nella popolazione adulta/anziana: ciò al fine di poter calcolare, in maniera puntuale, le coperture vaccinali non solo per i bambini e per gli adolescenti, come avviene adesso, ma anche per ulteriori coorti di popolazione.

È con il Piano, dunque, prima ancora che con la decretazione d'urgenza del 2017, che sono stati declinati gli obiettivi da perseguire in materia di prevenzione vaccinale, inclusi quelli di copertura vaccinale, nella consapevolezza che l'efficacia delle vaccinazioni può essere perseguita anzitutto mediante interventi formativi ed educativi mirati – in relazione ai quali è stato, infatti, definito e recentemente rinnovato anche un accordo tra il Ministero della salute e il MIUR.

Inoltre, con specifico riferimento al morbillo, comunico che il nuovo Piano per

la sua eliminazione, destinato ad applicarsi fino al 2023, sarà a breve condiviso con le regioni.

Ancora: è stato ricostituito ed è operativo il Gruppo Tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (NITAG), che, in conformità alle indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, riunisce attorno allo stesso tavolo esperti, istituzioni e società scientifiche per mantenere vivo il dialogo e il confronto sulle vaccinazioni.

Pertanto, è chiaro che questo Governo ha adottato tutte le iniziative di competenza in materia di prevenzione vaccinale, ivi incluse specifiche campagne di comunicazione, per accrescere la consapevolezza dell'utilità delle vaccinazioni.

Ciò premesso, ribadisco che non sussiste contraddizione tra l'obbligo vaccinale e lo strumento programmatico per eccellenza in materia, basato sulla raccomandazione, in quanto il Piano Nazionale vigente e il decreto-legge n. 73 del 2017, come già detto, condividono il comune obiettivo di prevenzione, pur essendo il frutto di due approcci differenti.

In tale ottica, non posso che confermare la bontà della soluzione che fonda il disegno di legge attualmente in discussione al Senato, che consente al decisore pubblico di riconsiderare la scelta effettuata a favore della raccomandazione ovvero dell'obbligo, confermando, da un lato, la bontà di uno strumento di programmazione condiviso con le regioni, qual è il Piano Nazionale, dall'altro lato, la possibilità di introdurre l'obbligo, quando, alla luce dei dati epidemiologici disponibili e delle conoscenze scientifiche, si ritenga di dover rafforzare la coerenza degli strumenti di profilassi vaccinale.

Peraltro, un rilievo al valore della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche, è rinvenibile nello stesso decreto-legge n. 73 del 2017, che ha previsto, all'articolo 1, comma 1-ter, un sistema di monitoraggio periodico suscettibile di sfociare nella cessazione della obbligatorietà di alcuni vaccini.

In conclusione, questo Governo, così come la Corte costituzionale, ritiene che

un elemento di flessibilizzazione della normativa – da attivarsi alla luce dei dati emersi nelle sedi scientifiche appropriate – sia irrinunciabile e denoti che la scelta legislativa a favore dello strumento dell'obbligo ovvero della raccomandazione, così come previsto dal DDL di iniziativa parlamentare, sia fortemente ancorata al contesto e possa essere oggetto di diversa valutazione al mutare di esso.



## ALLEGATO 3

**5-02604 Lapia: Accordi di programma per l'edilizia sanitaria in Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di rispondere al puntuale quesito postomi, devo ricordare che l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha autorizzato un programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.

Gli obiettivi generali del programma sono finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio e tecnologico pubblico, e alla realizzazione di residenze sanitarie assistenziali.

Il programma di investimento per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 viene presentato dalle regioni in coerenza con la programmazione sanitaria, che è una competenza esclusivamente regionale, con i soli limiti degli *standard* stabiliti a livello normativo.

Alla regione Sardegna sono state assegnate per la sottoscrizione di Accordi di Programma, nell'ambito del programma di

cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, una somma pari ad euro 547.671.940,89.

Al fine di utilizzare le risorse assegnate dalle delibere CIPE, la regione Sardegna ha sottoscritto, in data 29 marzo 2001 ed in data 15 maggio 2008, con il Ministero della salute e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, due Accordi di Programma, per un valore complessivo a carico dello Stato pari ad euro 303.792.695,87.

I complessivi 199 interventi inseriti negli Accordi di programma sopra citati, sono stati tutti ammessi a finanziamento.

Allo stato attuale, le risorse finanziarie a disposizione della regione per la sottoscrizione di nuovi Accordi di Programma ammontano ad euro 243.879.245,02 e non risulta presentata nessuna proposta di Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue.

## ALLEGATO 4

**5-02605 Rostan: Inserimento della farmacovigilanza nei livelli essenziali di assistenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

È indubbio che la Farmacovigilanza costituisce un insieme di attività che contribuiscono alla tutela della salute pubblica, in quanto finalizzate all'identificazione, alla valutazione, alla comprensione e prevenzione degli effetti avversi e di qualsiasi criticità emersa correlata all'utilizzo dei medicinali, allo scopo di garantire un rapporto beneficio/rischio favorevole alla popolazione.

I dati sulla sicurezza dei farmaci possono essere ricavati da fonti differenti, quali le segnalazioni di sospette reazioni avverse, gli studi clinici, la letteratura scientifica, i rapporti trasmessi dalle aziende farmaceutiche.

In tale ambito, l'Agenzia Italiana del Farmaco promuove fin dal 2007 una serie di programmi e di studi rivolti alla Farmacovigilanza attiva, con l'obiettivo di aumentare le conoscenze sui medicinali e di definire la loro sicurezza d'uso, nonché di migliorarne le modalità di utilizzo, e stabilire un profilo di sicurezza che meglio risponda alla reale pratica medica per descrivere in maniera più realistica le caratteristiche dei pazienti in trattamento farmacologico.

In relazione allo specifico quesito posto, va ricordato che già il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 48, comma 2, nel disporre che «...il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza... » ha inteso

ricomprendere, nell'ambito delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, anche le attività di Farmacovigilanza quale aspetto fondamentale della gestione della sicurezza dei medicinali a tutela dei pazienti.

Tanto premesso, a conferma della piena condivisione del Ministero in relazione alla tematica prospettata, desidero evidenziare che nel recente documento sulla *Governance* Farmaceutica, uno specifico *focus* ha riguardato proprio la valorizzazione della farmacovigilanza.

È stato infatti evidenziato che la spesa per le attività di ricerca e di informazione indipendente rappresenta un investimento del SSN finalizzato all'acquisizione di conoscenze sull'efficacia comparativa e sugli effetti avversi dei farmaci, e alla promozione dell'appropriatezza d'uso. Per questo motivo è necessario concentrare le attività di ricerca indipendente su temi di rilevante interesse per la salute dei cittadini, a prescindere dall'interesse commerciale, tenendo anche in considerazione le potenziali ricadute nell'attività regolatoria dell'Aifa.

In particolare, dovranno essere sostenuti studi clinici sperimentali, studi osservazionali e revisioni sistematiche. A tal fine, i bandi, inclusi quelli finalizzati a sostenere le attività di farmacovigilanza proattiva regionale, dovranno avere luogo regolarmente, con una cadenza almeno annuale e, infine, le regioni dovranno rafforzare i flussi di informazioni di farmacovigilanza.

## ALLEGATO 5

**5-02606 Boldi: Iniziative per salvaguardare il sistema dell'odontoiatria pubblica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, nell'ambito delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la professione di odontoiatra può essere esercitata sia con rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito dei ruoli dirigenziali, sia con rapporto convenzionale, nell'ambito della specialistica ambulatoriale.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, tra i requisiti specifici di ammissione è annoverato anche il possesso della specializzazione nella disciplina: ciò, peraltro, va precisato, è previsto non solo per la professione dell'odontoiatra, ma per tutto il ruolo sanitario.

Tanto premesso, desidero sottolineare che la questione riportata nell'atto parlamentare in esame è all'attenzione del Ministero della salute che è ben consapevole della grave carenza di odontoiatri inquadrati nel Servizio Sanitario Nazionale.

L'esigenza di agevolare l'accesso di tali professionisti nel SSN, in considerazione della specificità del percorso formativo svolto, al fine di assicurare l'offerta pubblica delle cure odontoiatriche, è emersa, peraltro, anche nell'ambito del Gruppo tecnico, composto da qualificati esponenti in materia odontoiatrica, istituito presso il Segretariato Generale di questo Ministero.

Va anche ricordato che la questione è stata oggetto di un contrastante andamento giurisprudenziale, conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato n. 3597/2004, con la quale, il Consesso ha confermato la coerenza delle disposizioni del

citato articolo 28, affermando – tra l'altro – che «la laurea in odontoiatria può essere abilitante per lo svolgimento della professione, ma non è un requisito sufficiente per far acquisire il primo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del Servizio Sanitario Nazionale. ...Si ribadisce che la norma regolamentare ha dato applicazione nella specifica fattispecie all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, mantenendo la posizione della laurea e della specializzazione come due requisiti distinti ed entrambi essenziali per l'ammissione ai concorsi».

Pertanto, una revisione dei requisiti di accesso al SSN per i laureati in odontoiatria richiede uno specifico intervento normativo, che dovrà necessariamente essere armonizzato con le disposizioni attualmente previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del SSN.

A tale specifico riguardo, voglio informare che nell'ambito dei lavori del Patto per la Salute 2019-2021, uno dei temi oggetto di approfondimento è proprio quello di una revisione della disciplina dell'accesso ai concorsi, con l'obiettivo di un aggiornamento e di uno snellimento dei requisiti e delle procedure.

Indipendentemente dalla modifica normativa il Ministro ha già dato mandato agli Uffici di individuare eventuali ulteriori soluzioni per far fronte alla problematica descritta se del caso anche richiedendo uno specifico parere ai competenti organi consultivi.

## ALLEGATO 6

**5-02607 Bellucci: Modalità per garantire la cessazione della vendita dei prodotti derivanti dalla *cannabis sativa* L.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente, devo precisare, in relazione alle premesse della presente interrogazione, che, per quanto sostanzialmente corrette, in esse non vi è riferimento al fatto che l'interpellanza del 7 giugno scorso, citata dalla interrogante, è stata rivolta al Ministero dell'interno – e non al Ministero della salute.

È, questa, una precisazione non di poco momento perché contribuisce a delimitare i profili di competenza di un quadro, che, per quanto complesso, ha ricevuto ora un contributo chiarificatore proprio grazie alle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30 maggio scorso.

Va ricordato, infatti, che, prima di tale sentenza, il Ministero della salute aveva attivato le iniziative di propria competenza dopo che il Consiglio di Stato, con parere del 10 aprile 2018, si era espresso nel senso di una potenziale pericolosità dei prodotti in parola, soprattutto ove posta in relazione alle concrete modalità di vendita al pubblico.

La complessità del quadro normativo aveva reso necessario acquisire l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, proprio a conferma di tale complessità, si è espressa solo di recente, prospettando, peraltro, una pluralità di opzioni che il Ministero della salute avrebbe potuto intraprendere al fine di tutelare la salute dei consumatori dei prodotti in parola.

Ebbene, bisogna riconoscere che le motivazioni della sentenza della Cassazione, pubblicate dopo l'adozione del parere dell'Avvocatura dello Stato, costituiscono un « fatto nuovo » tale da modificare, di molto, i termini della questione.

La Cassazione, infatti, nell'effettuare una netta distinzione tra il campo di applicazione del T.U. sugli stupefacenti e della legge n. 242 del 2016 e nel chiarire che la vendita, cessione e commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa sativa L., integrano la fattispecie di reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, purché producano in concreto effetto drogante, ha, di fatto, reso superflua, se non addirittura contraddittoria, l'adozione di qualsivoglia misura ispirata alla tutela dei consumatori da parte del Ministero della salute, in quanto essa andrebbe a riferirsi a prodotti sulla cui liceità sono innanzitutto chiamate a vigilare le forze dell'ordine.

Ciò detto, va tuttavia chiarito che resta ferma la liceità dei prodotti alimentari contenenti THC, per quanto entro limiti definiti – i quali, desidero anticipare, verranno indicati in uno specifico decreto del Ministro della salute che, dopo aver esaurito il proprio percorso istruttorio iniziato dopo l'entrata in vigore della legge n. 242 del 2016, è, finalmente, in procinto di essere adottato.

In conclusione, non posso sottacere che se la situazione descritta è ciò che discende doverosamente dall'applicazione della sentenza della Corte, è pur vero che – come peraltro evidenziato in altro passaggio della sentenza – non può escludersi un diverso intervento normativo da parte del Parlamento che, non a caso, è già impegnato nell'esame di alcuni atti di indirizzo al Governo, nonché in specifici disegni di legge parlamentare che potrebbero portare ad un mutamento del quadro normativo attuale.

## ALLEGATO 7

**7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani: Disturbi dello spettro autistico.****TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE – N. 8-00037.**

La XII Commissione,  
premessi che:

il disturbo dello spettro autistico è un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo, caratterizzato da esordio precoce di difficoltà nella interazione reciproca e nella comunicazione sociale, associata a comportamenti e interessi ripetitivi e ristretti (definizione secondo DSM-5 e ICD-11);

la posizione scientifica, condivisa a livello internazionale, considera l'autismo una sindrome comportamentale associata a un disturbo dello sviluppo del cervello e della mente, con esordio nei primi tre anni di vita; si ritiene, inoltre, che i fattori eziopatogenetici siano sia genetici che ambientali. I disturbi dello spettro autistico comportano una disabilità permanente che accompagna il soggetto che ne è affetto per tutta la durata della vita;

nel mese di settembre 2018 l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha ufficializzato la necessità di redigere, attraverso il sistema nazionale delle linee guida, le linee guida sul disturbo dello spettro autistico, finalizzate a: formulare diagnosi accurate nei bambini e negli adulti, riconoscere i casi e indirizzarli al trattamento, indicare terapie personalizzate a seconda delle caratteristiche individuali della persona, creare una rete di sostegno e assistenza, favorire l'interazione tra medico, paziente e familiari, rendere omogenea tra le regioni la qualità delle cure;

a livello europeo, i disturbi dello spettro autistico vengono indicati come

una condizione a elevato costo sanitario e impatto sociale, con riferimento a tutte le fasi di vita e a tutti gli ambiti d'intervento;

gli studi epidemiologici internazionali hanno riportato un incremento generalizzato della prevalenza di disturbi dello spettro autistico, probabilmente dovuto alla maggiore formazione dei medici, alle modifiche dei criteri diagnostici, all'aumentata conoscenza del disturbo da parte della popolazione generale connessa altresì al contesto socio-economico: secondo i dati diffusi dalla comunità scientifica, a livello mondiale, un bambino su 100 presenta un disturbo dello spettro autistico, con una frequenza quattro volte più alta fra i maschi, e in Italia si stima che il problema possa riguardare almeno 500.000 famiglie;

la legge n. 134 del 2015, approvata dal Parlamento nella XVII legislatura, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, sui bisogni delle persone con autismo;

la citata legge dispone anche l'aggiornamento, da parte dell'ISS, delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza », di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al comma 1 dell'articolo 60 recita: « Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale, alle persone con disturbi dello spettro autistico, garantisce le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche »;

il comma 2 dell'articolo 60 del suddetto decreto dispone espressamente: « Ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale »;

alla luce di tale disposizione, il 10 maggio 2018, la Conferenza unificata ha approvato il documento recante « Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico »;

il suddetto atto della Conferenza unificata, tuttavia, ha squalificato, di fatto, secondo i presentatori del presente atto, la legge n. 134 del 18 agosto 2015 e l'articolo 60 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, inserendo la seguente clausola: « All'attuazione della presente intesa si provvede nei limiti delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica »;

in ragione di ciò, i livelli essenziali di assistenza per le persone con disturbi dello spettro autistico sono assicurati dalle aziende sanitarie locali (Asl) solo in relazione alle risorse finanziarie disponibili e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, rendendone di fatto difficile la piena attuazione;

i predetti limiti, altresì, rendono inattuabile un ulteriore obbligo sancito dalla legge n. 134 del 2015, relativo all'istituzione di residenze specifiche per l'autismo o con operatori specializzati per l'autismo;

nel documento approvato in sede di Conferenza unificata si dispone, peraltro, la definizione di *équipe* specialistiche multidisciplinari, nell'ambito della neuropsichiatria infantile, sempre senza maggiori e nuovi oneri per la finanza pubblica, seppure attualmente le risorse economiche siano insufficienti e tali da poter garantire l'accesso a meno di un bambino o adolescente su quattro che necessitino di cure e riabilitazione;

secondo l'VIII rapporto di monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, negli ultimi dieci anni il numero dei pazienti seguiti dai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza è quasi raddoppiato, mentre il numero degli operatori continua a diminuire (-10 per cento), costringendo le famiglie a dover ricorrere sempre di più al settore privato, con costi rilevanti che, ancor più in tempi di crisi economica, sono sempre meno in grado di sostenere;

dal suddetto rapporto emerge, altresì, che l'Italia ha buoni modelli, normative e linee di indirizzo, ma assai poco applicati e con ampie diseguglianze tra una regione e l'altra. Lo stanziamento di risorse da parte delle regioni continua ad essere insufficiente per garantire alle Asl e ai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia

e dell'adolescenza (Npia) di diffondere e consolidare la necessaria rete di strutture territoriali, semiresidenziali, residenziali e di ricovero che, in alcuni ambiti, appare addirittura in significativa diminuzione. Continuano ad esservi regioni in cui mancano gli stessi servizi territoriali o il personale è gravemente insufficiente o non si dispone di tutte le figure multidisciplinari necessarie per i percorsi terapeutici;

a questa grave sproporzione tra domanda e offerta sanitaria contribuiscono modelli organizzativi insufficienti, anche sulla base di quanto stabilito prima dal cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge n. 158 del 2012) e, successivamente, dal decreto ministeriale 70 del 2015, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

con riferimento ai servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva, le vigenti normative sulla riorganizzazione ospedaliera prevedono una unità operativa di neuropsichiatria infantile solo per bacini di utenza molto grandi (da 2 a 4 milioni di abitanti): questo significa che negli ospedali di primo e secondo livello può mancare completamente la figura dello specialista in neuropsichiatria infantile;

uguali considerazioni si possono estendere alle *équipe* analoghe con riferimento all'età adulta nell'ambito dei dipartimenti di salute mentale, mancanti di risorse sufficienti a consentire la presa in carico di tutti i pazienti; l'Italia, rispetto alla presenza in organico del numero di psichiatri, si posiziona soltanto al 20° posto in Europa e al 14° per numero di psicologi e infermieri; per quanto attiene alla spesa dedicata alla salute mentale, si investe solamente il 3,5 per cento della spesa sanitaria totale, a fronte di percentuali di altri Paesi, come Francia, Germania e Regno Unito, superiori fino a quattro volte (10-15 per cento);

un'altra criticità che permane è rappresentata dalla drammatica scarsità di interventi e di servizi per l'età adulta; nelle linee di indirizzo elaborate dal Mi-

nistero della salute viene affrontato il tema ma, per tale fase del ciclo vitale, non esiste ancora un vero e proprio atto di indirizzo;

nonostante con la legge n. 112 del 2016, cosiddetta sul «Dopo di Noi», siano stati previsti alcuni interventi per le persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare, tra cui l'istituzione di un Fondo *ad hoc*, le risorse economiche assegnate sono state del tutto insufficienti e progressivamente diminuite nel triennio 2016-2018, fino ad arrivare ad una dotazione economica di 51 milioni di euro nella legge di bilancio 2018;

la famiglia, pertanto, continua ad essere la vera ed unica forma di *welfare* su cui grava il maggiore peso materiale e psicologico causato dalle difficoltà che si trova a dover affrontare;

sarebbe necessario, invece, che ai ragazzi ai quali viene diagnosticato l'autismo siano riconosciuti gli aiuti, anche di carattere economico, atti ad assicurare loro una vita completa, insieme agli altri, nei loro contesti naturali, favorendo le relazioni nel contesto scolastico, prima, con l'aiuto dei compagni di scuola, e, successivamente, nel mondo del lavoro;

nella consapevolezza della complessità del fenomeno, dell'impatto sulla qualità della vita delle persone coinvolte e sulla tenuta del contesto familiare nonché delle ricadute di ordine sociale, si ritiene fondamentale garantire, a coloro che abbiano bisogni speciali, di svolgere una vita in maniera autodeterminata, ove ciò sia possibile, affinché si possa riuscire a superare il progressivo processo che li conduce in frequenti e quasi obbligati percorsi di esclusione sociale, da cui conseguono l'isolamento e la segregazione, troppo spesso sfocianti in diverse forme di istituzionalizzazione,

impegna il Governo:

a promuovere ulteriori iniziative per la vita autonoma e l'inclusione nella comunità delle persone con disturbi dello

spettro autistico, prevedendo un approccio sistemico, interdisciplinare e multilivello, per dare seguito agli impegni assunti con l'adesione, ed in particolare all'articolo 19, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;

a garantire la diffusione di campagne nazionali d'informazione e di sensibilizzazione circa la promozione del benessere del bambino, con particolare riguardo al neurosviluppo, e a favorire la conoscenza delle caratteristiche dei disturbi dello spettro autistico oltre che dei sintomi precoci;

a garantire la piena attuazione della legge n. 134 del 18 agosto 2015, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disturbo dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, soprattutto nella parte in cui si prevede che le regioni siano tenute ad assicurare il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, anche contemplando una costante attività di monitoraggio sull'impiego delle risorse previste dal fondo istituito proprio per dare attuazione ai predetti obiettivi di tale legge, rendendo effettiva, al riguardo, la verifica da parte del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza;

ad attivarsi per l'istituzione di una rete scientifica ed epidemiologica, anche in raccordo con analoghe esperienze in ambito europeo o internazionale, al fine di promuovere studi e ricerche finalizzati a raccogliere dati di prevalenza nazionale aggiornati sull'autismo e a censire le buone pratiche terapeutiche ed educative dedicate a questo tema;

ad adottare uno studio di fattibilità in collaborazione con le regioni, al fine di assicurare la raccolta di dati volta a fornire una mappatura dei servizi, a cominciare da alcune regioni campione, e la definizione di procedure operative da estendere all'intero territorio nazionale;

a promuovere, attraverso strumenti idonei quali, ad esempio, un protocollo

multi-osservazionale e programmi di formazione specifici, un efficace coordinamento tra pediatri di base, personale che lavora negli asili nido e unità di neuropsichiatria infantile, al fine di intercettare precocemente l'emergere di anomalie comportamentali in bambini ad alto rischio e nella popolazione generale e per fornire una diagnosi provvisoria a 18 mesi e una diagnosi stabile a 24 mesi di età;

a monitorare il lavoro di aggiornamento, da parte dell'Istituto superiore di sanità, delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, per supportare quanto prima i professionisti sanitari nella definizione del percorso diagnostico terapeutico e riabilitativo più appropriato, condiviso con le persone con disturbo dello spettro autistico e i loro familiari/*caregivers*, nella formulazione di diagnosi accurate nei bambini e negli adulti e nell'individuazione di terapie adeguate e aggiornate;

ad adottare le iniziative di competenza per assicurare nei dipartimenti di salute mentale adeguati percorsi di presa in carico dei pazienti adulti con disturbi dello spettro autistico, con personale specificatamente formato e aggiornato;

ad adottare le iniziative normative necessarie ai fini della revisione dei modelli organizzativi dei servizi ospedalieri di neuropsichiatria dell'età evolutiva, includendo la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Npia) tra le strutture che devono essere presenti negli ospedali di primo livello, almeno con un'attività di consulenza specialistica diurna, nonché a rivedere gli standard previsti per le unità operative complesse (Uoc) con posti letto di Npia e per le strutture semiresidenziali e residenziali, tenendo conto dell'aumento degli accessi e dei bisogni;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per istituire una rete di servizi che sia organizzata in centri con struttura *hub* e *spoke*, dove ogni regione individuerà uno o più centri di riferimento (le regioni sprovviste di centri di alto livello – *hub* –



faranno riferimento ad un centro *hub* di un'altra regione contigua) prevedendo che il centro *hub* abbia il compito di supervisione scientifica e tecnica sui centri periferici (*spoke*), di formazione per il personale, in modo che la diagnosi e la presa in carico terapeutica siano garantite in ogni Asl e allineate alle più recenti evidenze scientifiche;

ad assumere iniziative volte a implementare il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito presso il Ministero della salute, e a garantire i livelli essenziali di assistenza come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017;

ad assumere iniziative volte a implementare il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito con la legge 22 giugno 2016, n. 112;

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a favorire il potenziamento, in termini di risorse umane, dei servizi di neuropsichiatria infantile e di dipartimenti di salute mentale, al fine di poter definire adeguate *équipe* multidisciplinari e garantire una diagnosi e un trattamento precoce e tempestivo in grado di incidere e migliorare la prognosi;

ad adottare iniziative, per quanto di competenza, finalizzate ad assicurare la possibilità, nelle regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi e le cure nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, che tali servizi siano erogati da parte di specialisti o strutture accreditate, secondo le linee guida nazionali;

a favorire, nell'ambito dei progetti individuali, ulteriori forme di sperimentazione di progetti di vita indipendente con particolare riferimento al recupero e all'

integrazione sociale, in modo da dare piena attuazione all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000;

a promuovere l'adozione graduale, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad incrementare le pensioni di invalidità civile;

a supportare il mondo associativo e del volontariato, organizzato da persone autistiche e dai loro familiari, per la realizzazione di progetti di vita autonoma, assumendo iniziative per la semplificazione delle procedure per l'assegnazione di beni confiscati alla mafia o di proprietà degli enti locali, quali immobili o terreni, per favorire la realizzazione di attività socio-educative-sportive e, altresì, l'imprenditoria mediante, ad esempio, la realizzazione di fattorie sociali e dell'orticoltura;

a promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, al fine di poterne valorizzare le capacità;

a elaborare le linee di indirizzo sui disturbi dello spettro autistico per l'età adulta, così da definire gli essenziali servizi alla persona e gli adeguati strumenti di supporto al progetto di vita e all'autonomia della persona.

(8-00037) « Bellucci, Leda Volpi, Siani, Meloni, Lollobrigida, Gemmato, Rampelli, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Pedrazzini, Versace, Sarli, Menga, Nappi, D'Arrando, Bologna, Sportiello, Mammi, Trizzino, Provenza, Lapia, De Filippo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello ».

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
ALLEGATO ( <i>Parere del Relatore approvato dalla Commissione</i> ) .....	126

##### COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani .....	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	124

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (atto del Governo n. 96).	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome ....	125

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### **La seduta comincia alle 11.05.**

##### **Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.**

**C. 2000 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dello scorso 23 luglio il relatore, onorevole Golinelli, ha svolto la relazione introduttiva e ha inviato a tutti, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), sulla quale la Commissione dovrà esprimersi nella seduta odierna.

Guglielmo GOLINELLI (Lega), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Maria Chiara GADDA (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole predisposta dal relatore.

Evidenzia che nel merito il provvedimento in esame è tecnicamente corretto in quanto volto ad evitare l'avvio della procedura di infrazione per mancata osservanza della regola del debito pubblico del 2018, ma stigmatizza l'approvazione tardiva da parte del Governo di misure che avrebbero potuto essere adottate già in occasione dell'esame della legge di bilancio 2019, qualora l'Esecutivo avesse recepito le osservazioni emerse nel relativo dibattito parlamentare, che sottolineavano che tali misure non andavano nella direzione giusta, e che sono, invece, cadute nel vuoto.

Sottolinea che dal provvedimento in esame emerge, sostanzialmente, che le misure del Reddito di cittadinanza e di Quota 100 si sono rivelate un *flop*, ingenerando grandi aspettative nei cittadini e nelle famiglie che, all'atto pratico, non si sono tradotti in risultati concreti, come dimostrano i risparmi di spesa prodottosi in conseguenza del minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione di tali misure.

Valuta con favore che la maggioranza abbia deciso, in questa fase, di evitare l'avvio della procedura d'infrazione, ma ribadisce che, con scelte più lungimiranti, ciò si sarebbe potuto evitare sin dall'inizio. Esprime rammarico inoltre per i tagli lineari disposti con il provvedimento in esame alle dotazioni finanziarie dei diversi Ministeri, che colpiscono, ad esempio, i trasporti e i servizi ai cittadini, auspicando scelte più lungimiranti con la prossima legge di bilancio.

Stigmatizza, inoltre, il fatto che i tagli lineari riguardino anche le risorse dei Fondi speciali per la copertura finanziaria delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, che da un anno vengono progressivamente ridotte.

Pur condividendo tecnicamente le misure contenute nel decreto-legge in esame e nel ribadire il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del rela-

tore, osserva che un buon legislatore avrebbe potuto fare, nei tempi giusti, delle scelte diverse.

Federico FORNARO (LeU) ritenendo che nella valutazione del provvedimento in esame debba prevalere la considerazione che – nonostante gli annunci belligeranti del Governo nei confronti dell'Unione europea – le misure da esso recate perseguono l'obiettivo di evitare l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, preannuncia il suo voto di astensione.

Renato BRUNETTA (FI) evidenzia che il decreto-legge in esame rappresenta l'ennesima perdita di credibilità del Governo. Ricorda, infatti, che già nel 2018 c'è stata una complessa trattativa con la Commissione europea, nel corso della quale è stato minacciato l'avvio di una procedura d'infrazione, che alla fine si è conclusa con una retromarcia del Governo rispetto all'ambizioso obiettivo in termini di deficit, che dal 2,4 per cento del PIL, annunciato in sede di Nota di aggiornamento al DEF dal Ministro Tria, è stato ridotto al 2 per cento.

Osserva che tale retromarcia ha impedito all'Italia di incorrere nell'avvio della procedura di infrazione, ma non di scontare, come è accaduto nei mesi successivi, un discredito nei mercati internazionali costato al Paese decine di miliardi di euro in termini di spread e di maggiori oneri per i titoli del debito pubblico messi all'asta.

Rileva quindi che il Governo ha in seguito riprodotto la stessa situazione verificatasi nella primavera del 2018. Infatti, ancora una volta, in prossimità di scadenze cruciali per la programmazione della decisione di bilancio, l'Esecutivo ha negato in maniera assoluta l'esigenza di una manovra correttiva, necessaria invece, se si considera che i conti nel 2019 non sono in linea con quelli concordati. Tale annuncio ha alimentato la tensione conflittuale nei confronti della Commissione europea, ma soprattutto dei mercati, con ripercussioni sulla credibilità internazio-

nale del Paese che ha avuto un costo elevato in termini di aumento dello spread.

Osserva poi che il clima si è rasserenato in quanto i due vicepremier Salvini e Di Maio hanno considerato il disegno di legge di assestamento del bilancio l'occasione per « congelare » una serie di risparmi di spese, dovuti al *flop* del Reddito di cittadinanza e di Quota 100, per un ammontare ancora non definito di risorse, che varia da 7,5 fino a 9 miliardi di euro di « correzione » in sede di assestamento.

Evidenzia inoltre che, prima di disinnescare la minaccia dell'avvio della procedura d'infrazione, l'Unione europea ha preteso che il Governo assumesse l'impegno di correggere i conti non solo per il 2019, ma anche per il 2020, essendo la programmazione del bilancio in sede europea triennale. Ricorda, pertanto, che l'Esecutivo si è assunto l'impegno, oltre che della correzione di bilancio in sede di assestamento (con relativo trascinarsi sul 2020), del miglioramento del saldo strutturale, indicando anche il valore obiettivo di 1,8-1,9 per imprimere ai conti pubblici una marcia virtuosa verso il pareggio di bilancio.

Osserva, dunque, che dal complesso del disegno di legge di assestamento, approvato in prima lettura dal Senato, delle misure correttive contenute nel decreto-legge in esame e della lettera di impegno del Governo italiano nei confronti della Commissione europea, risulta già definita tutta la manovra di bilancio, per cui ritiene che la Nota di aggiornamento al DEF che dovrà essere presentata il prossimo settembre sia già stata scritta.

Stigmatizza che, nonostante questo, i Vice Premier Salvini e Di Maio continuano ad ingannare i cittadini con l'annuncio della *flat tax* e della riduzione del cuneo fiscale, entrambi provvedimenti onerosi, senza però spiegare quali *tax expenditures*, cioè agevolazioni fiscali, intendano tagliare, senza considerare che sono la carne viva delle famiglie e delle imprese e che qualsiasi rimodulazione delle stesse determina un aumento della pressione fiscale.

Ritiene, pertanto, che il Paese sia ancora in una bolla di imbroglio e di speculazione politica del Governo che illude i cittadini, le famiglie e le imprese in un quadro congiunturale di crescita piatta – come attestato anche dal Fondo monetario internazionale che ha dimezzato dallo 0,2 allo 0,1 per cento il tasso di crescita dell'Italia – ostentando la faccia feroce nei confronti dell'Unione europea, ma in realtà subendola.

Sottolinea, infine, che se il Governo non reperirà i 23 miliardi necessari per non far scattare, dal 1° gennaio 2020, l'aumento dell'IVA, considerato che i consumi sono già in caduta vertiginosa, un aumento del PIL di 23 miliardi di euro produrrà un'ulteriore inabissamento degli stessi consumi e quindi del tasso di crescita.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore e, in generale, sulla politica economica del Governo basata sull'annuncio, sull'inganno e sull'imbroglio.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 11.30.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 25 luglio 2019.*

**Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.**

**C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.30 alle 11.55.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 25 luglio 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.05.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 25 luglio 2019.*

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (atto del Governo n. 96).

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.40.

ALLEGATO

**DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di  
finanza pubblica (C. 2000 Governo, approvato dal Senato).****PARERE DEL RELATORE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 2000, di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica approvato, senza modifiche, dal Senato;

osservato che esso reca misure volte a garantire che, per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate risultanti dal minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge n. 4 del 2019 – che ha introdotto il reddito di cittadinanza e il trattamento pensionistico anticipato in base alla così detta « quota 100 » o ai requisiti di sola anzianità contributiva – costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

considerato che, con la comunicazione al Consiglio dell'Unione europea del 3 luglio 2019, la Commissione europea ha concluso che le misure che il Governo

italiano ha proposto di adottare per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di assestamento e il decreto-legge in esame, sono sufficienti a impedire, in questa fase, l'avvio di una procedura per mancata osservanza della regola del debito pubblico del 2018;

rilevato infine che la riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo è disposta per un ammontare di risorse, complessivamente pari a 18,05 milioni di euro – inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (di cui 17,3 milioni di euro concernenti il programma « Indirizzo politico » e 750.000 euro il programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ») – che non appare pregiudicare l'attuazione delle politiche a sostegno del settore agricolo e dei relativi programmi di spesa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per l'attuazione del federalismo fiscale**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 25 luglio 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.30 alle 9.10.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 128

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del  
presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.35 alle 9.



## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), generale Mario Parente (*Svolgimento e conclusione*) ..... 129

#### AUDIZIONI

*Giovedì 25 luglio 2019. – Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), generale Mario Parente.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), generale Mario PARENTE, accompagnato dal generale Gianfranco LINZI.

Mario PARENTE, *Direttore dell'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e Adolfo URSO (FdI) e il deputato Elio VITO (FI), a cui risponde Mario PARENTE, *Direttore dell'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, fornendo ulteriori precisazioni.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Parente, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.10.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	130
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Comunicazioni del Presidente sulla missione a Lampedusa del 22 e 23 luglio 2019 .....	130

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 25 luglio 2019.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.30 alle 8.40.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 25 luglio 2019. – Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al

controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

#### Comunicazioni del Presidente sulla missione a Lampedusa del 22 e 23 luglio 2019.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, illustra una relazione sulla missione svolta a Lampedusa il 22 e 23 luglio 2019, dandone lettura.

Intervengono i deputati Francesca GALIZIA (M5S) e Ivan SCALFAROTTO (PD) e i senatori Marinella PACIFICO (M5S), Nazario PAGANO (FI-BP), Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az), e Tony Chike IWObI (L-SP-PSd'Az), per formulare osservazioni e richieste di chiarimento da rivolgere alle autorità competenti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, prende atto e si riserva di dare seguito alle richieste formulate.

**La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### AFFARI ASSEGNATI:

Affare sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori (n. 216) (Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio) .....	131
Sulla pubblicità dei lavori .....	132

#### PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di esperti in pediatria in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori (n. 216) .....	132
--	-----

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza della presidente RONZULLI. — Intervengono, in relazione all'Affare assegnato n. 216, il professor Nicola Capozza, presidente della Società italiana di urologia pediatrica e responsabile del dipartimento di chirurgia urologica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, la dottoressa Simona La Placa, medico presso il Policlinico « P. Giaccone » di Palermo e segretario del Gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante della Società italiana di pediatria e il professor Mario Lima, docente di chirurgia pediatrica presso l'Università degli Studi di Bologna e presidente della Società italiana di chirurgia pediatrica.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### AFFARI ASSEGNATI

**Affare sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori (n. 216).**

*(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La PRESIDENTE ricorda alla Commissione che, nella seduta odierna, al termine della illustrazione dell'affare assegnato sulle problematiche connesse alla circoncisione rituale minorile, la Commissione ascolterà per l'istruttoria dello stesso alcuni esperti in pediatria.

Fa presente, poi, che restano ancora da audire, sempre con riguardo all'affare assegnato in titolo, i rappresentanti delle comunità ebraiche ed islamiche, nonché alcuni « tecnici » del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.

Avverte infine che la Commissione, in esito all'esame dell'affare, potrà approvare anche una risoluzione. Dà quindi la parola alla relatrice.

La relatrice Paola BOLDRINI (PD) sottolinea come con l'affare assegnato in titolo la Commissione si proponga di affrontare la delicata questione della circoncisione rituale minorile. Si tratta di un problema che ha assunto particolare ri-

lievo nel nostro Paese in seguito all'aumento di famiglie straniere che la eseguono usualmente per motivi religiosi e/o culturali. L'esecuzione di tali pratiche, in moltissimi casi, è demandata a « circoncisori tradizionali » ed effettuata in ambiti spesso non igienicamente sicuri. Sono queste le ragioni per le quali molti bambini riportano complicanze gravi e in alcuni casi addirittura letali. Non sono pochi gli episodi, infatti, di minori morti in conseguenza di interventi di circoncisione effettuati in ambito domestico.

A legislazione vigente, peraltro, la circoncisione non è ricompresa tra le prestazioni assicurate fra i Livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dal Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che ogni Regione decide sul punto in modo differente. Questa disomogeneità nell'ambito del servizio sanitario nazionale, la mancanza di un supporto adeguato da parte della comunità di appartenenza, la scarsa disponibilità economica della famiglia o semplicemente l'assenza di informazione al riguardo, favorisce l'esecuzione di tale pratica nelle condizioni non sicure dal punto di vista sanitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE avverte che della procedura informativa che sta per iniziare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web-tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione di esperti in pediatria in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori (n. 216).**

La PRESIDENTE ringrazia tutti gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulla delicata questione della circoncisione minorile.

Il professor CAPOZZA ricorda preliminarmente alla Commissione che l'intervento di circoncisione consiste nell'asportazione della pelle del prepuzio del pene, che ricopre il glande e nell'allargamento dell'anello prepuziale. Tale intervento viene eseguito, per motivi sanitari, nei casi in cui un maschio sia soggetto a fimosi. Le ragioni per le quali si circoncide un bambino nella prassi però sono molto spesso legate a tradizioni culturali e religiose. Non sono scientificamente provate le tesi che sostengono che le donne con partner circonciso siano meno soggette a sviluppare tumori del collo dell'utero e che tra gli uomini circoncisi siano meno frequenti i tumori del pene. Relativamente alla pratica della circoncisione per motivi non medico-sanitari l'audito si dichiara contrario, trattandosi di una forma di inutile violenza ai danni di un bambino che non si può difendere, decisa da genitori legati a pratiche arcaiche. A suo parere per combattere l'esecuzione clandestina delle circoncisioni rituali l'inserimento di tale pratica nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) o la riduzione dei costi non possono considerarsi una corretta soluzione. Si tratta di una metodica, che se motivata da ragioni unicamente rituali e religiose, è priva di utilità medica ed anzi da eradicare. In conclusione ribadisce l'esigenza di contrastare o comunque limitare il ricorso a questa pratica, demandando alla politica l'individuazione della più opportuna soluzione di « compromesso » per evitare quantomeno le complicazioni anche letali derivanti dalla esecuzione in luoghi non ospedalieri di questa pratica.

La dottoressa LA PLACA fa presente alla Commissione che la Società italiana di pediatria (SIP), in collaborazione con il GdS Gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante (GLNBM), ha promosso il « Monitoraggio GLNBM SIP sulla Circoncisione Rituale Maschile (CRM): l'esperienza nelle diverse realtà regionali ». Per alcune Regioni in particolare, al fine di verificare la reale implementazione delle prassi predisposte a livello regionale o aziendale, la Commissione si è avvalsa della collaborazione dei medici dei Gruppi immigrazione e salute della Società italiana di medicina delle migrazioni (SIMM). Il quadro emerso dal monitoraggio mostra una eterogeneità nell'offerta all'interno dei diversi Servizi sanitari regionali e nella stessa Regione tra le diverse aziende sanitarie, e quindi nelle modalità di accesso. Infatti, in alcune Regioni, fra le quali la Calabria, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Sardegna, il Molise, l'Abruzzo, le Marche, la Liguria, la Lombardia, il Trentino, e la Valle d'Aosta, la pratica della circoncisione rituale non può essere eseguita in ambito ospedaliero se non attraverso « *l'escamotage* » della fimosi, in altri termini la circoncisione rituale è svolta in quanto qualificata come terapeutica. Per quanto riguarda le altre Regioni – esclusa la Toscana dove la procedura è inserita nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e quindi è a totale carico del servizio sanitario – in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Sicilia, si accede o con impegnativa e comunque compartecipazione alla spesa, oppure in libera professione con un costo per l'utenza spesso ancora più oneroso.

Altrettanta eterogeneità si rileva nel tipo di percorso assistenziale previsto nelle diverse aziende sanitarie. La procedura, infatti, viene eseguita: in ricovero ordinario, in *Day Surgery* o, ancora, in regime ambulatoriale. Diversificate sono anche le professionalità coinvolte in fase pre e post-operatoria (dai pediatri ai chirurghi/urologi, anestesisti e infermieri pediatrici), gli accertamenti diagnostico-strumentali pre-intervento e infine le modalità del *follow-up*.

Dopo aver fornito alcuni dati relativi al numero e all'età dei bambini sottoposti a circoncisione, osserva che in funzione del principio di « riduzione del danno », sarebbe necessario offrire un percorso assistenziale all'interno del Servizio sanitario nazionale con una eventuale compartecipazione alla spesa che risulti accessibile da parte dell'utenza in base al reddito. A ciò si deve accompagnare un serio coinvolgimento di tutti i professionisti e delle rispettive società scientifiche nell'ottica di un lavoro di rete per la promozione e tutela della salute di tutti i bambini.

Il professor LIMA fa presente alla Commissione che proprio nella sua Regione qualche mese fa è morto un neonato, in conseguenza di un'emorragia provocata da una circoncisione rituale effettuata in ambito non igienicamente sicuro. Si tratta di una vicenda di un'estrema gravità, che richiede di essere affrontata con urgenza e senza pregiudizi ideologici. Da tecnico egli ritiene che, trattandosi di una pratica molto diffusa, legata a tradizioni culturali e religiose, sia necessario garantire che essa venga svolta nel rispetto di seri protocolli medici e in sicurezza quindi. Dopo aver auspicato che tale pratica possa essere ricompresa nel servizio sanitario, ribadisce che la circoncisione è fra le piccole pratiche chirurgiche quella che in potenza può comportare le più gravi complicazioni. Egli ritiene che la scelta sulle modalità per assicurare la praticabilità della circoncisione rituale in sicurezza soprattutto medico-sanitaria competa al legislatore. È necessario che si trovi il modo di assicurare a questi bambini la possibilità di rispettare i principi religiosi e le tradizioni che impongono loro di effettuare la circoncisione, evitando che tale pratica possa portarli alla morte o possa menomarne la salute fisica.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) chiede agli auditi di chiarire quale sia, a loro parere, il miglior modo per garantire

a questi bambini il diritto alla salute, pur nel rispetto degli obblighi religiosi e culturali imposti dalla loro tradizione. Ricorda poi che la circoncisione è stata ritenuta dal Comitato di bioetica una pratica lecita. Si tratta quindi di capire in che modo affrontare il problema, ovvero se serva inserire tale prestazione nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), seguendo il modello della Regione Toscana o, ad esempio, formando professionalmente coloro che eseguono questa pratica.

Il professor CAPOZZA, rispondendo ai quesiti posti, ribadisce la propria netta contrarietà all'inserimento della circoncisione rituale minorile tra i LEA. Peraltro osserva come siano già lunghi i tempi di attesa per l'esecuzione di circoncisioni terapeutiche, l'eventuale inserimento nei LEA non farebbe altro che allungare i tempi, senza alcun beneficio, visto che in molte culture la circoncisione deve essere praticata nei primi mesi di vita.

Relativamente alle modalità di realizzazione fa presente che la circoncisione è praticata nel Lazio a livello ambulatoriale, e come per tutti gli interventi di analoga durata, non sono previsti nei protocolli esami preoperatori. Ne consegue che i rischi di emorragia, nel caso in cui vi siano particolari patologie, non note, non possono dirsi scongiurati.

Si potrebbe eventualmente valutare l'introduzione di un « *superticket* », una esenzione dal pagamento del *ticket*, che sia in parte coperta, sul piano dei costi, dalle comunità religiose.

La dottoressa LA PLACA ritiene che se è vero, da un lato, che l'inserimento nei LEA può avere un impatto finanziario, è altrettanto vero, dall'altro, che anche gli interventi di circoncisione rituale effettuati in ambito non igienicamente sicuro possono portare a complicazioni e alla necessità di prestazioni ospedaliere per porvi rimedio, con evidenti ricadute in termini economici sul sistema sanitario. Relativamente alla proposta di un *superticket*, rileva che la pratica della circoncisione non sia legata unicamente a motivazioni

religiose, ma sia, in alcuni casi, connessa a tradizioni culturali non strettamente religiose. Conclude sottolineando come, a prescindere dalla scelta che il legislatore farà, è importante che siano sostenute campagne di sensibilizzazione per evitare che circoncisioni rituali su minori siano effettuate in ambito domestico o comunque da « circoncisori tradizionali ».

Il professor LIMA sottolinea come la circoncisione rituale minorile sia una pratica chirurgica non scevra da complicazioni e in quanto tale non si possa pensare ad un suo svolgimento in un ambito che non sia quello strettamente sanitario.

Dopo aver fornito alcuni dati sul numero di circoncisioni effettuate nella Regione Emilia Romagna e sui loro costi, precisa che la disomogeneità sul piano nazionale sta alimentando un vero e proprio « turismo » medico che spinge i pazienti ad effettuare queste pratiche in Toscana, dove esse sono ricomprese nei LEA. Conclude ribadendo la necessità di un intervento da parte dello Stato.

L'onorevole Rossana BOLDI (Lega) ricorda alla Commissione come sul tema della circoncisione il Consiglio d'Europa abbia, qualche anno fa, assunto una posizione diversa rispetto al Comitato di bioetica, assimilando tale pratica alle mutilazioni genitali femminili.

In merito alla proposta di inserire tale prestazione nei LEA si esprime in senso fortemente contrario. A suo parere la circoncisione, motivata da ragioni non medico-terapeutiche, non può essere in nessun caso considerata una prestazione essenziale.

L'onorevole Rosa Maria DI GIORGI (PD) fa presente di aver partecipato nel 2002 al dibattito politico nella propria Regione, la Toscana, che ha portato all'inserimento della circoncisione anche rituale tra i LEA. Tale inserimento, per quel che le consta, non ha avuto un particolare impatto sul sistema sanitario regionale, né sul piano organizzativo né su quello economico. In proposito ritiene opportuno

che la Commissione integri il programma delle audizioni inserendo alcuni rappresentanti, anche tecnici, della Regione Toscana in grado di poter fornire ulteriori elementi su tale aspetto. Ritiene inaccettabile l'assimilazione testé richiamata della circoncisione maschile alle mutilazioni genitali femminili, proprio in ragione delle differenti conseguenze sul piano psicologico e fisico che le due pratiche determinano.

Conclude sottolineando l'importanza di un intervento legislativo in materia volto ad ovviare a questa iniqua disomogeneità sul piano territoriale.

La relatrice Paola BOLDRINI (PD) ritiene necessario un intervento legislativo in materia, proprio nel rispetto del superiore interesse del minore, in primo luogo, alla sua salute. Conclude sottolineando come utili elementi di riflessione potranno essere forniti dalle future audizioni anche dei rappresentanti delle comunità religiose.

L'onorevole SIANI (PD) ricorda alla Commissione che tutti gli interventi compiuti a livello ambulatoriale su pazienti di età inferiore ai sei anni sono gratuiti già in base al sistema vigente. Chiede agli auditi se nelle loro Regioni o nelle loro strutture ospedaliere le circoncisioni siano effettuate in *day hospital*. Relativamente alla lunghezza delle liste d'attesa, ritiene che l'immediato inserimento, già al momento della nascita, potrebbe abbreviarne i tempi e consentire di realizzare l'intervento nei primi mesi di vita del bambino.

Fornendo ulteriori elementi di risposta ai quesiti da ultimo posti, il professor LIMA precisa che nel proprio ospedale la decisione in ordine alla praticabilità della circoncisione è centralizzata ed è di sua stretta competenza, al fine di evitare differenti prassi, magari motivate da pregiudizi ideologici di alcuni medici. Dopo aver

svolto alcune considerazioni sui presupposti clinici che possono giustificare questa pratica e in particolare la fimosi, osserva come il rischio di complicazioni aumenti proprio nei casi di circoncisioni effettuate nei primi mesi di vita del bambino. Precisa che anche da parte delle comunità religiose si registra una forte volontà di affrontare e risolvere il problema delle circoncisioni clandestine. Le circoncisioni in Emilia Romagna, sottolinea l'audito, sono effettuate in *day hospital*. Per quanto riguarda l'assimilazione alle mutilazioni genitali femminili fa presente che recentemente vi è stato un ripensamento a livello europeo. In merito al problema dei costi ritiene che si debba tenere conto anche delle ricadute economiche sul sistema sanitario derivanti dalle possibili complicazioni di circoncisioni effettuate da persone prive di competenze mediche e in ambienti non sterili. Conclude ricordando i numeri di bambini deceduti per complicazioni derivanti da circoncisioni clandestine.

Il professor CAPOZZA osserva come la fimosi non sia un elemento eccezionale nei bambini sotto i cinque anni e in quanto tale la presenza di una fimosi di per sé nei primi anni di vita non può giustificare un intervento di circoncisione.

La dottoressa LA PLACA sottolinea come la circoncisione non sia in nessun modo assimilabile alle mutilazioni genitali femminili, in particolare in ragione del fatto che questa pratica, a differenza di quelle compiute sulle bambine, non influisce di per sé sulla funzionalità, anche sessuale, degli organi genitali maschili.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione e la procedura informativa.

**La seduta termina alle 9.35.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri moldavo. Atto n. 98 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	21

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

Sulla pubblicità dei lavori .....	22
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete <i>internet</i> e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica. C. 1056 Fiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
---	----

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019. C. 1771 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole</i> ) .....	25
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti <i>post mortem</i> a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole</i> ) .....	25

### III Affari esteri e comunitari

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.	
Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	26



UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE-Cina – Una prospettiva strategica (Join 2019/5 final) ( <i>Esame e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	27
ALLEGATO 1 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	30
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) ...	28
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019. C. 1771 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	28
ERRATA CORRIGE .....	29
<b>IV Difesa</b>	
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	34
Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021. Doc. CCXXXIV, n. 2 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00248 Frusone e n. 7-00276 Frailis, sugli alloggi di servizio militari.	
Audizione dell'Amministratore Delegato della società Difesa Servizi, Avv. Fausto Recchia .	37
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE REFERENTE:	
DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	39
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	56
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri moldavo. Atto n. 98 (Rilievi alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	43
Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 93 (Rilievi alle Commissioni I e VII) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Atto n. 95 (Rilievi alle Commissioni II e VI) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99	

(Rilievi alle Commissioni I e II) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	46
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 1640 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. C. 1641 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015. C. 1770 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	49
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. C. 1850 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. C. 1769 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	55
<b>VI Finanze</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del professor Maurizio Leo, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancelleri, in materia di imposta municipale sugli immobili .....	65
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sui sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata ( <i>Deliberazione</i> ) ....	65
ALLEGATO 1 ( <i>Programma deliberato dalla Commissione</i> ) .....	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-02589 Osnato: Accordi territoriali relativi alle imposte su immobili concessi in locazione a canone concordato .....	66
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	71
5-02590 Bignami: Richiesta di dati da parte dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA) .....	67

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	73
5-02591 Fregolent: Avvisi di irregolarità relativi al modello 770 del 2017 emessi dall'Agenzia delle entrate .....	67
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	75
5-02592 Sangregorio: Detraibilità fiscale delle prestazioni di massofisioterapia .....	68
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	77
5-02594 Centemero: Fatturazione relativa alla cessione dei prodotti ittici .....	68
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	79

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 61/2019 – Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	80
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	81

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, ingegner Maurizio Gentile, sul Piano di RFI di abbattimento e contenimento del rumore .....	82
--	----

## X Attività produttive, commercio e turismo

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02595 Vallasca: Sull'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) .....	83
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	86
5-02596 Moretto: Sulle iniziative per assicurare trasparenza sui tavoli di crisi di impresa presso il Ministero dello sviluppo economico .....	84
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	88
5-02597 Barelli: Sulla situazione dei tavoli di crisi di impresa presso il Ministero dello sviluppo economico .....	84
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	89

### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 61/2019 – Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....	90

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE REFERENTE:

Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale. C. 294 Meloni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
ALLEGATO 1 (Emendamenti) .....	95
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato) .....	96

### SEDE CONSULTIVA:

DL 61/19 misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	92
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) .....	97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02598 Amitrano: Adeguamento dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) .....	93
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	98
5-02599 Serracchiani: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo Unicredit in Italia .....	93
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	100
5-02600 Murelli: Estensione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996 ai soggetti che hanno cessato l'attività commerciale negli anni 2017 e 2018 ..	94
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	102
5-02601 Fatuzzo: Superamento del divieto normativo di cumulo delle prestazioni in favore dei soggetti inabili al lavoro o invalidi .....	94
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	103

## XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02602 Versace: Ritardo nell'adozione del decreto di fissazione delle tariffe per l'assistenza protesica e specialistica ambulatoriale .....	106
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	110
5-02603 Carnevali: Linee di intervento in tema di obbligo vaccinale .....	106
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	111
5-02604 Lapia: Accordi di programma per l'edilizia sanitaria in Sardegna .....	106
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	113
5-02605 Rostan: Inserimento della farmacovigilanza nei livelli essenziali di assistenza ....	107
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	114
5-02606 Boldi: Iniziative per salvaguardare il sistema dell'odontoiatria pubblica .....	107
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	115
5-02607 Bellucci: Modalità per garantire la cessazione della vendita dei prodotti derivanti dalla <i>cannabis sativa</i> L. ....	107
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	116
RISOLUZIONI:	
7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani: Disturbi dello spettro autistico (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00037) .....	108
ALLEGATO 7 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione – n. 8-00037) .	117
7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale (Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00277 Bellucci) .....	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109

## XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:	
Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) .....	122
ALLEGATO (Parere del Relatore approvato dalla Commissione) .....	126

**COMITATO RISTRETTO:**

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani ..... 124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 124

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (atto del Governo n. 96).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome .... 125

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 127

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 128

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA****AUDIZIONI:**

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), generale Mario Parente (*Svolgimento e conclusione*) ..... 129

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 130

**COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 130

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Comunicazioni del Presidente sulla missione a Lampedusa del 22 e 23 luglio 2019 ..... 130

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA****AFFARI ASSEGNATI:**

Affare sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori (n. 216) (*Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) ..... 131

Sulla pubblicità dei lavori ..... 132

**PROCEDURE INFORMATIVE:**

Audizione di esperti in pediatria in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori (n. 216) ..... 132

PAGINA BIANCA

XVIII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO . *Pag.* III

PAGINA BIANCA



## **DELEGAZIONE**

**presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione  
per il Trattato del Nord Atlantico**

---

*Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del  
presidente Luca FRUSONE.*

**Incontro con il Rappresentante Permanente d'Italia  
presso la NATO, Ambasciatore Francesco Maria  
Talò.**

L'incontro si è svolto dalle 8.30 alle  
9.30.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*18SMC0071150\*